

Compendio 2010

Il settore bancario svizzero

Prefazione

Con il compendio desideriamo offrirvi una panoramica su struttura, processi e istituzioni della piazza bancaria e finanziaria svizzera. A differenza del rapporto sulle attività (www.swissbanking.org), con il quale informiamo i lettori nel modo più esaustivo possibile sui principali eventi dell'anno precedente, con il compendio vogliamo innanzitutto descrivere le strutture e le istituzioni del settore bancario nonché le trasformazioni in atto e soltanto secondariamente illustrare i principali eventi degli anni passati.

Il compendio è una pubblicazione concepita in primo luogo per i lettori con poche conoscenze preliminari che desiderano farsi un quadro complessivo del settore bancario. Può essere altresì utilizzato come lettura complementare per le attività didattiche di scuole superiori e scuole universitarie professionali, nonché come opera di consultazione.

L'edizione 2010 è una versione aggiornata e ampliata di quella del 2006. Oltre al testo, nell'appendice si trovano un glossario, un elenco delle abbreviazioni e una selezione di fonti Internet con bibliografia integrativa.

Basilea, aprile 2010

Associazione Svizzera dei Banchieri
Casella postale 4182
4002 Basilea
office@sba.ch
www.swissbanking.org

Indice della materia

3	Prefazione
9	1 Le banche, elementi costitutivi del sistema economico
9	1 1 Il settore bancario in periodi di turbolenza
11	Impegno internazionale per una regolamentazione più stringente
12	Dibattito sulle questioni fiscali e pressione sul segreto bancario
13	1 2 Rilevanza economica
13	Contributo alla creazione di valore
14	Mercato del lavoro e produttività
14	Contributi al gettito fiscale
15	Investimenti diretti all'estero
17	2 Istituzioni sulla piazza finanziaria svizzera
17	2 1 La Banca nazionale svizzera
17	Strategia di politica monetaria
18	Gestione del mercato monetario
19	Controllo della stabilità del sistema
19	Altri compiti della BNS
20	Cooperazione internazionale
20	La politica monetaria durante la crisi finanziaria 2008–2009
22	2 2 L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA)
22	La Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA)
23	Attività della FINMA
24	2 3 SIX Group
24	Negoziare titoli
25	Servizi titoli
26	Informazioni finanziarie
26	Operazioni di pagamento
27	2 4 Associazione Svizzera dei Banchieri
27	Membri
27	Assemblea generale, Consiglio di amministrazione e sede
28	2 5 Altre associazioni
30	2 6 Ombudsman delle banche
31	3 Formazione e perfezionamento professionale nel settore bancario
31	3 1 Obiettivi dell'Associazione Svizzera dei Banchieri
31	3 2 Il sistema formativo bancario
31	Strategia
32	Formazione commerciale di base
32	Ingresso in banca per titolari di un diploma di maturità
32	Campagna di comunicazione: formazione bancaria di base
33	Perfezionamento professionale in ambito non-universitario
33	Università
33	Perfezionamenti professionali Banca e Finanza
34	Swiss Finance Institute

35	4 Banche e istituti similari
35	4 1 Gruppi bancari
35	Banche cantonali
36	Grandi banche
36	Banche regionali e casse di risparmio
37	Banche Raiffeisen
37	Banchieri privati
37	Banche estere
38	Altre banche
38	4 2 Intermediari finanziari senza status bancario
38	Gestori patrimoniali indipendenti
39	PostFinance
41	5 Gestione patrimoniale
41	5 1 Definizione di gestione patrimoniale
42	5 2 Patrimoni gestiti in Svizzera
43	5 3 Gestione patrimoniale nel mondo
45	5 4 Prodotti e servizi
45	5 5 Modelli operativi
47	6 Il retail banking in Svizzera
47	6 1 Che cosa si intende per retail banking?
47	6 2 Rilevanza economica
47	6 3 Prodotti tipici del retail banking
47	Conto di risparmio e conto privato
48	Crediti al consumo e ipoteche
49	Prodotti di investimento
49	Traffico dei pagamenti
49	Previdenza per la vecchiaia
50	6 4 Prospettive nel retail banking
51	7 Sfere operative specifiche delle banche
51	7 1 Prodotti strutturati
52	7 2 Investimenti collettivi di capitale
53	7 3 Commodity Trade Finance
54	7 4 Operazioni fiduciarie
54	7 5 Investment banking
55	7 6 Investimenti alternativi
55	Private equity
55	Hedge fund

57	8 Regolamentazione e vigilanza dei mercati finanziari
57	8 1 Basi
57	Differenza tra vigilanza microprudenziale e macroprudenziale
57	Differenza tra regolamentazione preventiva e correttiva
58	Effetti della regolamentazione
59	8 2 Forme di regolamentazione
59	Regolamentazione ad opera del legislatore e dell'autorità preposta
60	Società di audit come «estensione» della FINMA
60	Autodisciplina e codici deontologici
62	Armonizzazione delle norme di regolamentazione
63	Coordinamento internazionale dell'attività di monitoraggio
64	8 3 Requisiti dell'attività commerciale e sforzi di regolamentazione
65	Fondi propri
66	Liquidità
66	Protezione dei depositi
67	Sistemi di remunerazione
67	Altre iniziative di regolamentazione
69	9 Cooperazione internazionale in questioni fiscali e penali
69	9 1 Regolamentazioni svizzere specifiche
69	Segreto bancario
69	Differenza tra evasione fiscale e frode fiscale
70	Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
70	Restituzione di fondi di potentati
71	9 2 Convenzioni fiscali internazionali
71	Accordi bilaterali II
73	Qualified Intermediary Agreement
73	Convenzioni di doppia imposizione concluse dalla Svizzera
74	Modello OCSE di convenzione di doppia imposizione: articolo 26
75	9 3 Lotta al riciclaggio di denaro
75	Basi giuridiche
76	Codici deontologici per la lotta al riciclaggio di denaro
76	Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali
77	Attuazione delle Raccomandazioni del GAFI in Svizzera
79	Glossario
85	Elenco delle sigle
87	Fonti Internet
89	Scelta bibliografica

1 | Le banche, elementi costitutivi del sistema economico

1 | 1 Il settore bancario in periodi di turbolenza

Gli anni tra il 2007 e il 2009 saranno ricordati per una serie di eventi economici straordinari. Scatenata dalla crisi immobiliare USA («crisi dei subprime»), nel 2007 è scoppiata una crisi finanziaria che ha comportato, in tutto il mondo, perdite e fallimenti di società attive nel ramo finanziario. A settembre 2008 la situazione è precipitata quando la banca di investimento statunitense Lehman Brothers ha dichiarato fallimento, causando a sua volta una crisi di fiducia nell'intero settore che ha alimentato la dinamica discendente, con importanti ripercussioni sull'economia reale, tanto che a fine 2008 la crisi si era diffusa ad ampi comparti dell'economia mondiale.

La crisi economica e finanziaria globale non ha risparmiato nemmeno la Svizzera. Stando ai dati pubblicati dalla SECO, nel 2008 il prodotto interno lordo (PIL) è salito complessivamente soltanto dell'1,8 % circa, ma alcuni settori hanno iniziato a evidenziare cedimenti soprattutto dal 3° trimestre in poi. Nel 2009 è stato registrato un crollo macroeconomico e si stima che il PIL sia regredito dell'1,5 %, la maggiore flessione annua dal 1975. Particolarmente penalizzate sono state le esportazioni, un comparto importante per l'economia nazionale, in calo del 12,6 % nel solo 2009.

Per far fronte alle difficoltà incontrate dalle banche, molti Stati hanno adottato misure volte a sostenere il settore bancario e a scongiurare una crisi sistemica. Nell'ottobre 2008 il governo USA ha ad esempio varato un pacchetto di aiuti da circa 700 miliardi di dollari, destinato al rilevamento di crediti in sofferenza delle banche per sgravarle dei relativi rischi. In molti Paesi come ad es. Inghilterra, USA, Germania e Islanda si è ricorso alla parziale nazionalizzazione di alcuni istituti bancari. Per proteggere l'economia reale dai contraccolpi della crisi finanziaria, in vari Paesi industrializzati sono stati messi a punto anche massicci programmi di stimolo congiunturale.

In Svizzera, le turbolenze abbattutesi sulle piazze internazionali si sono ripercosse soprattutto su UBS, data la sua forte presenza sul mercato americano dei titoli ipotecari garantiti. Nell'autunno 2008 la situazione si è palesata in tutta la sua gravità poiché, nonostante le contromisure, UBS deteneva ancora un numero eccessivamente elevato di titoli illiquidi (ossia temporaneamente invendibili) e altri attivi problematici. Nell'impossibilità di escludere un ulteriore calo di fiducia, sono pertanto stati adottati provvedimenti atti a rafforzare l'intero sistema. Nell'ottobre 2008 il Consiglio federale, unitamente alla Banca nazionale svizzera (BNS), ha allestito un pacchetto di misure comprendente provvedimenti urgenti per sostenere UBS, banca a rilevanza sistemica. Nel dicembre 2008, attraverso una modifica di legge urgente, è stata rafforzata anche la protezione dei depositanti. Il pacchetto di stimoli destinato a UBS prevedeva il rafforzamento della base di capitale proprio con l'erogazione di CHF 6 miliardi e il trasferimento di attivi illiquidi per un ammontare di USD 38,7 miliardi a una società veicolo della BNS (SNB StabFund).

A seguito del grave peggioramento sul fronte economico, a fine 2008 il Parlamento ha deciso di aiutare l'economia reale con un programma congiunturale di CHF 432 milioni, a cui sono seguiti altri due piani nel 2009. Le misure di stabilizzazione possono quindi essere quantificate in circa CHF 2 miliardi.

Nel mondo, le banche centrali hanno reagito all'aggravamento delle prospettive economiche con l'adozione di politiche monetarie decisamente espansive. I tassi di riferimento sono stati abbassati a un livello prossimo allo zero, sfiorando così i minimi storici. La Banca nazionale svizzera si è mossa in linea con gli altri istituti centrali, optando per un allentamento senza precedenti della sua politica monetaria che ha consentito alla Svizzera di attutire il contraccolpo del crollo congiunturale.

È ancora presto per mettere la parola fine alla crisi, ma negli ultimi mesi del 2009 la congiuntura mondiale è passata da una fase recessiva a una di ripresa. Dal terzo trimestre 2009 anche l'economia elvetica mostra i primi segnali di una lieve crescita e si può affermare che, rispetto ad altri Paesi industrializzati, la Svizzera ha ben gestito la situazione. Determinante è stato il fatto che l'economia nazionale non ha dovuto lottare contro una speculazione eccessiva sul mercato immobiliare. Le banche svizzere, che hanno tratto i dovuti insegnamenti dalla bolla immobiliare degli anni Novanta, hanno introdotto con largo anticipo modelli di rating e un procedimento di fissazione dei prezzi commisurato al rischio, anticipando così i principi fondamentali alla base dei requisiti in materia di fondi propri di Basilea II. In questo contesto hanno svolto un ruolo fondamentale anche la solidità finanziaria delle famiglie e il mercato del lavoro, più robusto rispetto agli altri Paesi. Tuttavia, per la prima volta in sei anni, nel 2009 l'attività lucrativa è diminuita.

Dopo una flessione verso fine 2008, nel marzo 2009 il mercato svizzero dei capitali si è fortemente ripreso – anche grazie agli interventi della BNS – consentendo l'emissione di numerose obbligazioni. A fronte della difficile situazione congiunturale le condizioni del credito si sono in parte inasprite ma, a differenza degli altri Paesi, in Svizzera non è mai stata registrata una vera e propria stretta creditizia. Oltre a quello dei capitali, anche l'altro mercato importante per il finanziamento delle grandi imprese – il mercato del credito sindacato – ha evidenziato un andamento favorevole, registrando numerose transazioni.

In agosto 2009 la Confederazione ha potuto vendere la sua partecipazione nel capitale proprio di UBS realizzando un ricavo netto di CHF 1,2 miliardi. Nel complesso, i proventi del settore bancario si collocano ancora al di sotto dei valori record antecedenti la crisi, ma la maggior parte degli istituti elvetici ha mostrato una buona tenuta in questo periodo e nessuno ha dovuto dichiarare fallimento. Negli Stati Uniti è accaduto l'esatto contrario: nel 2008 e 2009, infatti, ben 165 banche hanno dovuto chiudere i battenti.

Nonostante il trend rialzista, la crisi economica e finanziaria ha lasciato tracce indelebili e le previsioni di crescita per l'economia svizzera e globale rimangono fragili. Si prevedono anche effetti frenanti, che si manifesteranno non appena le misure di stimolo messe in atto in tutto il mondo saranno ritirate.

Sul piano politico la crisi ha portato al delinearsi di due orientamenti fondamentali: da un lato, si sono moltiplicate le richieste per introdurre una regolamentazione più severa degli istituti finanziari e dall'altro, è cresciuta la pressione da parte di diversi Paesi in merito al segreto bancario.

Impegno internazionale per una regolamentazione più stringente

Sebbene quello bancario sia uno dei settori più regolamentati di un'economia nazionale, non è stato possibile evitare lo scoppio della crisi finanziaria che, tra l'altro, ha messo in evidenza tutta una serie di fragilità proprie del quadro normativo internazionale. Detto in parole semplici, prima dello scoppio della crisi nel 2007 si riteneva che l'intero sistema bancario sarebbe stato sicuro solo qualora ogni singola banca lo fosse stata e avesse disposto di un adeguato cuscinetto di fondi propri a cui attingere in caso di perdita. Si pensava quindi che il monitoraggio puntuale di ogni singola banca (livello microeconomico) sarebbe bastato per scongiurare automaticamente il crollo di un intero sistema (livello macroeconomico).

Un postulato che, alla luce di quanto successo, si è rivelato ingannevole. Il concetto, infondato, prevedeva che nell'eventualità di una crisi le banche si sarebbero potute vedere obbligate a reagire in un modo che avrebbe potuto rivelarsi negativo per il rifinanziamento di altri istituti finanziari. Ma facciamo un esempio concreto: ammettiamo che in caso di perdita e conseguente riduzione del capitale proprio le banche siano costrette a limitare la concessione di crediti interbancari per continuare ad adempiere ai requisiti patrimoniali. Se ciò si traduce in una massiccia stretta del credito interbancario, l'intero sistema finanziario rischia di sprofondare in una crisi di liquidità.

Per rafforzare il sistema finanziario e proteggerlo dai rischi sistemici, le istituzioni nazionali e internazionali stanno lavorando a nuove proposte di regolamentazione, focalizzate sugli aspetti microprudenziali (ad es. innalzamento delle prescrizioni in materia di fondi propri per le banche) e macroprudenziali (maggiore stabilità del sistema).

A livello internazionale si sono dimostrati particolarmente attivi soprattutto il G20, il Financial Stability Board (FSB) e il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (Basel Committee on Banking Supervision, CBVB/BCBS), che hanno elaborato una serie di nuove proposte e trattato, oltre alle prescrizioni in materia di fondi propri e liquidità, anche i sistemi di retribuzione e la problematica «too big to fail».

Il Comitato è responsabile per le prescrizioni in materia di fondi propri delle banche (Basilea II) e ha in programma la definizione a medio termine di un livello di fondi propri complessivamente più elevato di quello stabilito nelle prescrizioni attuali di Basilea II. Per quanto attiene ai sistemi di retribuzione, trova ampia approvazione soprattutto la formula che prevede una remunerazione orientata al successo persistente della banca. Si intende così evitare un orientamento di breve termine che favorisce maggiormente l'assunzione di rischi elevati. Su incarico del G20, l'FSB ha pubblicato direttive a riguardo. In Svizzera, l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ha emanato nel novembre 2009 una circolare sui sistemi di remunerazione, vincolante per alcuni istituti finanziari elvetici.

Al fine di arginare i rischi sistemici, in particolare di istituti ritenuti «too big to fail» o «too interconnected to fail», si richiede anche che in caso di insolvenza le banche possano essere sottoposte a una procedura di liquidazione ordinata. A tale scopo, le banche a rilevanza sistemica dovrebbero redigere una sorta di testamento sotto forma di linee guida da seguire in caso di fallimento. Visto che la maggior parte degli istituti a rilevanza sistemica opera su scala mondiale, sarebbe necessario l'allestimento di un quadro normativo standard internazionale. Al momento della stesura della presente pubblicazione, gran parte di queste proposte è ancora in fase di discussione.

Dibattito sulle questioni fiscali e pressione sul segreto bancario

Gli importanti piani di salvataggio e gli ingenti programmi congiunturali hanno notevolmente pesato sul debito pubblico di numerosi Paesi. Molti Stati si vedono quindi costretti a tagliare le spese o a cercare nuove fonti di entrata. Attualmente una delle modalità utilizzate per generare nuovi fondi consiste nel recuperare patrimoni gestiti oltre frontiera su piazze finanziarie concorrenziali ubicate in Paesi più piccoli, per reimmetterli nel proprio apparato. Data la sua posizione di primo piano, internazionalmente riconosciuta, nella gestione patrimoniale, la piazza finanziaria elvetica è oggi sotto i riflettori.

Considerata un paradiso fiscale, la Svizzera deve fare i conti con una pressione crescente da parte dell'UE, degli USA e dell'OCSE. La Convenzione di doppia imposizione svizzera (CDI) con i singoli Stati prevedeva una riserva nei confronti dell'art. 26 del modello di Convenzione dell'OCSE, ragione per cui a inizio 2009 l'OCSE ha minacciato la Svizzera di iscrivere la sua piazza finanziaria, unitamente a quella di altri Paesi, su una lista nera di Stati non cooperativi in questioni fiscali. Ma il 13 marzo 2009 il Consiglio federale ha deciso di eliminare la riserva nei confronti dell'art. 26 e di firmare nuove Convenzioni di doppia imposizione. Dopo la ratifica di queste nuove CDI da parte del Parlamento, la Svizzera presterà assistenza amministrativa non soltanto in caso di frode fiscale, ma anche di evasione fiscale.

La pressione, però, non accenna a diminuire e alcuni esponenti dell'UE chiedono che la Svizzera aderisca allo scambio automatico di informazioni sui conti di clienti bancari, secondo lo standard in vigore nei Paesi dell'UE. Come Lussemburgo e Austria, anche la Svizzera si oppone a uno scambio automatico di informazioni. Occorre infatti continuare a garantire la tutela della sfera privata dei clienti bancari. La fiducia e il rispetto tra cittadini e Stato è un'importante caratteristica dell'idea di Stato svizzera.

La piazza finanziaria elvetica persegue però una strategia lungimirante per riposizionarsi e attuare la visione di una crescita futura basata principalmente sull'acquisizione di fondi fiscalmente conformi («tax-compliant»). Anche i patrimoni esteri e fiscalmente sensibili, già presenti sul territorio elvetico, devono poter essere regolamentati nei confronti dell'autorità fiscale del Paese di domicilio, senza tuttavia essere soggetti all'obbligo di rimpatrio. Occorre quindi impegnarsi a fondo per gettare un ponte verso l'onestà fiscale per la clientela bancaria straniera. In quest'ottica, la Svizzera offre anche la possibilità di attuare un'imposizione ottimale del capitale estero e dei relativi redditi. L'Associazione Svizzera dei Banchieri, unitamente alla Confederazione, propone a tal fine l'introduzione di un'imposta liberatoria, mediante la quale gli Stati esteri riceverebbero direttamente un substrato fiscale, un'entrata certamente ben accetta in periodi di deficit fiscali ai massimi storici. Questa soluzione consentirebbe inoltre di tutelare la sfera privata della clientela leale.

La piazza finanziaria elvetica si impegna altresì a favore dell'accesso ai mercati europei per la fornitura di servizi finanziari dalla Svizzera. La piazza finanziaria nazionale si contraddistingue per l'apertura verso l'estero e la regolamentazione esemplare. In questo senso e soprattutto anche a seguito dell'adesione agli standard internazionali dell'OCSE in materia di assistenza amministrativa, le discriminazioni unilaterali tra partner commerciali strettamente legati sono inaccettabili e devono essere evitate.


1 | 2 Rilevanza economica

Contributo alla creazione di valore

Con un valore aggiunto lordo di CHF 62,8 miliardi, pari a circa l'11,6 % del prodotto interno lordo (PIL), quello finanziario si è confermato anche nel 2008 uno dei comparti più importanti in Svizzera. Il settore bancario ha contribuito nella misura di CHF 41,3 miliardi, ovvero 7,6 % del PIL. L'assicurativo ha invece fornito un apporto pari a CHF 21,5 miliardi (4 %).

La creazione di valore del settore bancario può essere ulteriormente suddivisa tra gli ambiti operativi retail banking, wealth management, asset management e investment banking.

Valore aggiunto lordo del settore bancario e assicurativo (2008)




L'importanza fondamentale del settore finanziario per la piazza economica svizzera risulta ancora più evidente se si considerano le prestazioni erogate direttamente e indirettamente dagli altri comparti economici. Si tratta ad esempio di prestazioni fornite da aziende non finanziarie a favore del settore finanziario oppure anche di ricadute positive indirette, come ad esempio la costruzione di un edificio destinato a ospitare una banca da parte di un'impresa edile oppure la visita in banca di un cliente estero di private banking abbinata a un periodo di ferie in Svizzera. Con i propri prodotti, in particolare crediti e assicurazioni, le società finanziarie sostengono anche la crescita delle aziende, ad es. la costruzione o l'ampliamento di un impianto di produzione, oppure la concessione di una copertura finanziaria in caso di eventuali interruzioni d'esercizio.

Il settore finanziario elvetico è molto importante anche nel confronto internazionale. Infatti, l'apporto fornito all'intera catena di creazione di valore è doppio o triplo rispetto a quello degli altri Paesi europei, ad eccezione del Lussemburgo.

Mercato del lavoro e produttività

Nel 2008 l'intero comparto finanziario occupava circa 196 400 persone, pari al 5,9 % di tutta la forza lavoro svizzera, di cui il 4,1 % nel settore bancario e l'1,8 % in quello assicurativo. Il 40 % circa degli impiegati di banca è attivo in grandi istituti. In ambito assicurativo, è il ramo danni quello che impiega il maggior numero di persone (i tre quarti del totale), seguito dal ramo vita e dalle riassicurazioni.

Occupazione nel settore bancario e assicurativo 2008 (in equivalenti a tempo pieno)



Confrontando il settore finanziario con altri importanti rami di attività, risulta subito chiaro che la produttività lavorativa (valore aggiunto lordo diviso per il numero di occupati) supera di gran lunga la media. Il 5,9 % delle persone attive nella finanza genera l'11,6 % del valore aggiunto lordo dell'intero apparato economico, ossia la produttività per occupato è doppia rispetto alla media.

Produttività del settore finanziario e di altri comparti 2008

%	Quota persone attive	Quota valore aggiunto	Produttività lavorativa*
Settore bancario	4,1	7,6	185,9
Settore assicurativo	1,8	4,0	220,6
Industria, settore manifatturiero	20,3	19,3	94,9
Commercio, riparazione di autovetture, beni di consumo	15,3	12,9	84,1
Settore alberghiero	5,6	2,2	38,8
Edilizia	8,9	5,2	58,7
Sanità e socialità	10,7	5,8	54,7
Locazione di immobili, informatica, R&D	12,4	10,4	84,0

Fonti: UST, SECO

* media= 100

L'occupazione e il valore aggiunto delle attività legate all'industria dei crediti e delle assicurazioni (NOGA 67) è assegnata proporzionalmente al settore bancario e assicurativo.

Contributi al gettito fiscale

Il settore bancario figura tra i maggiori contribuenti svizzeri. Ma quali categorie fiscali fanno capo al bancario? Definirle non è facile. Una possibilità consiste nel suddividere le prestazioni fiscali del settore in quattro categorie.

- Imposte corrisposte dalle banche stesse: qui rientrano innanzitutto le imposte sull'utile e sul capitale applicate in Svizzera; imposte sul valore aggiunto versate dalle banche ma che a fronte della tassazione solo parziale delle prestazioni finanziarie non possono essere dedotte come imposte precedenti (tassa occulta, taxe occulte); infine, una parte della tassa di emissione.

- Imposte corrisposte attraverso i fattori di produzione relativi alle banche: in questa categoria rientrano, oltre alle imposte sul reddito applicate agli stipendi e ai bonus dei collaboratori, anche le imposte sul reddito sui dividendi bancari delle persone soggette a imposizione fiscale in Svizzera.
- Imposte versate dai clienti in relazione alle transazioni finanziarie effettuate attraverso le banche svizzere: qui troviamo innanzitutto una parte del «residuo» dell'imposta preventiva (i rimborsi non richiesti dai contribuenti svizzeri e le imposte prelevate ai contribuenti esteri) nonché una parte della tassa di negoziazione. Si aggiunge poi il 25 % della trattenuta fiscale UE che rimane in Svizzera (tassazione degli interessi) nonché l'imposta sul valore aggiunto sulle prestazioni finanziarie.
- Imposte relative alle transazioni finanziarie, ma corrisposte senza l'intervento delle banche (ad es. le tasse di bollo versate dai commercianti di valori mobiliari al di fuori del settore bancario).

Prestazioni fiscali del settore bancario 2005–2008

in mln CHF	2005	2006	2007	2008
Imposte dirette				
Imposte sull'utile e sul capitale	4235	4450	2970	524
Imposte sul reddito dei collaboratori	2810	3203	3381	3265
Imposte sul reddito sui dividendi	1206	1265	1181	735
Imposte indirette				
Tasse di bollo	1587	1742	1799	1792
Imposta preventiva	2189	2160	2316	3545
Imposta sul valore aggiunto	1288	1336	1307	1424
Trattenuta fiscale UE	40	134	163	185
Totale	13 353	14 290	13 118	11 468
in % del gettito fiscale totale (Confederazione/Cantoni/Comuni)	13%	13%	12%	10%*

*Entrate fiscali secondo proiezioni
Fonte: Amministrazione federale delle finanze AFF, calcolo ASB
Il gettito fiscale del settore bancario comprende anche i redditi dalle attività legate all'industria dei crediti (ad es. gestori patrimoniali indipendenti).

Conclusioni: con le imposte versate dagli impiegati, l'imposizione degli stipendi, le distribuzioni di utile e le tasse di bollo e le imposte preventive, generate perlopiù dal settore stesso, negli ultimi quattro anni le banche hanno offerto un contributo diretto al finanziamento dell'amministrazione pubblica pari a circa CHF 13 miliardi l'anno.

Investimenti diretti all'estero

Per investimenti diretti all'estero si intendono tutti gli investimenti operati da aziende svizzere all'estero con l'intento di creare una relazione strategica di lungo termine con l'impresa nella quale investono. In questo modo l'investitore si garantisce un'importante influenza a livello di conduzione aziendale. Stando alla definizione dell'OCSE, l'investitore dimostra il suo interesse duraturo se detiene almeno il 10 % dei diritti di voto nell'azienda in cui investe. Nel concetto «investimento diretto» rientrano diverse transazioni, quali apertura di una filiale indipendente, di una joint venture, costituzione di succursali, acquisto di aziende o fusioni, ma anche prestiti del gruppo alle succursali all'estero e trattenute di utili nella succursale. Occorre distinguere gli investimenti diretti annui (flussi) dal portafoglio di investimenti diretti. Questi ultimi derivano dagli afflussi e deflussi annui nonché dalle oscillazioni sulle borse e dai corsi di cambio.

Nel raffronto internazionale, la Svizzera presenta un elevato numero di investimenti diretti all'estero, che si manifesta anche nel rapporto tra portafoglio di investimenti diretti svizzeri all'estero e prodotto interno lordo (PIL) nominale, che a fine 2008 si collocava al 149 %. Circa un quarto di questi investimenti diretti è stato generato da banche e assicurazioni.

Capitale di banche e assicurazioni all'estero

in mld CHF	2006	2007	2008
Capitale banche	81,4	86,8	92,7
Capitale assicurazioni	96,8	81,8	96,8
Totale capitale CH all'estero	694,6	764,6	808,6
Quota del settore finanziario in %	25,7	22,1	23,4

Fonte: BNS, bollettino mensile marzo 2010

Grande importanza rivestono anche gli investimenti diretti di investitori esteri nel settore finanziario elvetico. A fine 2008 il capitale estero investito in banche e assicurazioni svizzere ammontava a circa CHF 59,2 miliardi. Non va dimenticato che anche una percentuale consistente degli azionisti di grandi società finanziarie svizzere proviene dall'estero.

2 | Istituzioni sulla piazza finanziaria svizzera

2 | 1 La Banca nazionale svizzera

La Banca nazionale svizzera (BNS) ha iniziato la sua attività nel 1907 e ha il mandato di condurre la politica monetaria della Svizzera in qualità di banca centrale autonoma. La banca nazionale è una società anonima, detenuta per circa il 54 % da soggetti pubblici (Cantoni, banche cantonali, ecc.). Conformemente all'art. 99 della Costituzione federale, il suo mandato consiste nel condurre una politica monetaria nell'interesse generale del Paese.

Le basi giuridiche della BNS sono disciplinate nella Legge sulla Banca nazionale (LBN), entrata in vigore nella nuova forma il 1° maggio 2004. La LBN definisce il mandato costituzionale della BNS, che prevede quale obiettivo primario la stabilità dei prezzi, che va garantita tenendo conto dell'evoluzione congiunturale. Concretizza l'autonomia della BNS (principio dell'indipendenza dalle direttive) e contiene un obbligo formale di rendiconto nei confronti di Consiglio federale, Parlamento e opinione pubblica. Parte integrante dei rendiconti è un resoconto annuale sull'adempimento dei suoi compiti legali da inoltrare all'Assemblea federale.

L'utile della BNS è ripartito in ragione di un terzo alla Confederazione e di due terzi ai Cantoni. La Convenzione sulla ripartizione degli utili della BNS per il 2008 prevede per gli esercizi 2008–2017 una distribuzione annua di CHF 2,5 miliardi.

Strategia di politica monetaria

La stabilità dei prezzi è un presupposto irrinunciabile per la crescita e il benessere. Inflazione e deflazione hanno ripercussioni indesiderate sulla distribuzione e ostacolano in ugual misura l'evoluzione dell'economia. Obiettivo della politica monetaria della BNS è garantire la stabilità dei prezzi a medio e lungo termine e consentire all'apparato economico di sfruttare appieno il suo potenziale produttivo, gettando così le premesse fondamentali per lo sviluppo dell'economia nazionale. Nella strategia di politica monetaria della BNS la previsione dell'inflazione svolge un ruolo centrale. La strategia si articola complessivamente in tre elementi.

- Una definizione chiara di stabilità dei prezzi. La BNS identifica la stabilità dei prezzi con un aumento annuo dell'inflazione – misurato in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo – inferiore al 2 % e con l'obiettivo di evitare fasi deflazionistiche.
- Una previsione dell'inflazione ampiamente fondata quale principale barometro per le decisioni in materia di tassi d'interesse. Si tratta di stime di consenso in cui confluiscono indicatori singoli quali l'evoluzione dei corsi di cambio, l'andamento della massa monetaria, le lacune produttive (lo scarto tra la produzione effettiva e il potenziale) e i risultati scaturiti da diversi modelli macroeconomici. La previsione dell'inflazione a medio termine costituisce la base per le decisioni di politica monetaria ed è di fondamentale importanza nella comunicazione con l'opinione pubblica.
- Una fascia-obiettivo per il Libor a tre mesi (London Interbank Offered Rate) quale benchmark operativo per l'attuazione della politica monetaria.

La BNS pubblica ogni tre mesi una previsione sullo sviluppo dell'inflazione nei tre anni successivi nell'ipotesi di tassi d'interesse invariati durante tale periodo. Le stime indicano quindi la possibile evoluzione, senza un intervento attivo da parte della BNS. Se ad esempio le previsioni evidenziano un rialzo costante oltre la soglia del 2 %, la BNS può prepararsi a intervenire. Ma la BNS non reagisce meccanicamente in funzione delle stime, valuta anche la situazione congiunturale generale per definire la forma e l'entità del suo intervento.

Gestione del mercato monetario

La BNS gestisce i tassi del mercato monetario andando a influire sull'approvvigionamento di liquidità delle banche commerciali. La liquidità delle banche commerciali si compone in gran parte di averi in conto giro, ossia di depositi a vista non remunerati presso la BNS. La compensazione tra domanda e offerta di averi in conto giro avviene sul mercato monetario (mercato interbancario). La domanda delle banche di averi in conto giro deriva dai requisiti legali in materia di liquidità e dall'esigenza di disporre di saldi operativi nelle operazioni di pagamento senza contanti. La BNS controlla la massa monetaria acquistando dalle banche o vendendo loro attivi contro franchi.

Nell'attuazione della sua politica monetaria, la BNS si riferisce al livello dei tassi sul mercato monetario. Il tasso di riferimento è costituito dal Libor a tre mesi. La BNS fissa inoltre una fascia-obiettivo con un margine di oscillazione di un punto percentuale. Se con la previsione dell'inflazione la BNS comunica l'orientamento di politica monetaria di più lungo termine, con la fissazione della fascia-obiettivo informa in merito alle stime di più breve periodo. Solitamente verifica tale fascia ogni trimestre, motiva eventuali modifiche e comunica le sue attese riguardo al posizionamento del Libor a tre mesi.

In linea di massima la BNS dispone di due strumenti ordinari di politica monetaria: le operazioni di mercato aperto e gli strumenti permanenti. Le operazioni di mercato aperto servono a iniettare liquidità nel mercato monetario per mezzo di procedure di asta a tasso fisso e a tasso variabile. Nelle aste a tasso fisso le controparti partecipanti indicano l'ammontare delle liquidità che intendono negoziare a un dato tasso d'interesse (tasso pronti contro termine). Nelle procedure di asta a tasso variabile le controparti indicano, oltre all'ammontare delle liquidità, anche il tasso d'interesse che sono disposte a versare. Nell'ambito degli strumenti permanenti, lo strumento di finanziamento dei bisogni acuti di liquidità serve al superamento di difficoltà di liquidità inattese e temporanee. Entrambi gli strumenti ordinari di politica monetaria della BNS si basano sulle operazioni pronti contro termine.

L'operazione pronti contro termine prevede che la BNS acquisti valori mobiliari dalle banche per rivenderli in un dato momento. Nel corso dell'operazione la BNS fornisce liquidità in franchi alla controparte, la quale in cambio le consegna i titoli da custodire. Un'operazione pronti contro termine è un credito garantito da valori mobiliari, in cui per l'intera durata dell'operazione il debitore versa al creditore un interesse pronti contro termine. Il livello del tasso pronti contro termine, il volume delle singole transazioni e la loro durata vengono stabiliti tenendo conto delle esigenze di politica monetaria. Solitamente le operazioni pronti contro termine hanno una durata di una settimana. In alcune circostanze la durata può però variare da un giorno (overnight) a un anno. Di norma la BNS fissa le scadenze delle operazioni pronti contro termine in modo tale che le banche commerciali debbano richiedere nuovi fondi quasi ogni giorno affinché raggiungano la media di averi in conto giro necessaria per le riserve minime in un periodo di riferimen-

to. Grazie alla copertura mediante valori mobiliari, nelle operazioni pronti contro termine il rischio della controparte si riduce alla differenza tra il valore di mercato dei valori forniti a titolo di garanzia e l'importo prestato. La differenza è calcolata (mark-to-market) e compensata (margin transfer) giornalmente. Per poter essere accettati, i valori mobiliari devono soddisfare i requisiti della BNS in materia di moneta, liquidità e solvibilità.

Accanto a questi strumenti ordinari, la BNS può effettuare operazioni a pronti e a termine in divise, swap di divise, emettere obbligazioni proprie e acquistare o vendere titoli in franchi svizzeri. Essa può inoltre emettere, comprare o vendere prodotti derivati su crediti, nonché valori mobiliari, metalli preziosi e coppie di valute.

Controllo della stabilità del sistema

Con la revisione della Legge sulla Banca nazionale del 2004 alla BNS è stato conferito espressamente il mandato di contribuire alla stabilità del sistema finanziario. La stabilità del sistema finanziario poggia innanzitutto sulla solidità dei singoli operatori di mercato e su un'efficace vigilanza bancaria. Quest'ultima è di pertinenza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). La BNS partecipa alla creazione delle condizioni quadro della piazza finanziaria, sorveglia, tra gli altri, importanti sistemi di pagamento e di regolamento dei titoli e redige, per quelli che presentano potenziali rischi per la stabilità del sistema finanziario, requisiti minimi orientati agli standard internazionali. La BNS agisce quale creditore di ultima istanza (lender of last resort). Nel caso in cui le banche svizzere non riescano più a rifinanziarsi sul mercato, la BNS, in veste di lender of last resort, può, a determinate condizioni, mettere loro a disposizione liquidità, esigendo, in contropartita, delle garanzie. Questi aiuti sono tesi innanzitutto a evitare una crisi sistemica del settore finanziario e non a salvare singoli istituti dal fallimento.

Altri compiti della BNS

Per garantire l'approvvigionamento di contante, la BNS dispone, ai sensi della legge, del monopolio dell'emissione di banconote. Per mandato della Confederazione, provvede inoltre a mettere in circolazione le monete. La BNS collabora con le sedi centrali e regionali delle banche, con la Posta e le FFS; compensa le oscillazioni stagionali della domanda di banconote e sostituisce i biglietti non più idonei a restare in circolazione. Le banche, la Posta e gli istituti di trattamento del contante provvedono alla distribuzione al minuto di banconote e monete, nonché alla loro reimmissione diretta.

Su incarico della BNS, SIX Interbank Clearing AG gestisce il sistema di pagamento elettronico SIC, che consente di effettuare pagamenti senza contanti. A fine 2009, 373 banche commerciali erano collegate a SIC e disponevano della possibilità di effettuare 24 ore al giorno operazioni di pagamento per grandi importi e una parte dei pagamenti di massa.

La BNS gestisce anche le riserve monetarie. Gli attivi della BNS si compongono prevalentemente di riserve auree e di divise nonché di crediti interni (titoli svizzeri e titoli del mercato monetario). Svolgono una funzione importante per la politica monetaria e sono parte integrante del patrimonio nazionale. Una parte degli attivi serve direttamente all'attuazione della politica monetaria. La BNS acquista valori patrimoniali per approvvigionare l'economia di moneta centrale. Le riserve di divise non coperte sono in buona parte investite nelle valute principali e consentono alla BNS di intervenire nel caso di indebolimento del franco.

La BNS è altresì attiva quale banca della Confederazione e sostiene le autorità federali nelle questioni di politica monetaria. Collabora anche alla raccolta di fondi con l'emissione di titoli di Stato.

La BNS allestisce diverse statistiche, in particolare relative alla massa monetaria e alle banche, nonché la bilancia dei pagamenti. La competenza della BNS per l'allestimento di statistiche è legata all'adempimento dei suoi compiti legali: la politica monetaria, il controllo dei sistemi di pagamento e di gestione delle operazioni su titoli nonché il mantenimento della stabilità del sistema finanziario.

Cooperazione internazionale

La Svizzera, quale economia nazionale aperta, è interessata a un sistema monetario internazionale efficiente e stabile. La Banca nazionale svizzera contribuisce alla cooperazione monetaria internazionale partecipando a diverse istituzioni e organizzazioni internazionali. È membro del Fondo monetario internazionale (FMI), del Gruppo dei dieci (G-10) – composto dai dieci maggiori Paesi industrializzati e dalla Svizzera – nonché della Banca dei regolamenti internazionali (BRI).

Dal 2007 la BNS detiene un seggio nel Financial Stability Board (FSB). L'FSB è un luogo d'incontro delle autorità nazionali responsabili per la stabilità del sistema, delle istituzioni finanziarie internazionali, di gruppi internazionali delle autorità di regolamentazione e vigilanza e dei comitati di esperti delle banche centrali. Assieme all'FMI, l'FSB lavora attualmente allo sviluppo di un sistema di preallarme per l'individuazione di crisi finanziarie; e la Svizzera offre un contributo attivo a queste attività.

Il 1° ottobre 2004 è entrata in vigore la Legge federale sull'aiuto monetario internazionale (LAMO) che ha conferito un fondamento giuridico unitario per tutti i provvedimenti di aiuto finanziario che la Svizzera attua nell'ambito di una collaborazione monetaria internazionale. Nello specifico si tratta della partecipazione ad azioni di aiuto multilaterali in caso di disfunzioni del sistema monetario internazionale, dell'adesione a fondi speciali costituiti dal Fondo monetario internazionale (FMI) e della concessione di crediti bilaterali a Paesi con i quali la Svizzera ha instaurato una collaborazione particolarmente stretta in ambito di politica economica e monetaria.

La politica monetaria durante la crisi finanziaria 2008–2009

La politica monetaria della BNS ha fornito un importante contributo al superamento della crisi finanziaria in Svizzera. Al drammatico peggioramento della situazione economica e finanziaria, la BNS ha reagito allentando notevolmente, nel 2008 e 2009, le redini della politica monetaria ed espandendo massicciamente l'approvvigionamento di liquidità. Nel sistema bancario è stata iniettata liquidità con scadenze diverse in misura pressoché illimitata.

Quando, a fine estate 2008, è scoppiata la crisi finanziaria è stato chiaro che anche determinate banche svizzere sarebbero state toccate direttamente, soprattutto quelle con una forte esposizione ai titoli ipotecari garantiti statunitensi e con elevate posizioni di rischio nell'area dei finanziamenti con un'alta quota

di capitale di terzi. Per prevenire una crisi di fiducia indotta dal fallimento di Lehman e a causa di UBS, grande banca a rilevanza sistemica, a metà ottobre 2008 il Consiglio federale e la BNS hanno varato un pacchetto di misure atto a rafforzare il sistema finanziario elvetico. Il pacchetto di stimoli comprendeva la ricapitalizzazione di UBS da parte della Confederazione e il trasferimento di attivi patrimoniali illiquidi di UBS per un ammontare di USD 38,7 miliardi a una società veicolo della BNS (SNB StabFund). Nell'agosto 2009 la Confederazione ha potuto vendere la sua partecipazione in UBS conseguendo un utile di CHF 1,2 miliardi.

Considerato che la crisi dei mercati finanziari iniziava a propagarsi all'economia reale, tra settembre 2008 e marzo 2009 la BNS ha deciso di ridurre gradualmente il valore obiettivo per il Libor a tre mesi di complessivi 250 pun-

ti base, portandolo allo 0,25 %, con l'intento di stabilizzare la congiuntura. Da fine 2008 la BNS attua praticamente una politica dei tassi zero. Lo strumento convenzionale di intervento sui tassi ha così esaurito la sua funzione e la BNS si è trovata ad affrontare nuove sfide. In occasione dell'analisi della situazione effettuata a marzo 2009 è scaturita la necessità di agire nuovamente sulla politica monetaria per far fronte all'ulteriore aggravamento della situazione economica e all'aumento dei rischi di deflazione. È stato osservato un netto inasprimento delle condizioni di finanziamento per le aziende sul mercato dei capitali (mercato obbligazionario) ed è emerso il rischio di un ulteriore apprezzamento del franco svizzero.

In una tale situazione la BNS si è vista costretta ad adottare misure non convenzionali per espandere la massa monetaria. La BNS ha agito su due fronti:

- proroga della durata delle operazioni pronti contro termine;
- acquisto di divise e obbligazioni in franchi svizzeri.


In questo modo la BNS ha voluto incrementare la liquidità («quantitative easing») e ridurre determinati premi per il rischio («credit easing»).

Gli interventi sul mercato delle divise hanno rappresentato la fetta più grande del pacchetto di misure non convenzionali della BNS. La misura si è dimostrata efficace e ha consentito di

bloccare l'ascesa del franco rispetto all'euro e di ridurre nettamente la volatilità del corso euro/franco. L'idea alla base dell'acquisto di obbligazioni in franchi di debitori privati elvetici è di abbassare i premi per il rischio di credito e per il rischio di trasformazione delle scadenze sul mercato svizzero dei capitali. Oltre agli acquisti sul mercato secondario (mercato dei titoli già in circolazione) la BNS si è attivata anche sul mercato primario (mercato delle emissioni) e nel 2009 ha comperato titoli societari. In linea di massima ha acquistato, a prezzi di mercato, soltanto obbligazioni negoziabili. Quando le condizioni sul mercato svizzero dei capitali si sono distese, la BNS ha reintegrato gli investimenti in titoli societari.

Le misure attuate dalla BNS durante la crisi si sono rivelate nel complesso molto efficaci e hanno dimostrato che anche in un contesto di tassi zero la BNS dispone di strumenti di politica monetaria per reagire con flessibilità all'inasprimento delle condizioni monetarie quadro. Importante è garantire che il ricorso a misure non convenzionali non minacci il mantenimento della stabilità dei prezzi nel medio e lungo termine e che una futura normalizzazione della politica monetaria non blocchi un'imminente ripresa congiunturale. Per la BNS è fondamentale definire in modo ottimale gli interventi correttivi sulla politica monetaria espansiva da attuare nel medio termine.

Politica dei tassi BNS 2008-2009



Fonte: BNS

2 | 2 L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA)

Il 1° gennaio 2009 l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ha rilevato l'attività della Commissione federale delle banche (CFB), dell'Ufficio federale delle assicurazioni private (UFAP) e dell'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro (AdC LRD). La FINMA è stata costituita come ente di diritto pubblico della Confederazione con personalità giuridica propria.

L'ente raggruppa in un'unica autorità – la FINMA – la vigilanza su banche, borse e imprese di assicurazione nonché la lotta contro il riciclaggio di denaro. L'autorità è suddivisa in settori funzionali, che le consentono di sfruttare le sinergie e monitorare equamente rischi uguali o simili nel settore bancario e assicurativo.

In veste di autorità di vigilanza indipendente la FINMA si prefigge la protezione dei clienti dei mercati finanziari, in particolare dei creditori, degli investitori e degli assicurati nonché la tutela della funzionalità dei mercati finanziari. L'obiettivo centrale è rafforzare la fiducia in una piazza finanziaria svizzera funzionante, integra e competitiva e consolidarne la reputazione. La FINMA persegue pertanto le seguenti sei funzioni di protezione:

- protezione del sistema
- protezione dei risparmiatori
- protezione degli assicurati
- protezione degli investitori
- protezione della reputazione
- concorrenzialità della piazza finanziaria

Le dimensioni e le interconnessioni del settore finanziario generano vantaggi economici e rischi sistemici, i quali possono ripercuotersi negativamente sull'intera economia nazionale. Alla luce di tali premesse e dell'evoluzione dinamica dei mercati finanziari emerge in tutta la sua chiarezza l'importanza fondamentale della regolamentazione e della vigilanza dei mercati finanziari.

La Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA)

La Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) disciplina da un lato l'organizzazione dell'autorità (organi, regolamentazione delle competenze, statuto del personale) e dall'altro, i principali strumenti di vigilanza e le sanzioni. La LFINMA assolve la funzione di legge quadro per le seguenti sette leggi:

- Legge sulle banche, LBCR
- Legge sulle borse, LBVM
- Legge sugli investimenti collettivi, LICol
- Legge sulla vigilanza degli assicuratori, LSA
- Legge sul contratto d'assicurazione, LCA (alcuni aspetti)
- Legge sul riciclaggio di denaro, LRD
- Legge sulle obbligazioni fondiarie, LOF

Attività della FINMA

In quanto autorità di vigilanza statale la FINMA dispone di poteri sovrani su banche, assicurazioni, borse, commercianti di valori mobiliari, investimenti collettivi di capitale e altri intermediari finanziari. È responsabile della lotta contro il riciclaggio di denaro e, se necessario, attua procedure di risanamento e di liquidazione. Oltre a ciò la FINMA è anche l'autorità di vigilanza per le disposizioni emanate dalla Commissione OPA nell'ambito delle offerte pubbliche d'acquisto per società quotate in borsa.

La FINMA autorizza le imprese e le organizzazioni sottoposte a vigilanza all'esercizio delle loro attività e ne sorveglia l'ottemperanza alle leggi, alle ordinanze, alle direttive e ai regolamenti nonché il mantenimento della conformità ai requisiti per l'autorizzazione.

Alla FINMA spetta inoltre la vigilanza su banche, commercianti di valori mobiliari, borse, mercati, assicurazioni e altri intermediari finanziari nonché investimenti collettivi di capitale. Si occupa altresì delle procedure di risanamento e liquidazione, della lotta al riciclaggio di denaro e della vigilanza in materia di pubblicità di partecipazioni e di offerte pubbliche di acquisto per società quotate in borsa.

In caso di necessità e ai sensi della legge la FINMA adotta sanzioni, presta assistenza amministrativa e disciplina in materia, collabora alla modifica di leggi e delle rispettive ordinanze, emana circolari e, se autorizzata, ordinanze proprie. Inoltre è responsabile del riconoscimento degli organismi di autodisciplina.

A livello nazionale la FINMA collabora strettamente con il Dipartimento federale delle finanze (DFF) e con la Banca nazionale svizzera (BNS). Con la BNS ha siglato nel 2007 un memorandum of understanding (MoU) relativo alla stabilità del sistema finanziario. Nel febbraio 2010 tale MoU è stato modificato per integrare i risultati emersi dall'intensa collaborazione durante e dopo la crisi. La FINMA intrattiene rapporti con associazioni di categoria come l'Associazione Svizzera dei Banchieri (ASB), l'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (ASA) e la Swiss Funds Association (SFA) e con altri operatori del mercato finanziario tra cui SIX Group.


A livello internazionale la FINMA collabora tra gli altri con il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB, Basel Committee on Banking Supervision, BCBS), un organo composto da banche centrali e autorità di vigilanza bancaria, l'Organizzazione internazionale nelle autorità di controllo dei mercati finanziari (International Organization of Securities Commissions, IOSCO), in cui sono rappresentate le autorità di vigilanza per i valori mobiliari di tutto il mondo, il Gruppo di azione finanziaria (Financial Action Task Force, GAFI/FATF) e le autorità internazionali per la lotta contro il riciclaggio di denaro. L'obiettivo di queste forme di cooperazione è lo scambio di informazioni e l'impegno congiunto per influenzare l'evoluzione sul piano internazionale.

2 | 3 SIX Group

SIX Group AG con sede a Zurigo gestisce l'infrastruttura della piazza finanziaria elvetica. È nato a inizio 2008 dalla fusione di SWX, Telekurs Group e SIS Group. SIX Group copre l'intera catena di creazione di valore dell'infrastruttura della piazza finanziaria svizzera, occupandosi di negoziazione titoli, servizi titoli, informazioni finanziarie e operazioni di pagamento. SIX Group è attivo in 23 Paesi e occupa in Svizzera e all'estero circa 3700 collaboratori.

L'azienda è completamente di proprietà dei suoi utenti, 160 azionisti svizzeri e stranieri. Le azioni sono ripartite in modo che nessuna categoria bancaria detenga la maggioranza assoluta. Il grafico sottostante illustra la struttura proprietaria di SIX Group.

Struttura proprietaria di SIX Group



Gli ambiti operativi di SIX Group AG sono negoziazione titoli, servizi titoli, informazioni finanziarie e operazioni di pagamento.

Negoziazione titoli

Si tratta dello sviluppo e dell'operatività delle piattaforme di negoziazione elettroniche (borse), del mercato pronti e dei derivati, della distribuzione di prodotti informativi e del calcolo degli indici. Attraverso SIX Exchange Regulation viene anche offerta la quotazione su una piazza riconosciuta a livello mondiale.

In Svizzera le borse sono organismi di diritto privato che godono di un grado relativamente elevato di autonomia sancito dalla LBVM (Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari). Nella LBVM è altresì regolato il principio di autodisciplina delle borse. In Svizzera, per poter esercitare la propria attività, una borsa necessita dell'autorizzazione da parte della FINMA, la quale verifica se viene garantita trasparenza e parità di trattamento degli investitori e se la borsa può assicurare la funzionalità dei mercati mobiliari.

Le borse svizzere vantano una storia lunga oltre 150 anni. Nel 1966 la tradizionale corbeille della Bourse de Genève (fondata nel 1850), della Zürcher Börse (1873) e della Basler Börse (1876) ha lasciato il posto alla negoziazione totalmente elettronica dell'attuale borsa svizzera **SIX Swiss Exchange**, parte di SIX Group. SIX Swiss Exchange è una piazza di negoziazione per diverse tipologie di titoli come azioni svizzere, obbligazioni denominate in CHF, bond internazionali, ETF (exchange traded fund) e operazioni pronti contro termine in CHF. Da maggio 2009 SIX Swiss Exchange tratta nuovamente tutti i titoli svizzeri, blue chip comprese, che tra il 2001 e la primavera 2009 sono state negoziate alla SWX Europe (ex virt-x) di Londra.

L'ambito operativo negoziazione titoli comprende anche **SIX Exfeed**, un provider di informazioni finanziarie attivo su scala mondiale nel settore dei dati finanziari grezzi. SIX Exfeed è responsabile della distribuzione dei dati di mercato delle due borse SIX Swiss Exchange e Scoach.

SIX Group detiene inoltre importanti partecipazioni, anche nel quadro di joint venture, nelle quattro istituzioni Eurex, Scoach, STOXX e Swiss Fund Data.

Servizi titoli

L'ambito operativo servizi titoli mette a disposizione un'infrastruttura ampiamente automatizzata per la gestione delle operazioni su titoli in materia di clearing e settlement (computo ed esecuzione). Inoltre, eroga prestazioni per l'amministrazione e la custodia di titoli nelle attività interbancarie e per le società anonime.

SIX SIS AG è il depositario centrale della Svizzera che si occupa prevalentemente della gestione e della custodia di valori mobiliari svizzeri ed esteri, comprese le relative operazioni di amministrazione (corporate action). In veste di global custodian (depositario centrale) offre anche una gestione professionale dei depositi.

Prima dell'introduzione del sistema informatico, tutti i titoli dovevano essere trasferiti fisicamente dal venditore all'acquirente. I titoli venivano custoditi perlopiù dalle banche, creando un enorme carico di lavoro. Oggigiorno vengono emessi perlopiù soltanto atti globali che sono custoditi centralmente; il proprietario riceve unicamente un estratto di deposito a titolo di conferma dell'avvenuto deposito o conteggio dei titoli.

SIX x-clear AG è la controparte centrale per i servizi di clearing. Obiettivo del clearing è un trattamento efficiente dei rischi derivanti dai contratti già stipulati ma non ancora adempiuti (in termini di negoziazione). La controparte centrale interagisce quale intermediario nei contratti e diventa acquirente nei confronti del venditore e, viceversa, venditore nei confronti dell'acquirente. Attualmente, SIX x-clear fornisce i suoi servizi presso la SIX Swiss Exchange e la borsa londinese London Stock Exchange. SIX x-clear è titolare di una licenza bancaria ai sensi della legge svizzera e dello statuto di Recognised Overseas Clearing House in Gran Bretagna.

SIX SAG AG è specializzata nella tenuta di registri delle azioni e di registri speciali nonché nello svolgimento di assemblee generali per società terze.

Con **SIX Systems AG**, SIX Group eroga servizi informatici e logistici completi, tra cui SECOM (Settlement Communication System), che consente agli operatori di mercato di disporre di un'unica piattaforma tecnica per la gestione nazionale e internazionale dei titoli.

Informazioni finanziarie

Con **SIX Telekurs AG**, SIX Group offre servizi nell'ambito delle informazioni finanziarie internazionali su scala globale. SIX Telekurs gestisce la banca dati più completa del mondo con informazioni strutturate e codificate per l'amministrazione dei titoli. In veste di numbering agency ufficiale per la Svizzera, il Belgio e il Principato del Liechtenstein, SIX Telekurs è responsabile per l'assegnazione dei numeri di valore svizzeri.

SIX Group possiede inoltre la maggioranza azionaria di **Rolotec AG**, società svizzera di software specializzata in sistemi di informazione di borsa, elaborazione di dati e gestione delle informazioni. Rolotec assiste la clientela svizzera in numerosi ambiti ed è soprattutto attiva nei sistemi di informazione di borsa anche in diversi Paesi europei, negli USA e in Asia.

Operazioni di pagamento

L'ambito operativo operazioni di pagamento di SIX Group è responsabile dell'accettazione, della registrazione e dell'elaborazione scorrevole di pagamenti senza contanti con carte di credito, di debito, di valore e di clienti nonché dello svolgimento di pagamenti interbancari in franchi svizzeri e in euro, dei sistemi di addebitamento diretto (LVS) e di PayNet, la rete per l'elaborazione di pagamenti elettronici.

SIX Multipay AG, organizzazione che si occupa della vendita e del marketing di mezzi di pagamento basati sulle carte, garantisce la loro accettazione presso i punti vendita, in Internet e agli sportelli automatici. Il portafoglio prodotti comprende le carte Visa, MasterCard, Diners Club, Discover JCB, V Pay, Maestro nonché il chip prepaid CASH. SIX Multipay svolge anche attività di acquiring dei bancomat in Svizzera assicurando il prelevamento in contanti presso tutti gli sportelli automatici con diverse carte di credito e di debito.

SIX Multi Solutions mette a punto e distribuisce servizi complementari nel settore dell'elaborazione delle carte di debito e di credito. Si occupa inoltre della vendita di buoni elettronici e di tutti i relativi prodotti e servizi come ad esempio le carte regalo elettroniche GiftCard e l'applicazione software Mobile Voucher, che trasforma terminali di pagamento e bancomat in stazioni di ricarica per cellulari prepagati.

SIX Pay S.A. con sede in Lussemburgo ha avviato la sua attività a luglio 2009 e opera in qualità di partner contrattuale per commercianti con sede centrale nell'UE. SIX Pay offre l'accettazione e l'elaborazione sicura delle carte Visa, MasterCard, Diners Club, Discover, JCB, V Pay e Maestro, unitamente a soluzioni paneuropee semplici per pagamenti senza contanti.

SIX Card Solutions AG è la società svizzera leader nell'elaborazione di carte di credito, di debito e clienti. Mette a punto e gestisce una piattaforma aperta per le transazioni di pagamento basate sulle carte. In collaborazione con le succursali estere SIX Card Solutions offre servizi negli ambiti infrastrutture di pagamento, emissione di carte e Payment & Clearing in 27 Paesi. I suoi clienti sono partner nazionali e internazionali delle operazioni di pagamento senza contanti: commercianti, acquirer (elaborazione di carte), issuer (emissione di carte) e istituti finanziari.

SIX Interbank Clearing AG gestisce i sistemi di pagamento interbancari SIC ed euroSIC. Il sistema SIC elabora pagamenti in franchi su incarico e sotto la vigilanza della Banca nazionale svizzera. SIX Interbank Clearing svolge transazioni in euro tramite il sistema euroSIC per conto della piazza finanziaria svizzera e in collaborazione con la SECB Swiss Euro Clearing Bank. Entrambi i sistemi interbancari consentono agli istituti finanziari in e al di fuori della Svizzera di accedere in modo efficace alle operazioni di pagamento nazionali e internazionali.

SIX Paynet AG gestisce in Svizzera una rete per l'esecuzione elettronica delle fatture conformi alla normativa IVA nei settori business-to-business e business-to-consumer. Inoltre SIX Paynet gestisce, per le banche svizzere, i sistemi di addebitamento diretto LSV e BDD (Business Direct Debit) per l'esecuzione di addebiti nazionali e internazionali in franchi svizzeri ed euro.

2 | 4 Associazione Svizzera dei Banchieri

L'Associazione Svizzera dei Banchieri (ASB) è stata fondata nel 1912 a Basilea. Costituisce l'organo associativo più autorevole della piazza finanziaria svizzera e annovera fra i suoi membri praticamente tutte le banche, le società di revisione e i commercianti di valori mobiliari. L'ASB

- rappresenta gli interessi delle banche presso le autorità in Svizzera e all'estero
- promuove l'immagine della piazza finanziaria svizzera a livello mondiale.
- conduce un dialogo aperto con un'opinione pubblica critica nazionale e internazionale
- sviluppa ulteriormente l'autoregolamentazione in accordo con gli organi di competenza
- sostiene la formazione delle nuove leve e dei quadri di banca.
- promuove lo scambio di informazioni ed esperienze tra banche e collaboratori
- fornisce consulenza ai propri membri
- coordina le istituzioni comuni delle banche svizzere.

Membr

Possono affiliarsi come istituti membri dell'ASB le banche, i commercianti di valori mobiliari e le società di revisione, attivi in Svizzera o nel Liechtenstein. Spetta al Comitato del Consiglio di amministrazione decidere in merito all'affiliazione. L'ASB conta oggi quasi 360 istituti affiliati (nonché 350 Banche Raiffeisen) e circa 16 900 membri individuali. Presso la sua sede sono operativi oltre 50 collaboratori e le principali questioni e tematiche sono trattate in seno alle 13 commissioni e ai loro gruppi di lavoro di cui dispone complessivamente. In questi organi operano circa 440 rappresentanti dei diversi gruppi bancari e gli specialisti dell'ASB.

Assemblea generale, Consiglio di amministrazione e sede

Oltre all'Assemblea generale che si riunisce una volta l'anno in occasione della Giornata dell'Associazione Svizzera dei Banchieri, l'ASB si compone dei seguenti organi: Consiglio di amministrazione, Comitato del Consiglio di amministrazione, sede e commissioni, gruppi di progetto, di lavoro e di esperti.

Il Consiglio di amministrazione eletto dall'Assemblea generale definisce i principi dell'attività dell'ASB. Il Comitato nominato dal Consiglio di amministrazione decide, tra l'altro, in merito alle prese di posizione dell'ASB nelle procedure di consultazione. La sede si occupa delle attività giornaliere e rappresenta l'ASB nelle altre associazioni e nelle istituzioni pubbliche. Le principali questioni e tematiche sono trattate in seno alle commissioni. L'obiettivo principale dell'ASB è mantenere e promuovere condizioni quadro ottimali per la piazza finanziaria elvetica in Svizzera e all'estero.

2 | 5 Altre associazioni

Oltre all'Associazione Svizzera dei Banchieri, organo mantello di banche, società di revisione e commercianti di valori mobiliari, esiste tutta una serie di altre associazioni volte alla tutela degli interessi della piazza finanziaria elvetica.

Gli interessi specifici delle diverse banche sono difesi da associazioni di gruppo che nominano i rappresentanti dei gruppi bancari negli organi, negli enti, nelle commissioni e nei gruppi di lavoro dell'ASB, ne informano i membri e li sostengono nell'attuazione delle novità in campo giuridico e normativo.

Dopo l'Associazione Svizzera dei Banchieri, l'**Associazione delle banche estere in Svizzera** (ABES) è la seconda associazione bancaria in ordine di grandezza; a fine aprile 2009 contava circa 148 membri (banche con azionista principale straniero nonché filiali di banche estere). L'associazione si impegna affinché gli istituti e i servizi esteri siano parificati a quelli svizzeri e sostiene iniziative tese al rafforzamento della competitività della piazza finanziaria elvetica.

L'**Associazione dei banchieri privati svizzeri (ABPS)** con sede a Ginevra è stata fondata nel 1934 e annovera oggi 14 membri. L'ABPS si impegna a favore degli interessi professionali e dello status di banchiere privato nonché del mantenimento di condizioni quadro vantaggiose per il comparto della gestione patrimoniale in Svizzera.

L'**Associazione di banche svizzere commerciali e di gestione (BCG)** è stata istituita nel 1981 e comprende 27 banche con sede in Svizzera. La BCG opera a favore di regolamentazioni compatibili con le esigenze delle banche di piccole e medie dimensioni. Si impegna inoltre per la creazione di condizioni quadro ottimali per le banche commerciali e di gestione patrimoniale in Svizzera.

RBA Holding, nata nel 1994, conta 50 banche regionali affiliate. In veste di associazione, RBA-Holding riveste un ruolo speciale: su richiesta dei suoi membri, infatti, eroga anche servizi bancari per gli istituti affiliati.

Raiffeisen Svizzera (già Unione Svizzera delle Banche Raiffeisen) annoverava a fine 2009 350 Banche Raiffeisen a organizzazione cooperativa. Raiffeisen Svizzera, che presenta anch'essa una struttura cooperativa, coordina le attività del gruppo, crea le condizioni quadro per l'attività operativa dei suoi membri e svolge funzioni di consulenza e supporto. Tra le sue attività rientrano anche la gestione del rischio e il controllo.

Tutte le 24 banche cantonali sono riunite nell'**Unione delle Banche Cantionali Svizzere (UBCS)**. L'UBCS rappresenta gli interessi comuni dei suoi membri verso l'esterno e vara misure volte a rafforzare la posizione delle banche cantonali in Svizzera.

Accanto alle associazioni bancarie ne esistono altre che rappresentano gli interessi del settore finanziario svizzero.

La **Swiss Funds Association (SFA)**, istituita nel 1992, è l'organizzazione settoriale rappresentativa dell'industria svizzera dei fondi d'investimento e dei suoi manager in Svizzera. La SFA rappresenta gli interessi dei suoi membri e si impegna a favore di condizioni quadro ottimali nella produzione, nell'asset management e nella distribuzione di investimenti collettivi di capitale. La SFA ha lanciato l'iniziativa volta all'autodisciplina e mette a disposizione dei suoi membri documenti di riferimento. La FINMA ha riconosciuto il modello di autodisciplina della SFA quale standard minimo, che si applica, ai sensi della Legge sugli investimenti collettivi, in modo differenziato ai titolari dell'autorizzazione.

Il 1° gennaio 2010 ha iniziato la sua attività l'**Organizzazione padronale delle banche in Svizzera (OP Banche)**, subentrata all'ex organizzazione padronale. La nuova struttura assiste e rappresenta gli interessi dei datori di lavoro nelle questioni di natura personale e socio-politica rispetto ai gruppi d'interesse (Confederazione, autorità e associazioni degli impiegati di banca). Collabora alla definizione delle condizioni quadro sul mercato del lavoro Svizzera, agendo così sugli sviluppi rilevanti per le banche. Per aderire occorre essere membri dell'Associazione Svizzera dei Banchieri.

L'**Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni (ASG)** è la principale associazione professionale di gestori patrimoniali indipendenti in Svizzera. In veste di associazione di categoria, l'ASG rappresenta gli interessi dei suoi soci in politica. Crea le condizioni quadro che favoriscono un'evoluzione economica positiva del comparto dei gestori patrimoniali indipendenti in Svizzera. L'ASG emana regole deontologiche per i suoi soci e dispone, in qualità di organismo di autodisciplina ai sensi della Legge sul riciclaggio di denaro, di un'autorizzazione ufficiale rilasciata dalla FINMA.

L'**Associazione svizzera dei commercianti indipendenti di valori mobiliari** (Schweizer Verband Unabhängiger Effekthändler, SVUE) si adopera a favore della tutela degli interessi dei suoi membri. Partecipa al processo di legislazione e regolamentazione, si impegna per l'autodisciplina e promuove la visibilità dei commercianti di valori mobiliari della piazza finanziaria elvetica in Svizzera e all'estero.

L'**Associazione Svizzera d'Assicurazioni (ASA)** è l'associazione mantello degli assicuratori privati. L'ASA crea condizioni quadro attente alle esigenze dell'economia, in particolare nei settori previdenza, vigilanza sulle imprese di assicurazione, attività assicurativa e presentazione dei conti.

Economiesuisse è l'organizzazione mantello dell'economia svizzera. I suoi membri sono 100 associazioni di categoria, 20 camere di commercio cantonali e ditte individuali. Economiesuisse rappresenta gli interessi dei suoi membri in tutti i settori della politica economica presso gli ambienti politici e l'opinione pubblica. Si impegna a favore di condizioni quadro ottimali per la piazza economica svizzera e promuove la competitività dell'economia svizzera e delle sue aziende. Pone un accento particolare sulla politica estera, finanziaria e fiscale, sulla formazione e la ricerca, sull'energia e l'ambiente e sulle infrastrutture.

2 | 6 Ombudsman delle banche

L'Ombudsman delle banche svizzere è un ente di informazione e mediazione neutrale e gratuito. Si occupa di reclami concreti da parte di clienti contro una banca con sede in Svizzera. Grazie a questo servizio, i clienti bancari insoddisfatti dispongono di una possibilità rapida e non burocratica per regolare controversie con la propria banca, senza dover intraprendere lunghe e costose procedure di diritto civile.

L'Ombudsman funge anche da ufficio centrale per la ricerca di beni senza notizie. Un bene è considerato senza notizie quando non esiste più un contatto con il cliente e quando nonostante una ricerca attiva da parte della banca non è più possibile stabilire il contatto. L'ASB ha emesso direttive a riguardo (cfr. Direttive relative alla gestione degli averi senza notizie (conti, depositi e cassette di sicurezza presso le banche svizzere).

L'ente Ombudsman delle banche svizzere ha iniziato la sua attività nel 1993 e tratta attualmente circa 1400 casi l'anno. Nella sua funzione, l'Ombudsman è assistito da un team plurilingue composto da giuristi, economisti e specialisti bancari. Soggetto giuridico è la Fondazione Ombudsman delle banche svizzere, fondata a sua volta dall'Associazione Svizzera dei Banchieri. Il Consiglio di fondazione, composto da personalità indipendenti, nomina l'Ombudsman.

L'Ombudsman, che non è un tribunale statale, ha per obiettivo la promozione della discussione tra le parti. Al posto di una sentenza, sottopone alle parti contendenti una soluzione di trattativa. Tale soluzione non è vincolante e le parti possono decidere liberamente se seguire la proposta o intraprendere altri passi come ad esempio adire le vie legali. L'esperienza ha dimostrato che le soluzioni di trattativa dell'Ombudsman sono di regola accettate grazie alla sua competenza in materia.

L'Ombudsman tratta le richieste con discrezione e contatta la banca unicamente con l'accordo del cliente.

3 | **Formazione e perfezionamento professionale nel settore bancario**

3 | **1 Obiettivi dell'Associazione Svizzera dei Banchieri**

In una società basata essenzialmente sul know-how come quella svizzera, la formazione e il perfezionamento professionale rivestono un ruolo centrale in termini sia economici che sociali. Gli investimenti nell'istruzione, se di qualità e operati nella giusta misura, non generano rendimenti elevati e duraturi soltanto per coloro che seguono un percorso didattico mirato e appropriato, ma, tradotti in capitale umano, consentono di incrementare la produttività, la capacità innovativa e quindi la competitività dell'intera economia nazionale. L'efficienza economica di un Paese, il successo imprenditoriale delle aziende e anche la carriera di ogni singolo lavoratore sono influenzati in modo determinante dal modo in cui il sapere viene generato, accumulato, gestito e applicato.

In nessun'altra economia sviluppata l'intero settore basato sul know-how riveste un'importanza così elevata come in Svizzera: non si tratta soltanto del comparto high tech, ma anche di servizi altamente specializzati (banche, assicurazioni, servizi vicini alle aziende come ad es. IT, consulenza e telecomunicazioni). Dal 1990 in Svizzera il settore a elevato know-how ha conosciuto una crescita senza pari rispetto agli altri Paesi dell'OCSE.

In una prospettiva di lungo termine, l'innovazione è il principale motore della produttività e quindi di una crescita sostenibile. Per questo motivo, fondamentali sono l'efficienza del sistema innovativo e, indirettamente, anche la formazione e il perfezionamento professionale. Con quasi 1800 pubblicazioni tecnico-scientifiche per milione di abitanti, gli esperti scientifici svizzeri detengono la leadership mondiale.

L'Associazione Svizzera dei Banchieri (ASB) si impegna a fondo per sostenere e promuovere la formazione e il perfezionamento professionale e la ricerca sui mercati finanziari. A fronte delle dimensioni, della vitalità e dell'eterogeneità del settore, ma anche della libera concorrenza tra i provider di servizi didattici e i ricercatori, l'ASB si astiene dall'intervenire in modo diretto e capillare nel sistema formativo. Tuttavia, in veste di organizzazione del mondo del lavoro, l'ASB agisce in modo mirato sul sistema e su importanti comparti del paesaggio formativo del settore bancario e finanziario. Ecco una panoramica.

3 | **2 Il sistema formativo bancario**

Il sistema formativo bancario parte dalla scuola secondaria di primo livello, iniziando con la formazione commerciale di base o con l'ingresso in banca per titolari di un diploma di maturità (BEM). Il perfezionamento al terzo livello in ambito non-universitario avviene attraverso la Scuola Specializzata Superiore di Banca e Finanza (SSSBF) e la Scuola Universitaria Professionale (SUP) con bachelor of science in economia aziendale con approfondimento Banking e Finance. Questi percorsi didattici di terzo livello trasmettono nozioni bancarie generali e solitamente vengono svolti parallelamente all'attività lavorativa. Le specializzazioni e gli approfondimenti avvengono soprattutto attraverso programmi di certificato (CAS), di diploma (DAS) e di master (MAS), anch'essi da svolgere in parallelo all'attività lavorativa presso scuole universitarie professionali e università.

Strategia

La promozione delle giovani leve è un aspetto importante per garantire la competitività delle banche. La strategia comune delle banche così come formulata dalla commissione per la formazione dell'ASB mira ai seguenti quattro obiettivi:

- tutelare le giovani leve dal punto di vista qualitativo e quantitativo
- creare e sostenere un'offerta formativa che soddisfi standard e criteri qualitativi elevati, uniformi sul territorio nazionale e rilevanti ai fini della pratica
- gestire in modo tempestivo, efficiente ed efficace i percorsi formativi principali garantendone la qualità
- assicurare ai neodiplomati l'accesso a un'offerta completa di perfezionamenti professionali integrativi.

La strategia, che si riflette attivamente soltanto su una piccola parte dell'offerta complessiva disponibile, contribuisce al miglioramento della trasparenza sul mercato e ottimizza quindi l'informazione dei potenziali candidati.

Formazione commerciale di base

La formazione commerciale di base **1** è il principale ciclo formativo bancario e ha una durata di tre anni. La formazione aziendale avviene in banca o presso istituzioni scolastiche seguendo un programma didattico elaborato in conformità alla guida modello per le banche dell'ASB. Il cardine è la formazione on-the-job in banca. Alle scuole professionali lo studente apprende le nozioni commerciali di base, mentre presso il Center for Young Professionals in Banking (CYP) acquisisce le competenze e le capacità settoriali ed extra-aziendali. La formazione commerciale di base presso una banca consente di accedere, senza ulteriori condizioni, all'SSSBF.

La maturità professionale in ambito commerciale offre una formazione scolastica generale approfondita. Solitamente la maturità viene svolta parallelamente alla formazione di base. Può essere assolta al termine di quest'ultima, ma anche su un periodo di un anno e mezzo o due in parallelo all'attività lavorativa, oppure a tempo pieno per un anno. Il certificato di maturità consente di accedere a una scuola universitaria professionale senza dover sostenere l'esame di ammissione.

Ingresso in banca per titolari di un diploma di maturità

Ogni anno presso diversi istituti in Svizzera alcune centinaia di persone svolgono un programma d'introduzione in banca per i titolari di un diploma di maturità (BEM) **2**. Il percorso formativo dura un anno e mezzo a due anni. Gli studenti vengono preparati alla loro attività mediante lo svolgimento di numerosi impieghi pratici in diversi ambiti bancari. La formazione bancaria di base verte principalmente sulla consulenza alla clientela e la vendita. Il BEM rappresenta l'inizio di un percorso in vista di una futura formazione di terzo livello.

Le banche che intendono offrire il programma con il rilascio di un certificato dell'ASB così come gli istituti di formazione che trasmettono competenze settoriali specifiche devono soddisfare gli standard BEM. L'ASB si accerta che tali standard vengano rispettati e sorveglia gli esami, rilasciando il certificato in caso di esito positivo.

Campagna di comunicazione: formazione bancaria di base

Visto l'andamento demografico, nei prossimi anni ci saranno meno giovani ad affacciarsi al mondo del lavoro, pertanto la concorrenza tra le aziende e i settori per aggiudicarsi i migliori allievi sarà agguerritissima. E le banche non potranno stare a guardare. Per questo le banche e l'ASB si stanno impegnando a fondo per conquistare il gruppo target dei neodiplomati della scuola secondaria di primo livello e i maturandi. A inizio 2010, sotto il marchio SwissBanking Future è stata lanciata una campagna di comunicazione per la formazione bancaria di base, con la quale l'ASB offre ai suoi istituti membri il supporto necessario per affrontare

con gli strumenti idonei l'acerrima «lotta per i talenti». La campagna va a integrare le strategie di comunicazione dei singoli istituti, i quali continueranno a reclutare autonomamente i loro candidati.

Perfezionamento professionale in ambito non-universitario

La **Scuola Specializzata Superiore di Banca e Finanza (SSSBF)** **3** che offre un perfezionamento professionale bancario orientato alla pratica e alle attività, è riconosciuta dalla Confederazione dal dicembre 2009. La formazione, da svolgere in parallelo all'attività professionale, dura 3 anni e si conclude con l'ottenimento del diploma federale di «Economista bancario dipl. SSS». La SSSBF si rivolge innanzitutto a coloro che hanno terminato una formazione di base bancaria e intendono seguire un programma di perfezionamento che trasmetta loro nozioni bancarie generali e vicine alla pratica. Il candidato deve possedere le nozioni acquisite nell'ambito di una formazione bancaria e commerciale di base. Il concetto didattico-pedagogico promuove ed esige perlopiù un apprendimento autonomo. Le competenze di metodo e sociali vengono trasmesse integralmente e simultaneamente a quelle tecniche.

Il **bachelor of science in economia aziendale con approfondimento Banking e Finance** **4** prevede una formazione completa presso una scuola universitaria professionale con una quota, possibilmente uniforme, destinata all'approfondimento in ambito bancario del 30% circa. Oltre alle competenze generali in economia aziendale, trasmette anche un know-how approfondito nel settore bancario e finanziario.

L'ASB consiglia ai suoi istituti membri di chiedere ai collaboratori intenzionati a seguire la formazione per l'ottenimento del bachelor of science in economia aziendale con approfondimento Banking e Finance di iscriversi presso le scuole universitarie professionali che soddisfano i criteri definiti dall'ASB. Attualmente tre sono le scuole che figurano nell'elenco di quelle raccomandate dall'ASB: la Hochschule Luzern HSLU-Wirtschaft e il suo Institut für Finanzdienstleistungen IFZ di Zugo, la Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften ZHAW e la sua School of Management nonché la Hochschule für Wirtschaft Zürich, HWZ. In linea di massima, l'ASB è disposta a collaborare con ogni scuola universitaria professionale che soddisfa i requisiti posti.

I neodiplomati che hanno conseguito un bachelor of science in economia aziendale presso una scuola universitaria professionale con approfondimento Banking e Finance e coloro che hanno terminato la SSSBF hanno a disposizione l'intera offerta di programmi di perfezionamento professionale in Banca e Finanza. I titolari di un bachelor in economia aziendale SUP possono aggiuntivo frequentare un master SUP (Business Administration con approfondimento Banking e Finance).

Università

Gli istituti bancari e finanziari appuntano la loro attenzione soprattutto sulle facoltà di scienze economiche e diritto, ma anche sulle scienze esatte (matematica, informatica, ecc.). Innanzitutto occorre conseguire un bachelor, che costituisce il requisito per poter continuare gli studi (master, dottorato). Il bachelor è anche il primo titolo che consente di accedere all'attività professionale. Anche per poter iniziare un master bisogna essere titolari di un bachelor **5**.

Perfezionamenti professionali Banca e Finanza

L'offerta didattica relativa ai post-diplomi **6** è molto ampia e a livello di scuola universitaria professionale comprende soprattutto programmi di certificato (CAS),

di diploma (DAS) e di master (MAS). Anche i corsi di perfezionamento orientati al settore bancario che si tengono al di fuori delle SUP offrono tutta una serie di esami professionali e specialistici nonché certificati di associazioni internazionali (ad es. Chartered Financial Analyst, CFA).


Le banche intendono reclutare, anche in una prospettiva futura, candidati validi provenienti da tutti gli indirizzi e i livelli formativi pertinenti. Per questo offrono allettanti possibilità di formazione e perfezionamento che non presentano soltanto un valore immediato, ma che consentono altresì ai neodiplomati di accedere a ulteriori offerte didattiche, garantendo loro un elevato grado di flessibilità per affrontare la realtà lavorativa.

Swiss Finance Institute


La fondazione Swiss Finance Institute **7** è stata istituita nell'agosto 2005 dalle banche, da SWX, dalla Confederazione e dalle principali università al fine di riunire gli sforzi tesi alla promozione della ricerca e dello studio nel settore bancario e di potenziare ulteriormente l'eccellenza. L'obiettivo è di gettare le basi per preparare i futuri operatori della piazza finanziaria, indispensabili per favorirne lo sviluppo conservando la sua posizione di primo piano. In qualità di Public Private Partnership, Swiss Finance Institute promuove la creazione e l'ampliamento di strutture presso le università svizzere e sostiene progetti di ricerca in ambito bancario e finanziario nonché cattedre ospite. In questo contesto sono stati stipulati contratti di cooperazione con alcune università che prevedono l'istituzione di tre Research Center regionali (Swiss Finance Institute Zürich, Swiss Finance Institute Léman, Swiss Finance Institute Lugano). A livello di ricerca e promozione di progetti è in campo una stretta collaborazione, formalizzata nel quadro di un contratto di cooperazione, con il Centre of Competence in Research «Financial Valuation and Risk Management» (NCCR FINRISK), sostenuto dal Fondo nazionale svizzero. Infine, la fondazione dispone di un proprio programma PhD e offre numerosi programmi e corsi di Executive-Education.

Il sistema formativo bancario: panoramica

Terza livello



Secondo livello



Fonte: ASB

4 | Banche e istituti similari

Sono considerate banche tutti gli intermediari finanziari che sottostanno alla Legge federale sulle banche e le casse di risparmio (LBCR). Ai sensi dell'art. 2a dell'Ordinanza sulle banche, sono considerate banche soggette a notifica tutti gli istituti che si prestano pubblicamente per raccogliere depositi del pubblico. Rientrano inoltre nell'attività bancaria:

- il rifinanziamento in misura rilevante presso banche non legate al gruppo, per finanziare terzi, anch'essi non legati al gruppo
- l'assunzione e l'offerta pubblica sul mercato primario di titoli e diritti valore.

Gli istituti sottoposti alla LBCR devono inoltrare periodicamente alla Banca nazionale svizzera (BNS) una notifica riguardante bilancio, conto economico, fondi propri e liquidità. I rilevamenti della BNS si riferiscono solitamente all'attività dell'impresa bancaria (casa madre), che comprende la sede svizzera nonché le filiali giuridicamente dipendenti ubicate in Svizzera e all'estero. A fine 2008 la statistica sulle banche della BNS comprendeva 327 banche, che in Svizzera occupavano circa 110 000 collaboratori.

Numero di banche e somme di bilancio 2008

	Numero di banche	Somma di bilancio in mld CHF	Quota nella somma di bilancio totale
Banche cantonali	24	389	13%
Grandi banche	2	1885	61%
Banche regionali e casse di risparmio	75	90	3%
Banche Raiffeisen*	1	132	4%
Banche private	14	41	1%
Banche estere	154	355	12%
Altre banche	57	187	6%
Totale	327	3079	100%

* Le Banche Raiffeisen comprendono 367 istituti affiliati.
Fonte: BNS

4 | 1 Gruppi bancari

Il sistema bancario elvetico è fondato sul principio della banca universale, in base al quale tutti gli istituti possono offrire tutti i servizi bancari. Tuttavia, nel corso dei decenni sono andati sviluppandosi gruppi bancari in parte specializzati in segmenti specifici. Gli istituti svizzeri possono essere suddivisi nei gruppi bancari elencati di seguito.

Banche cantonali

Sono ritenuti banche cantonali gli istituti con fondamento giuridico ancorato nella legge cantonale e una partecipazione del Cantone superiore a un terzo del capitale e dei diritti di voto. Con la revisione della Legge sulle banche del 1° ottobre 1999 la garanzia dello Stato è divenuta caratteristica costitutiva. Il Canton Berna prevede, quale unico Cantone, la soppressione graduale della garanzia dello Stato entro il 2012. Le altre banche cantonali continuano a beneficiare di una garanzia dello Stato illimitata, ad eccezione di Banque Cantonale Vaudoise e Banque Cantonale de Genève, che già prima della revisione della Legge sulle banche non disponevano di alcuna garanzia statale oppure soltanto in misura limitata.

Le banche cantonali possono essere istituite nella forma di ente di diritto pubblico oppure di società anonima. 16 delle 24 banche cantonali sono istituti di diritto pubblico dotate di una personalità giuridica propria. 6 istituti sono società anonime a forma mista oppure operano sulla base di una legge speciale: Banque Cantonale Vaudoise, Zuger Kantonalbank, Banque Cantonale du Jura, Banque Cantonale du Valais, St. Galler Kantonalbank e Banque Cantonale de Genève. Berner e Luzerner Kantonalbank hanno lo statuto di società anonima di diritto privato.

A fine 2009 le somme di bilancio delle banche cantonali variavano tra i CHF 2 miliardi e i CHF 117 miliardi. Gli istituti più piccoli si concentrano prevalentemente sulle attività ipotecarie e di risparmio, mentre quelli più grandi offrono un'ampia gamma di servizi e si profilano come classiche banche universali. Tutte le 24 banche cantonali sono riunite nell'Unione delle Banche Cantonali Svizzere (UBCS).

Grandi banche

Il gruppo delle grandi banche si compone di due istituti: UBS SA e Credit Suisse Group. Una caratteristica importante è il loro spiccato orientamento globale e la fitta rete di rapporti internazionali. Entrambe le grandi banche sono rappresentate in oltre 50 Paesi e sono presenti su tutte le principali piazze finanziarie del mondo con una rete di succursali e affiliate. UBS ha oltre 65 000 collaboratori, di cui il 37 % in America, il 37 % in Svizzera, il 16 % in Europa e il 10 % nell'area Asia/Pacifico. Credit Suisse Group dispone di un organico di circa 47 000 unità, di cui oltre la metà all'estero. In qualità di banche universali, i grandi istituti sono presenti sull'intero territorio svizzero con una nutrita rete di filiali.

In linea di massima, le grandi banche offrono tutte le attività, in particolare l'investment banking (transazioni sul mercato dei capitali, negoziazione titoli, operazioni sul mercato monetario, financial engineering, prestito titoli, operazioni aziendali di fusione e acquisizione e relativa consulenza).

Banche regionali e casse di risparmio

L'attività delle banche regionali e delle casse di risparmio è simile a quella delle banche cantonali più piccole e si concentra innanzitutto sulle operazioni ipotecarie e di risparmio. I passivi sono costituiti prevalentemente da impegni nei confronti della clientela a titolo di risparmio e investimento, mentre gli attivi sono rappresentati, per oltre tre quarti, dai crediti ipotecari.

A fine 2008, 46 delle 75 banche regionali e casse di risparmio erano affiliate al Gruppo RBA. Le banche RBA sono istituti autonomi che attraverso RBA-Holding ottimizzano la struttura dei costi, promuovono la professionalità e possono contare su una rete comune di sicurezza e solidarietà.

Al Gruppo RBA sono affiliati il Gruppo Valiant e il Gruppo Clientis. Le circa 20 banche Clientis costituiscono, unitamente al loro centro comune di competenza e servizi – Clientis AG – un gruppo contrattuale che definisce assieme le attività, ossia il rifinanziamento comune, l'elaborazione a livello di gruppo, la gestione uniforme del marchio e la distribuzione decentralizzata.

Le banche regionali restanti, circa 30, tra cui quattro dei cinque maggiori istituti locali svizzeri, non hanno aderito a RBA-Holding. Alcune di loro sono nel frattempo state rilevate da gruppi finanziari che le gestiscono come unità operative

indipendenti. Tra queste figura la maggior banca regionale della Svizzera – Neue Aargauer Bank – affiliata di Credit Suisse Group nonché il terzo istituto in ordine di grandezza – Baloise Bank SoBa – affiliata di Baloise-Holding.

Banche Raiffeisen

Le Banche Raiffeisen, l'unico gruppo bancario a struttura cooperativa, sono riunite nella cooperativa «Raiffeisen Svizzera». A fine 2009, il Gruppo Raiffeisen contava 350 banche indipendenti, fortemente ancorate a livello locale e strutturate in forma di cooperativa, con una tradizione ultracentenaria. Il Gruppo collabora con Helvetia Assicurazioni per le questioni previdenziali e assicurative, con la Banca Vontobel per i servizi di negoziazione e investimento e con il Gruppo Aduno per le operazioni di finanziamento di beni di consumo.

Raiffeisen Svizzera è responsabile per la conduzione strategica, la gestione del rischio, l'osservanza dei requisiti in materia di liquidità e fondi propri nonché per il rifinanziamento dell'intero Gruppo. Inoltre, Raiffeisen Svizzera coordina le attività del Gruppo, crea le condizioni quadro per l'attività operativa delle sue banche locali e svolge funzioni di consulenza e supporto. Raiffeisen Svizzera si occupa anche delle funzioni di tesoreria, negoziazione e transazione (banca centrale). Grazie a questo sostegno, le Banche Raiffeisen locali possono concentrarsi sulle loro competenze chiave, ovvero consulenza e vendita di servizi bancari alla clientela. Le Banche Raiffeisen non sono attive all'estero e si concentrano prettamente sulle operazioni su interessi.

Banchieri privati

Le 14 banche private sono tra gli istituti di maggior tradizione in Svizzera: gran parte di esse, infatti, sono state fondate nel 18° secolo. I banchieri privati operano prevalentemente nella gestione patrimoniale e nelle operazioni bancarie ad essa collegate (emissioni, fidejussioni, negoziazione titoli). Per loro le operazioni su interessi hanno un ruolo quasi del tutto trascurabile.

I banchieri privati operano come società individuali, in nome collettivo o in accomandita e rispondono pertanto con il loro patrimonio personale. Se non si prestano per la raccolta pubblica di depositi di terzi, possono rinunciare a effettuare le attribuzioni al fondo di riserva previste dalla legge e sono esonerate dall'obbligo di pubblicazione dei conti annuali. Soggiacciono per contro a tutti gli altri requisiti imposti dalla Legge sulle banche, in particolare a quelli relativi al capitale proprio. Dal 1934 le banche private sono riunite nell'Associazione dei banchieri privati svizzeri (ABPS).

Banche estere

Le circa 120 banche a controllo estero sono istituti bancari indipendenti, costituiti secondo il diritto svizzero, e operano perlopiù nella gestione patrimoniale con clientela privata straniera e nei fondi d'investimento. Inoltre, alcuni istituti detengono la leadership mondiale nei finanziamenti commerciali. Le quasi 30 filiali di banche estere sono attive soprattutto nelle operazioni sul mercato dei capitali. Non si tratta di unità giuridicamente indipendenti, in quanto per le questioni societarie e giuridiche sottostanno alla casa madre all'estero.

Dal 1972 tutte le banche e filiali a controllo estero sono riunite nell'Associazione delle banche estere in Svizzera (ABES). La maggior parte degli istituti esteri in Svizzera proviene dall'Europa.

Altre banche

Questo gruppo bancario comprende istituti di varia natura: banche operanti in borsa e banche di valori mobiliari, istituti specializzati nella gestione patrimoniale e istituti per piccoli crediti, operazioni rateali e finanziamenti al consumo. Nel gruppo delle banche operanti in borsa figurano ad es. Julius Bär, Clariden Leu e Bank Sarasin. Si tratta di società anonime di diritto privato che si concentrano principalmente sulla gestione patrimoniale della clientela svizzera ed estera. Le banche operanti in borsa rappresentano i propri interessi comuni nell'Associazione di banche svizzere commerciali e di gestione (BCG).

4 | 2 Intermediari finanziari senza status bancario

Oltre alle banche e ai loro istituti comuni, sulla piazza finanziaria svizzera sono presenti anche altri intermediari finanziari sotto forma di non banche. Il gruppo di queste non banche o istituti parabancari è composto da circa oltre 6000 aziende di piccole e piccolissime dimensioni, che però contribuiscono in misura sostanziale alla creazione di valore nel settore dei servizi finanziari.

In base al diritto di vigilanza a cui soggiacciono gli istituti parabancari, questo gruppo eterogeneo può essere suddiviso in intermediari finanziari assoggettati a una vigilanza federale specifica e intermediari finanziari sottoposti unicamente alla Legge sul riciclaggio di denaro. Tra gli intermediari finanziari assoggettati a una vigilanza federale specifica rientrano segnatamente le direzioni dei fondi d'investimento di diritto svizzero (Legge sui fondi d'investimento), le compagnie di assicurazione sulla vita (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori) e i commercianti di valori mobiliari (Legge sulle borse). Tra coloro che sottostanno unicamente alla Legge sul riciclaggio di denaro (LRD) troviamo tutte le persone che per professione ricevono, custodiscono o aiutano a investire o trasferire valori patrimoniali di terzi (ad es. gestori patrimoniali, broker, uffici di cambio, avvocati e società di gestione di carte di credito). Qui di seguito sono illustrate due tipologie di intermediari finanziari senza status bancario.

Gestori patrimoniali indipendenti

Il settore degli istituti parabancari è costituito in gran parte da gestori patrimoniali indipendenti, molti dei quali riuniti nell'Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni (ASG), che conta oltre 1000 membri.

In generale, un gestore patrimoniale amministra il patrimonio dei suoi clienti e offre consulenza in questioni monetarie e patrimoniali. Il gestore patrimoniale agisce, per mezzo di una procura, a nome e per conto del cliente, il quale però non è direttamente coinvolto né nella definizione delle decisioni concrete d'investimento né nella loro attuazione. Il patrimonio del cliente è depositato su un conto presso una banca depositaria. La gestione patrimoniale indipendente si contraddistingue inoltre per il fatto che il gestore amministra il patrimonio del cliente a propria discrezione, senza quindi influssi esterni. Ciò significa che gode della piena libertà nella scelta dei prodotti d'investimento.

Un gestore patrimoniale indipendente può attuare una gestione classica oppure specializzarsi in categorie o prodotti specifici. Molti di questi specialisti assistono i propri clienti in tutte le questioni patrimoniali, offrendo anche servizi supplementari come ad esempio consulenza in materia fiscale.

I gestori patrimoniali indipendenti devono disporre di un'autorizzazione ai sensi della Legge sul riciclaggio di denaro e aderire a un'organizzazione di autodisciplina riconosciuta. Per il resto, rispetto alle banche e ai commercianti di valori mobiliari sono semplicemente meno regolamentati, il che apre la porta ad arbitraggi normativi all'interno dello stesso settore, comportando così distorsioni concorrenziali ingiustificate. Per scongiurare, tra gli altri, rischi di reputazione per la piazza finanziaria elvetica, è importante innalzare il livello di regolamentazione per i gestori patrimoniali indipendenti e allinearli così agli altri istituti. Un potenziamento in tal senso dovrebbe essere svolto dalla FINMA e non dalle banche.

PostFinance

Un altro importante intermediario finanziario senza status bancario è PostFinance, unità operativa della Posta svizzera e parte di un ente autonomo della Confederazione. L'attività si concentra soprattutto sulle operazioni di pagamento nazionali e internazionali, anche se gli investimenti, la previdenza e il finanziamento stanno acquisendo sempre maggiore importanza. PostFinance vende ad esempio servizi finanziari selezionati, come fondi e assicurazioni. Inoltre collabora con le banche in veste di partner esterno. Assieme a Valiant Bank e Münchner Hypothekbank offre alla sua clientela strumenti per finanziare la proprietà abitativa. Nel settore dei fondi PostFinance si avvale della collaborazione di UBS quale banca depositaria.

L'attività della Posta e di PostFinance è retta dalla Legge federale sulla posta e dalla relativa ordinanza. L'ordinanza conferisce alla Posta la possibilità di offrire, per conto di terzi, servizi e prodotti che possono essere venduti attraverso l'infrastruttura della Posta. Pertanto, PostFinance può offrire in modo autonomo soltanto servizi finanziari che non necessitano dell'autorizzazione da parte dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, ricorrendo invece alla collaborazione con banche e assicurazioni per i servizi che richiedono tale autorizzazione. Ai sensi dell'art. 1 LBCR e dell'art. 3a cpv. 1 OBCR PostFinance e la Posta quale ente di diritto pubblico possono, in via eccezionale, accettare depositi del pubblico per i quali sarebbe necessaria un'autorizzazione.

5 | Gestione patrimoniale

La gestione patrimoniale è una delle colonne portanti della piazza finanziaria svizzera. Grazie alla tradizione plurisecolare del settore bancario elvetico, questo ramo di attività vanta un know-how specialistico di elevato profilo che ha contribuito non da ultimo a rafforzare la fiducia nell'intera piazza finanziaria del Paese, permettendole di conquistare una posizione di primo piano. Oggi come oggi la maggior parte delle banche in Svizzera offre servizi di gestione patrimoniale per la clientela privata (private banking).

Le attività di gestione patrimoniale destinate ai cittadini svizzeri e stranieri forniscono un apporto significativo alla produzione economica elvetica, generando circa la metà del valore aggiunto delle banche svizzere; nel 2008 il contributo è stato di CHF 18,2 miliardi, pari al 3,3 % del prodotto interno lordo.

5 | 1 Definizione di gestione patrimoniale

In generale la gestione patrimoniale è un servizio finanziario che presenta un grado di personalizzazione e una complessità variabili e che viene erogato alla clientela privata, aziendale e istituzionale facoltosa. Nella gestione patrimoniale privata (private banking) la clientela è solitamente suddivisa in segmenti a seconda della consistenza del patrimonio. Il segmento della clientela con un elevato potenziale economico e finanziario (i cosiddetti «High Net Worth Individuals» o HNWI) comprende persone fisiche con un patrimonio superiore a CHF 1 milione. Nel calcolo è considerata anche la proprietà abitativa primaria (cfr. tabella).

Segmenti tipici nelle operazioni con la clientela privata (in CHF)

fino a 250 000–500 000	250 000–500 000 fino a 1–2 milioni	1–2 fino a 50 milioni	50 milioni e oltre
«Mass Affluent»	«Core Affluent»	«High Net Worth»	«Ultra High Net Worth»

Fonte: ASB

La gestione patrimoniale istituzionale (asset management istituzionale) è destinata invece agli investitori professionali, come ad esempio assicurazioni, casse pensioni, fondi d'investimento, fondazioni, banche, commercianti di valori mobiliari, enti di diritto pubblico, aziende industriali e altre società di diritto privato. In caso di necessità a queste ultime vengono forniti anche servizi speciali, come la gestione della liquidità.

All'interno delle attività di gestione patrimoniale occorre distinguere tra gestori patrimoniali e consulenti di investimento. Conferendo un mandato di gestione patrimoniale (ossia una procura di gestione patrimoniale) il cliente autorizza il gestore (procuratore) o la banca a svolgere tutte le pratiche abituali necessarie ai fini della gestione. I consulenti di investimento, invece, si limitano a offrire consulenza, senza partecipare attivamente all'effettiva gestione del patrimonio. Il cliente amministra da solo il suo portafoglio e decide autonomamente, con l'aiuto del suo consulente, in merito all'allocazione patrimoniale. La banca depositaria è responsabile della cosiddetta amministrazione di deposito o di titoli, ossia dell'accredito di interessi, dividendi e rimborsi di capitale, dello svolgimento delle operazioni amministrative (ad es. aumenti di capitale, split, cambiamenti di nome) nonché dell'esecuzione di operazioni su titoli e divise.

Sebbene in questo capitolo il procuratore sia equiparato alla banca, nella consulenza alla clientela e nella fornitura tecnica di servizi di gestione patrimoniale entrano in azione anche società fiduciarie, avvocati, gestori patrimoniali indipendenti e imprese di assicurazione. Stando ai dati pubblicati dall'Associazione Svizzera d'Assicurazioni, nel 2008 in Svizzera gli investimenti di capitale degli assicuratori vita, cose e dei riassicuratori sono stati pari a CHF 580 miliardi. Una parte consistente di questi investimenti è depositata o custodita da banche che operano in veste di intermediari. Lo stesso dicasi per i gestori patrimoniali indipendenti, i quali amministrano, nell'ambito di una procura, il patrimonio che i loro clienti lasciano in deposito presso una banca.

5 | 2 Patrimoni gestiti in Svizzera

La definizione del termine «patrimoni gestiti» o «assets under management» (AUM) non è omogenea. Secondo l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) la massa patrimoniale gestita comprende tutti i valori di investimento per i quali vengono forniti servizi di consulenza in materia di investimento e/o gestione patrimoniale. Nei patrimoni gestiti rientrano pertanto: portafogli titoli in deposito, investimenti fiduciari, impegni nei confronti della clientela a titolo di risparmio e investimento e impegni nei confronti della clientela a termine.

A fine 2008 il volume complessivo dei patrimoni in gestione presso le banche in Svizzera si attestava a CHF 5400 miliardi, che suddiviso in base alle posizioni succitate si presenta come segue:

- A fine 2008 il portafoglio titoli valutato al prezzo di mercato ammontava a CHF 4012 miliardi, dei quali circa il 60 % attribuibili alla clientela istituzionale, il 30 % alla clientela privata e il 10 % alle aziende. I depositi della clientela estera costituivano il 56 % e quelli della clientela svizzera il 44 %.
- A fine 2008 gli investimenti fiduciari si collocavano a quota CHF 382 miliardi. Questi investimenti, denominati perlopiù in USD o EUR, che le banche effettuano a proprio nome ma per conto e a rischio dell'investitore (fiduciario), sono richiesti soprattutto da clienti stranieri (l'82 % degli investimenti fiduciari dichiarati).
- Le due posizioni di bilancio impegni nei confronti della clientela a titolo di risparmio e investimento e depositi a termine (impegni nei confronti della clientela a termine) a fine 2008 hanno totalizzato rispettivamente CHF 358 miliardi e 656 miliardi. Nei depositi dei clienti a titolo di risparmio e investimento rientrano, tra le altre, le posizioni conti di libero passaggio (2° pilastro) e fondi della previdenza vincolata (3° pilastro). Per quanto riguarda i depositi a termine, circa i due terzi provengono dalla clientela estera.

Patrimoni gestiti in Svizzera

(in mld CHF) in %




Le cifre sono state arrotondate
 Fonti: calcoli ASB, BNS

I dati relativi a depositi titoli e investimenti fiduciari raccolti a fini statistici comprendono le filiali delle banche in Svizzera, ma non le succursali estere. Le cifre consolidate rappresentano quindi la piazza bancaria svizzera. Questo non vale tuttavia per i depositi dei clienti esposti a bilancio, in cui figurano anche le succursali ubicate all'estero. Questa differenza non è comunque considerata nel calcolo.

5 | 3 Gestione patrimoniale nel mondo

La gestione patrimoniale dispone ancora di un enorme potenziale, in quanto stando a uno studio effettuato dalla società di consulenza Oliver Wyman, soltanto il 50% del patrimonio HNWI è gestito in forma professionale. Nel 2008 Boston Consulting Group ha stimato a USD 92 400 miliardi il volume patrimoniale globale (clientela istituzionale e privata), in flessione di oltre USD 17 000 miliardi rispetto all'anno precedente, soprattutto a causa del crollo delle quotazioni.


Evoluzione globale del patrimonio



Un calo che non ha risparmiato il patrimonio della clientela privata facoltosa (HNWI), che a fine 2008 si attestava soltanto a quota USD 32 800 miliardi – a fronte del picco massimo di USD 40 700 miliardi nel 2007. Stando alle stime di Merrill Lynch e Capgemini, nei prossimi anni il patrimonio di questi HNWI salirà mediamente dell'8,1% p.a. per raggiungere nel 2013 circa USD 48 500 miliardi.

Sempre in base allo stesso studio di Merrill Lynch/Capgemini, nel 2008 gli HNWI erano 8,6 milioni (2007: 10,1 milioni, ossia -15% circa). Il Nordamerica vanta il maggior numero di HNWI (2,7 milioni), seguito dall'Europa (2,6 milioni). Il numero di HNWI è regredito soprattutto nell'area Asia/Pacifico (-22,3%) e in Nordamerica (-22,8%). Per contro, la diminuzione minore è stata registrata in America Latina (6%). I Paesi emergenti Cina e Brasile continuano a evidenziare un grande potenziale, tanto che la Cina ha superato la Gran Bretagna collocandosi al quarto posto nella classifica dei Paesi con il maggior numero di milionari. La Russia ha risentito maggiormente della crisi finanziaria e nel 2008 ha perso più della media in termini patrimoniali.


Evoluzione del patrimonio degli HNWI



Nel 2008 è stato penalizzato anche il mercato della gestione patrimoniale istituzionale, il cui volume mondiale è stato stimato da Boston Consulting Group a circa USD 48 600 miliardi (-18 % rispetto all'anno precedente). Uno studio di Towers Watson rivela che la quota detenuta dalle casse pensioni nell'intera gestione patrimoniale istituzionale ammonta a USD 20 000 miliardi.

Le banche svizzere si collocano tra i maggiori gestori patrimoniali e secondo Boston Consulting Group, con una quota di mercato di quasi un terzo (28 %), sono leader mondiali nel campo delle operazioni private transfrontaliere (segmento off-shore).

Quote di mercato nel private banking transfrontaliero (2008)



5 | 4 Prodotti e servizi

Nella gestione patrimoniale, l'offerta di prodotti e servizi è data dalla segmentazione della clientela. Solitamente il processo di investimento si articola come segue: analisi della situazione finanziaria del cliente, definizione della strategia, allocazione del patrimonio e monitoraggio del portafoglio. Per la clientela privata, normalmente la consulenza di investimento e la gestione di portafoglio si estendono, a seconda della situazione patrimoniale e finanziaria specifica, anche a servizi di pianificazione finanziaria e successoria, previdenza privata e professionale e gestione patrimoniale specializzata (ad es. per immobili). Per la clientela istituzionale, oltre a mandati e servizi di gestione patrimoniali mirati, l'«asset management» comprende anche prodotti di supporto e consulenza come ad es. la gestione del bilancio (asset & liability management).

Dopo un temporaneo arresto della domanda, causato dalla crisi finanziaria, i prodotti strutturati hanno nuovamente suscitato l'interesse della clientela. Tuttavia la tendenza va verso la creazione di prodotti più trasparenti e quindi più comprensibili. Grande attenzione desta anche la possibilità per i clienti di allestire prodotti strutturati in maniera autonoma: in questo caso le piattaforme elettroniche consentono agli interessati di creare prodotti in linea con le loro esigenze.

Anche l'arrivo e il successo riscosso dalle strategie di gestione passive, basate sulla riproduzione di indici, hanno dato una svolta alle preferenze di investitori privati e istituzionali. Con il lancio, avvenuto alcuni anni fa, di fondi indicizzati negoziati in borsa (exchange traded fund, ETF) è ora possibile gestire in modo più flessibile questo genere di investimenti. Inoltre, l'indicizzazione consente di realizzare un rendimento conforme al mercato a prezzi più bassi, giacché il portafoglio deve essere sottoposto soltanto a riposizionamenti limitati e i costi dell'analisi finanziaria sono inferiori.

5 | 5 Modelli operativi

La Svizzera vanta la tradizione di gestione patrimoniale più radicata, merito anche del contesto politico e monetario favorevole e di un personale altamente qualificato che dispone degli strumenti migliori per affrontare la crescente specializzazione della professione. Le banche elvetiche non si affidano a un unico modello operativo e in Svizzera il paesaggio bancario è decisamente variegato, come dimostra la convivenza sul territorio di pochi provider finanziari globali e un elevato numero di operatori di nicchia. Di conseguenza anche i modelli operativi con cui gli istituti cercano di sviluppare ulteriormente la propria attività (provenienza e modalità di realizzazione del fatturato, strategia degli utili, ecc.) mostrano differenze sostanziali, dettate soprattutto dalle dimensioni delle società interessate. Il cosiddetto modello operativo integrato (banca universale) solitamente è applicato soltanto ai grandi istituti, che coprono tutti gli ambiti del settore bancario, dal retail banking alle operazioni con la clientela aziendale passando per la gestione patrimoniale.

Le banche di piccole dimensioni, invece, applicano un modello operativo basato su una specializzazione o una strategia di nicchia, la quale comporta una focalizzazione sulle competenze chiave e l'outsourcing delle attività che non devono necessariamente essere svolte all'interno (ad es. research o servizi IT). Interessante è l'emergere di un nuovo modello operativo riguardante le banche che si collocano tra gli operatori di nicchia e i provider finanziari globali. Sul mercato operano quindi non due ma tre attori, gli operatori di nicchia, i provider globali e gli offerenti di media grandezza, che si sono affermati già da alcuni anni.

I provider generalmente prediligono l'offerta onshore, ossia in loco, una tendenza che si osserva ad esempio nell'Asia emergente. Tuttavia, anche le operazioni transfrontaliere mantengono la loro importanza. In questo ambito svolgono un ruolo decisivo la situazione politica e monetaria, come la sicurezza monetaria e la stabilità politica.

Il settore della gestione patrimoniale è in un continuo processo di trasformazione che coinvolge anche la piazza finanziaria svizzera. Nel comparto istituzionale si intensifica la concorrenza, giacché gli investitori esprimono esigenze via via maggiori in termini di rendimento e si dimostrano pronti a ritirare il capitale se non si sentono soddisfatti. Nel comparto si osserva quindi una pressione sui margini dei gestori patrimoniali. Inoltre, il fatto che gli investitori privati dispongano di sempre migliori nozioni tecniche fa sì che impongano requisiti sempre più elevati al settore della gestione patrimoniale.

Considerato che, oltre alla Svizzera, anche tutte le altre principali piazze finanziarie hanno sottoscritto l'art. 26 del modello di Convenzione dell'OCSE relativo alla doppia imposizione (cfr. punto 9.2), la piazza finanziaria elvetica non dovrebbe temere ripercussioni gravemente negative. L'equiparazione delle condizioni concorrenziali favorirà il contesto elvetico in quanto fattori di successo come la stabilità del franco acquisteranno importanza. In futuro assisteremo all'imposizione del modello di gestione di patrimoni fiscalmente conformi.

6 | Il retail banking in Svizzera

6 | 1 Che cosa si intende per retail banking?

Con il termine retail banking si indicano generalmente tutte le operazioni bancarie compiute con una vasta clientela, comprendenti soprattutto servizi di base. Caratterizzato da una gamma di prodotti standard e facilmente comprensibili, il retail banking si rivolge a persone con un patrimonio netto non superiore a un tetto massimo che, a seconda della banca, può andare da CHF 250 000 a CHF 1 milione. Tra le prestazioni fornite vi sono la tenuta dei conti, il traffico dei pagamenti, la distribuzione delle carte di credito, l'offerta di prodotti di investimento semplici e le operazioni ipotecarie e creditizie. Fatta eccezione per gli istituti bancari specializzati esclusivamente nel private banking e nell'investment banking, tutte le banche operanti in Svizzera propongono servizi retail. Il retail banking viene gestito attraverso vari canali, ad esempio tramite le filiali, la rete di sportelli automatici, l'e-banking e il telefono.

In confronto ad altri segmenti come il private banking o il corporate banking, il volume delle singole operazioni del retail banking è relativamente modesto; per contro il numero di operazioni è molto elevato. Per questo motivo i prodotti e i servizi sono altamente standardizzati e le soluzioni non personalizzate. Le operazioni sui tassi di interesse sono tradizionalmente la principale fonte di introiti di una banca retail e rappresentano la parte preponderante del volume delle transazioni eseguite. Il retail banking assolve una funzione basilare per l'instaurazione di una relazione di lunga durata con i clienti e spesso serve come passepartout per il cross selling di affari e per l'offerta di prestazioni più complesse.

6 | 2 Rilevanza economica

In Svizzera il retail banking riveste un ruolo particolarmente importante. Numerose banche e gruppi bancari svolgono o concentrano la propria attività in questo comparto. Gran parte delle banche cantonali opera nel retail banking come ambito di azione classico, ricavando circa la metà dei proventi delle cosiddette operazioni sui tassi di interesse. Le Banche Raiffeisen e le banche regionali fondano addirittura l'intera creazione di valore quasi esclusivamente su questo settore. Ma anche le grandi banche sono presenti in modo massiccio nel retail banking svizzero.

Complessivamente nel 2008 la creazione di valore lordo del settore bancario è stata pari al 7,6 % dell'intera performance economica svizzera, di cui ben il 2,8 %, ossia CHF 15 miliardi, generato solo dal retail banking. Una quota che raggiunge circa il 36 % se rapportata alla creazione di valore del bancario. Nell'intero settore lavorano 136 000 persone (dato alla fine del 2008), oltre 60 000 delle quali nel retail banking.

6 | 3 Prodotti tipici del retail banking

Conto di risparmio e conto privato

Il conto di risparmio è destinato in primo luogo al risparmio; i prelievi mensili sono quindi limitati a massimali consentiti e le prestazioni disponibili sono circoscritte. In contropartita, la remunerazione è più alta rispetto agli altri conti. Il conto privato, invece, serve innanzitutto al traffico dei pagamenti o all'accredito dei versamenti relativi agli stipendi e alle rendite. Dato che le possibilità di prelievo sono maggiori, il tasso di interesse risulta più contenuto. Da gennaio 2010 i redditi da interessi maturati sui conti di risparmio e privati sono esenti dall'imposta preventiva fino a CHF 200.

Un aspetto fondamentale dei conti di risparmio e privati è costituito dal privilegio nel fallimento. Nel caso di bancarotta, ai depositi è riservato un trattamento privilegiato fino a un massimo di CHF 100 000 per ogni cliente. Qualora un istituto bancario non disponga di sufficienti liquidità, subentra la garanzia dei depositi prestata dall'associazione Garanzia dei depositi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari svizzeri (vedi anche capitolo 8).

Crediti al consumo e ipoteche

Il credito al consumo (credito privato o piccolo credito) è un prestito non coperto da garanzie (ad es. valori patrimoniali) concesso a persone private per scopi non commerciali. In confronto ad altre forme di credito i tassi di interesse sono alti a causa dei rischi elevati che comporta per la banca. Di norma il credito al consumo deve essere rimborsato entro un periodo di 12 a 60 mesi.

In base alle stime dell'Associazione per la gestione di una centrale di informazioni di credito (Verein zur Führung einer Zentralstelle für Konsuminformationen, ZEK) il volume dei crediti al consumo non ancora rimborsati in Svizzera ammontava a fine 2008 a circa CHF 7,9 miliardi, pari a un indebitamento pro capite di circa CHF 1000, un livello che nel confronto internazionale risulta relativamente basso.

L'ipoteca è un prestito a lungo termine coperto da un diritto di pegno immobiliare. Prima della concessione l'erogatore del prestito esamina sia il valore dell'oggetto immobiliare fornito in pegno sia il grado di solvibilità del beneficiario. Secondo la regola generalmente seguita, il beneficiario deve disporre di almeno il 20% di fondi propri. In Svizzera vi sono fondamentalmente tre tipi di ipoteche: a tasso fisso, a tasso variabile e del mercato monetario (Libor).

- Nell'ipoteca a tasso fisso la durata e il tasso di interesse vengono fissati al momento della stipulazione del contratto. Normalmente il prestito viene acceso per un periodo che varia da un anno a dieci anni, nella maggior parte dei casi ha una durata media di quattro a sei anni.
- Nell'ipoteca a tasso variabile il tasso di interesse viene adeguato in funzione del tasso sul mercato dei capitali. Si tratta quindi di una forma ipotecaria conveniente in fasi di tassi in discesa. In genere non ha una durata prestabilita e prevede un termine di disdetta di sei mesi.
- Nell'ipoteca del mercato monetario, detta anche ipoteca Libor, il tasso di interesse si orienta al tasso del mercato monetario Libor, a cui si aggiunge una maggiorazione individuale che dipende dal grado di solvibilità del beneficiario. L'ipoteca del mercato monetario ha una durata fissa che di solito è di uno, tre, sei o dodici mesi. Il tasso di interesse viene allineato periodicamente ai livelli di mercato, può quindi subire forti oscillazioni. Per tutelarsi da rialzi marcati è possibile definire un tetto massimo del tasso di interesse (cap).

Le statistiche della Banca nazionale svizzera indicavano alla fine del 2008 un volume complessivo di tutti i prestiti ipotecari erogati sul mercato interno da banche svizzere a CHF 689 miliardi, con una netta preponderanza di ipoteche a tasso fisso. In media ogni abitante contrae un debito ipotecario pari a circa CHF 89 000, un carico tra i più elevati al mondo. I prestiti ipotecari sono aumentati progressivamente nel periodo dal 2000 al 2008 di circa il 4% con una ricaduta positiva sulla crescita anche dell'edilizia e dell'intero indotto.

Prodotti di investimento

Nel retail banking i clienti privati possono scegliere all'interno di una vasta gamma di prodotti di investimento. Tra questi vi sono:

- Fondi di investimento, allocazioni in valori patrimoniali di vario genere, basate sul principio della diversificazione dei rischi, da parte di una comunità di tanti singoli investitori.
- Conti fondi, finalizzati alla gestione e alla custodia delle quote di fondi, senza durata prestabilita e senza obbligo di versamento di importi fissi.
- Depositi a termine e investimenti fiduciari, che prevedono il conferimento da parte del cliente di una determinata somma alla banca con la contestuale fissazione del tasso di interesse e della durata; i depositi a termine richiedono un apporto minimo (di solito CHF 100 000) e una durata compresa tra uno e dodici mesi; la differenza sostanziale tra le due forme di investimento consiste nel fatto che nei depositi a termine la banca svizzera assume la posizione di debitrice, mentre negli investimenti fiduciari si limita a collocare il denaro in investimenti esenti dall'imposta preventiva presso istituti bancari esteri.
- Obbligazioni, impegni di debito incorporati in titoli con tasso di interesse fisso, variabile, saltuario o anche privi di cedola (zero coupon); tranne rare eccezioni le obbligazioni hanno una scadenza fissa a medio e a lungo termine.
- Obbligazioni di cassa, impegni di debito a breve e a medio termine con scadenza a uno – dieci anni; rispetto alle obbligazioni classiche, le obbligazioni di cassa sono emesse dalle banche continuamente, non a date precise, e non prevedono quindi un periodo di sottoscrizione.

Traffico dei pagamenti

Per traffico dei pagamenti si intendono tutti i trasferimenti di mezzi di pagamento tra soggetti economici. Uno dei compiti principali delle banche è quello di agevolare lo svolgimento di tali operazioni. La maggior parte degli istituti bancari offre nel retail banking i seguenti prodotti:

- carte di credito e di debito, per il regolamento delle spese correnti
- ordini di pagamento (ordini di bonifico), per eseguire da casa, mediante invio postale, e-banking o Paynet, le operazioni di versamento e di giroconto
- ordini di pagamento all'estero (SWIFT), per singoli regolamenti oltre frontiera di fatture in franchi svizzeri o in valute estere
- ordini permanenti, per effettuare pagamenti ricorrenti aventi un importo costante
- sistema di addebitamento diretto (LSV), per pagamenti ricorrenti aventi un importo variabile.

Previdenza per la vecchiaia

La maggior parte delle banche propone un ventaglio di prodotti previdenziali standard che godono di agevolazioni o esenzioni fiscali. I prodotti specifici di questo comparto sono:

- Risparmio fiscale, sotto forma di conto di risparmio nell'ambito della previdenza vincolata, pilastro 3a, con privilegi fiscali. I versamenti annui possono essere detratti dal reddito imponibile fino a un massimale predefinito (2010: CHF 6566 per contribuente che esercita un'attività lucrativa dipendente). In genere i conti di previdenza sono bloccati.

- Conti di libero passaggio del 2° pilastro che servono al deposito temporaneo degli averi della cassa pensione in conformità a quanto sancito dalla Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).

Sia il risparmio previdenziale che i conti di libero passaggio possono essere combinati con un fondo di investimento, in modo da approfittare dell'andamento dei mercati finanziari, a condizione però di accollarsi anche i rischi connessi.

6 | 4 Prospettive nel retail banking

Il retail banking svizzero è un mercato ormai saturo che presenta opportunità di espansione relativamente limitate e un'aspra concorrenza. Un aumento dei redditi è possibile solo attraverso una dilatazione dei volumi o una riduzione dei costi. Per continuare a consolidare la profittabilità occorre intensificare ulteriormente gli sforzi volti a ottimizzare i processi e a incrementare l'efficienza operativa. Uno studio condotto dall'istituto Banking & Finance della Zürcher Hochschule Winterthur (Scuola universitaria professionale di Zurigo a Winterthur) mostra un trend sempre più evidente verso una segmentazione della catena di creazione di valore e una esternalizzazione (outsourcing) di singoli anelli. Spesso vengono scorporati dapprima alcuni comparti infrastrutturali (ad es. traffico dei pagamenti), poi applicazioni specifiche (ad es. gestione titoli) e infine interi processi (ad es. sviluppo prodotti). Questa tendenza accentua parallelamente la specializzazione nei vari campi professionali.

A causa della crisi dei mercati finanziari i proventi del settore finanziario hanno accusato una pesante flessione. Il retail banking in Svizzera ha comunque dimostrato buone capacità di tenuta in situazioni critiche. Tuttavia, anche in presenza di una ripresa congiunturale, è escluso che si assista a un balzo in avanti della crescita in questo ambito.

7 | Sfere operative specifiche delle banche

7 | 1 Prodotti strutturati

I prodotti strutturati sono strumenti di investimento composti da più elementi (struttura modulare). Nella maggioranza dei casi si tratta di una combinazione di veicoli di investimento classici (ad es. azioni o obbligazioni) e di derivati.

Grazie all'assemblaggio dei diversi elementi in un unico prodotto strutturato l'investitore può beneficiare di tre vantaggi fondamentali:

- In primo luogo, ha la possibilità di investire in modo redditizio in ogni contesto di mercato – indipendentemente da previsioni al rialzo, al ribasso o di andamento laterale.
- In secondo luogo, può scegliere il prodotto strutturato più idoneo al suo profilo di rischio, sia che privilegi la sicurezza e desideri una protezione del capitale, sia che propenda per forme a più alto rischio.
- Inoltre ha l'opportunità di accedere, anche con somme contenute, a una varietà di investimenti in sottostanti (valori di base) e aree geografiche che solo qualche anno fa erano riservati esclusivamente ai grandi investitori.


Lo scopo dei prodotti strutturati è quello di consentire agli investitori di effettuare allocazioni per loro più convenienti di un investimento diretto.

Dal punto di vista giuridico i prodotti strutturati sono considerati titoli di prestito. Ciò significa che se la banca che ha creato il prodotto strutturato (emittente) fallisce, l'investitore perde il capitale investito, come avvenuto in occasione del crack finanziario della banca di investimento americana Lehman Brothers. Sulla scia di questi eventi, gli emittenti svizzeri di prodotti strutturati hanno lanciato, insieme alla borsa svizzera, un'apposita copertura a tantum su scala mondiale. Mediante il deposito di titoli presso la borsa, attualmente è possibile azzerare quasi completamente il rischio di perdita di un emittente.

I prodotti strutturati sono ritenuti talvolta degli strumenti speculativi. In realtà sono concepiti per coprire determinati rischi. Un'impresa di costruzione di macchinari può, ad esempio, ricorrere ai prodotti strutturati per tutelarsi dall'aumento dei prezzi delle materie prime o dalle fluttuazioni dei tassi di cambio. Le stesse possibilità sono offerte non solo a investitori privati, ma anche a quelli istituzionali, come le casse pensioni.

Alla fine del 2009 gli investimenti in prodotti strutturati avevano raggiunto circa CHF 240 miliardi, una somma che colloca la Svizzera tra i maggiori mercati in questo particolare comparto.

Evoluzione dei prodotti strutturati nei depositi titoli



Essendo un settore relativamente recente, le sue possibilità di impiego nella gestione patrimoniale privata o nei rami aziendali non sono state ancora sfruttate pienamente. Inoltre occorre sottolineare che i prodotti strutturati vanno incontro all'esigenza espressa da un numero crescente di investitori di formule di investimento ritagliate su misura per i bisogni personali. Dopo la bancarotta della banca di investimento Lehman Brothers nell'autunno 2008 si è verificato un crollo della domanda di questo tipo di prodotti. Il recupero del mercato registrato nel corso del 2009 lascia prevedere per i prossimi anni una richiesta sempre maggiore di prodotti strutturati.

7 | 2 Investimenti collettivi di capitale

Gli investimenti collettivi di capitale sono prodotti finanziari che riuniscono gli apporti di diversi investitori e formano un portafoglio in cui a tutti coloro che vi partecipano è riservato un trattamento paritario. Ogni investitore ha diritto a una quota del valore netto di inventario (net asset value, NAV) dell'investimento collettivo di capitale proporzionale al suo apporto. Il NAV viene calcolato periodicamente dalla direzione del fondo e pubblicato sugli organi preposti a tale scopo, riconosciuti dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). Gli investimenti collettivi di capitale perseguono la strategia descritta nei documenti legali (prospetto e contratto del fondo). Alcuni di loro, ad esempio, collocano il capitale esclusivamente in azioni svizzere. Per la loro natura, gli investimenti collettivi di capitale sono particolarmente indicati per gli investitori che intendono allocare, in modo indiretto, somme relativamente piccole di denaro in più titoli finanziari. Questi prodotti presentano un'elevata diversificazione e sono destinati al largo pubblico.

Gli investimenti collettivi di capitale retti dal diritto svizzero e gli investimenti collettivi di capitale esteri offerti pubblicamente in Svizzera devono essere ammessi dalla FINMA alla vendita e all'appello al pubblico (la cosiddetta distribuzione). A questo proposito occorre precisare che, in Svizzera come nella maggior parte degli altri Paesi, gli investimenti collettivi di capitale sono fortemente regolamentati al fine di proteggere i piccoli investitori. In Svizzera la distribuzione di investimenti collettivi di capitale è disciplinata da una legge formale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol), da un'ordinanza federale (Ordinanza sugli investi-

menti collettivi, OICol) e da un'ordinanza della FINMA (Ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi, OICol-FINMA). Il quadro normativo è completato da alcune direttive della FINMA e dall'autodisciplina della Swiss Funds Association (SFA). Gli investimenti collettivi di capitale non oggetto di appello al pubblico in quanto riservati a investitori qualificati ai sensi dell'art. 10 cpv. 3 LICol non sono sottoposti alla vigilanza della FINMA in ogni caso. Come nella quasi totalità delle legislazioni la LICol svizzera prevede una tutela differenziata degli investitori, distinguendo a seconda della loro qualifica (ad es. banche, assicurazioni o casse pensioni).

La catena di creazione di valore degli investimenti collettivi è composta da tre elementi: la direzione del fondo, la gestione degli attivi (asset management) e la distribuzione. Mentre la direzione del fondo si limita al calcolo del valore netto di inventario o all'insieme delle formalità e procedure nei confronti dell'autorità di vigilanza e delle società di audit, l'asset management è incaricato essenzialmente della gestione del portafoglio in forza di un mandato impartito dalla direzione del fondo ai sensi dell'art. 31 LICol. La distribuzione si occupa della commercializzazione e dell'offerta alla clientela. In Svizzera gran parte dei prodotti sono venduti dalle banche, ma anche i commercianti di valori mobiliari, le imprese di assicurazione e tutti gli altri istituti autorizzati alla distribuzione hanno un ruolo importante. Il contratto del fondo prevede sempre una banca depositaria che agisce tra l'investitore e la direzione. Essa assume la funzione di luogo di deposito e custodia fisica dei valori, svolgendo inoltre alcune mansioni di controllo nei termini previsti dalla legge.

Secondo le statistiche elaborate mensilmente dalla Banca nazionale svizzera la quota degli investimenti collettivi di capitale alla fine del 2009 era pari a circa il 30 % dell'intera consistenza di titoli detenuti da clienti svizzeri e stranieri. Rappresenta così la maggiore classe d'investimento rispetto ad azioni, obbligazioni e prodotti strutturati.

7 | 3 Commodity Trade Finance

Per Commodity Trade Finance (CTF), detto anche finanziamento commerciale, si intendono i prestiti a breve termine e vincolati a scopi precisi concessi a imprese commerciali (imprenditori commerciali) operanti a livello mondiale. Sono finalizzati prevalentemente al finanziamento di una transazione specifica e permettono agli imprenditori commerciali di saldare, immediatamente al momento della fornitura, il prezzo di acquisto della merce commerciale da loro acquistata e destinata all'esportazione. Rientrano tra le merci commerciali soprattutto le materie prime e i semilavorati come petrolio, metalli e prodotti agricoli, in grosse quantità. Mediante i finanziamenti erogati dalla banca gli imprenditori commerciali possono inoltre pagare le spese logistiche (ad es. nolo, premi assicurativi, stoccaggio, coperture valutarie e dei prezzi). Le merci acquistate dagli imprenditori commerciali vengono rivendute subito dopo la loro fornitura, o in un secondo tempo, a acquirenti finali, grossisti o ad altri commercianti intermediari.

Generalmente il prezzo di acquisto della merce è esigibile dal fornitore prima che il ricavato della vendita di quella stessa merce sia incassato. Il ruolo delle banche consiste principalmente nel colmare le lacune di finanziamento degli imprenditori commerciali e nell'eseguire, ordinare e monitorare il flusso di pagamenti e merci con l'impiego di strumenti idonei (ad es. crediti documentari, garanzie bancarie, ecc.).

Negli ultimi anni la Svizzera è diventata una delle più importanti piazze mondiali per la contrattazione di materie prime. Il 95 % delle negoziazioni si concentrano nella regione del lago Lemano (Ginevra e Vaud), seguita da Lugano e dal Cantone di Zugo. Secondo la Geneva Trading and Shipping Association (GTSA) il commercio di materie prime in Svizzera occupa circa 12 000 lavoratori.

7 | 4 Operazioni fiduciarie

Le operazioni fiduciarie comprendono investimenti, crediti e partecipazioni che la banca concede o effettua a proprio nome, ma esclusivamente per conto e a rischio del cliente, sulla base di un contratto scritto. Il committente si assume il rischio valutario, di trasferimento, di corso e del credere; in contropartita riceve la totalità dei proventi derivanti dall'operazione. Per questo servizio la banca applica una commissione.

Il volume di contratti per investimenti fiduciari ha toccato alla fine del 2008 CHF 382 miliardi. Oltre l'80 % dei depositi fiduciari proveniva dall'estero e quasi il 100 % è stato allocato all'estero dalle banche fiduciarie. Approssimativamente la metà degli investimenti era denominata in dollari e un terzo in euro. Il franco svizzero, con una quota di circa il 7 %, ha avuto un ruolo solo marginale.

7 | 5 Investment banking

L'investment banking comprende una serie di attività, tra cui in particolare le operazioni di emissione, le fusioni e le acquisizioni (merger & acquisition, M&A). Le operazioni di emissione riguardano, ad esempio, le prime emissioni di azioni (Initial Public Offering, IPO), gli aumenti di capitale azionario e le emissioni di obbligazioni. Nel comparto M&A le banche di investimento hanno una funzione di rilievo in quanto si occupano della valutazione delle società, prestano la loro consulenza mettendo a disposizione il proprio know-how in materia o seguono l'intero processo di M&A.

Oltre ai compiti menzionati in precedenza l'investment banking effettua anche negoziazioni di titoli e divise nonché operazioni sul mercato monetario e di tesoreria (treasury). A ciò si aggiunge l'innovazione dei prodotti finanziari affidata in molti casi al financial engineering – spesso integrato nell'investment banking – che mira a combinare i singoli prodotti finanziari in modo da soddisfare le esigenze degli investitori.

Tutte queste funzioni richiedono un know-how specialistico e approfondito, hanno però un'alta intensità di creazione di valore. In Svizzera l'investment banking ha contribuito nel 2008 alla creazione di valore per circa CHF 3,6 miliardi e ha dato lavoro a quasi 10 000 persone. In altri Paesi e su altre piazze finanziarie, come Londra o New York, la quota dell'investment banking nella creazione di valore è molto più alta.

In Europa, Londra è attualmente il polo indiscusso dell'investment banking a cui si affianca New York in una posizione di particolare rilevanza. Il mercato interno svizzero per i servizi di investment banking è limitato, poiché questo tipo di operazioni si basa soprattutto su economie di scala (vale a dire su grossi volumi). Le turbolenze sui mercati finanziari hanno comportato una contrazione dei redditi del settore che ha avuto ripercussioni negative soprattutto sui Paesi anglosassoni. Negli USA le banche di investimento hanno dovuto ricorrere all'aiuto statale, in cambio però hanno dovuto rinunciare al loro status. Le banche di investimento

sono sottoposte a una vigilanza minima e, in linea di massima, si rifinanziano a breve termine mediante capitale di terzi. Nel corso della crisi l'approvvigionamento a breve si è rivelato problematico, in quanto il mercato interbancario era praticamente prosciugato a causa della generale mancanza di fiducia.

7 | 6 Investimenti alternativi

Gli investimenti alternativi più diffusi sono il private equity e gli hedge fund. Qui di seguito vengono presentati sinteticamente questi due strumenti particolari.

Private equity

Le società di private equity (a capitale privato) reperiscono fondi finanziari (capitali propri o fondi privati affini) presso investitori sia privati che istituzionali. Gli investimenti di private equity si rivolgono a investitori qualificati e non vengono distribuiti pubblicamente. I capitali vengono collocati in aziende non quotate in borsa. In genere il finanziamento mediante private equity implica costi elevati, per cui viene utilizzato solo nel caso in cui non siano praticabili altre forme di raccolta di capitale. Esistono diversi tipi di investimento di private equity.

La variante più rischiosa, denominata venture capital, concerne l'investimento in aziende giovani o non ancora costituite (early stage e seed stage). La variante classica investe invece in società già avviate, privilegiando quelle che presentano un rapporto di rischio/rendimento promettente. Il venture capital viene di solito messo a disposizione per un periodo circoscritto che va dai tre ai dieci anni. Accanto alla componente prettamente finanziaria viene offerto spesso anche un servizio di assistenza e consulenza.

Un'ulteriore variante è il buyout, cioè il rilevamento interno, che ha una sua forma specifica nel management buyout in cui un'azienda operativa viene acquisita dal suo management, spesso con il supporto di una società di private equity. Gli investimenti di private equity sono illiquidi: non essendo negoziati in borsa è infatti difficile trovare acquirenti.

Nel 2007 è entrata in vigore la Legge sugli investimenti collettivi (LICol) che con le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale ha introdotto un nuovo costrutto per i fondi di private equity. Le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, che corrispondono grosso modo alle limited partnership anglosassoni, offrono agli investitori strutture più semplici e vantaggi fiscali rispetto ad altre forme giuridiche. Le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale sono sottoposte all'autorizzazione e alla vigilanza della FINMA.

Hedge fund

Gli hedge fund sono veicoli di investimento – fondi di investimento privati – accessibili, tramite collocamento privato, a una cerchia ristretta di investitori. Il versamento minimo è in genere di USD 250 000, una somma che rende questi fondi improponibili ai piccoli investitori. Gli hedge fund non sono definibili in modo univoco, ma sono caratterizzati in linea generale da una strategia chiaramente fissata.

Gli hedge fund sottostanno a una regolamentazione molto blanda, in taluni casi addirittura inesistente, per cui gli investimenti dispongono di un ampio spazio di manovra. Hanno, ad esempio, la possibilità di lucrare un guadagno attraverso vendite allo scoperto (short selling) anche quando i corsi azionari scendono. Possono impiegare capitale di terzi o derivati per sfruttare il leverage (effetto leva). Questa strategia si rivela profittevole solo se con il capitale supplementare si realizzano rendimenti superiori ai costi del leverage.

Con la crisi finanziaria l'intera industria degli hedge fund è stata messa sotto pressione. In seguito ai consistenti deflussi, dovuti ai prelievi dei clienti, alcuni manager sono stati costretti a liquidare varie posizioni dei propri portafogli a condizioni sfavorevoli. Molti di loro si sono trovati in questa situazione malgrado avessero adottato una protezione della liquidità che consentiva, ad esempio, di limitare i riscatti in un determinato periodo (di solito ogni trimestre) al 10 % massimo del patrimonio del fondo. Di conseguenza, numerosi hedge fund hanno dovuto chiudere a causa delle performance negative e dei massicci ritiri da parte degli investitori.

Per affrontare simili problemi in crisi future la FINMA ha istituito, in una decisione di principio del 23 gennaio 2009, i cosiddetti side pocket, in virtù dei quali gli hedge fund che si trovano in ristrettezze di liquidità possono distaccare gli investimenti illiquidi e immetterli in un contenitore speciale, bloccando il diritto degli investitori di richiedere il riscatto delle quote della parte distaccata. I side pocket devono essere autorizzati dalla FINMA. La condizione indispensabile è che gli interessi e i diritti dell'insieme degli investitori siano salvaguardati. Viene imposta inoltre la sospensione della distribuzione dei prodotti.

Attualmente il dibattito ruota attorno a un eventuale inasprimento della regolamentazione degli investimenti alternativi in generale e degli hedge fund in particolare. Le critiche scaturiscono soprattutto dal fatto che gli hedge fund possono, ad esempio, surriscaldare mediante vendite allo scoperto un mercato già di per sé convulso e contribuire così, in determinate circostanze, ad acuire una crisi in atto. È difficile tuttavia prevedere se una regolamentazione più stringente in materia possa effettivamente avere gli effetti desiderati.

8 | **Regolamentazione e vigilanza dei mercati finanziari**

8 | **1 Basi**

All'interno delle attività economiche, il settore bancario e il settore finanziario sono tra i più regolamentati sia a livello nazionale che internazionale. Il motivo di questa rigorosa normativizzazione è da ricercarsi nella grande importanza assegnata da un lato alla stabilità sistemica e dall'altro alla tutela dei clienti bancari.

Per stabilità sistemica si intende, in senso generale, il funzionamento fluido e regolare del sistema finanziario, un presupposto imprescindibile per un'economia efficiente e quindi potenzialmente in crescita.

Le crisi del sistema che ne compromettono la stabilità possono sorgere e manifestarsi secondo modalità diverse: talvolta si innescano reazioni a catena o effetti domino tra operatori di mercato (ad es. sul mercato interbancario), in altri casi si verificano fenomeni reattivi a contingenze choc (ad es. a rischi di tasso, valutari o congiunturali) o in altri ancora si accumulano rischi particolari a carico di istituti importanti. La varietà dei possibili meccanismi di causa ed effetto rende estremamente complessa la tutela della funzionalità del sistema finanziario.

Per regolamentazione si intende la definizione di regole volte a influire sul comportamento dei soggetti mediante incentivi, imposizioni o divieti. Tra quella che in genere si considera regolamentazione in termini normativi (regulation) rientra anche la vigilanza e il monitoraggio (supervision).

Differenza tra vigilanza microprudenziale e macroprudenziale

In termini molto semplificati, prima dello scoppio della crisi nel 2007 sembrava bastasse che ogni singola banca fosse solida e disponesse di un'adeguata riserva (buffer) di fondi propri per rendere sicuro l'intero sistema bancario e garantire la stabilità sistemica. Un postulato che, alla luce di quanto successo, si è rivelato ingannevole. Per tenere conto dei rischi sistemici nella regolamentazione è necessario operare una distinzione tra vigilanza microprudenziale e macroprudenziale, due concetti a se stanti ma complementari.

Mentre la vigilanza microprudenziale si concentra sui rischi dei singoli istituti, quella macroprudenziale si occupa della stabilità a livello dell'intero sistema finanziario. In Svizzera la responsabilità della sorveglianza ricade sulla Banca nazionale svizzera (BNS) e sull'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA): alla prima compete la sorveglianza macroprudenziale del sistema, alla seconda la sorveglianza microprudenziale degli istituti.

L'interazione dei due tipi di vigilanza è molto più articolata dell'attività di controllo dei singoli istituti. Un aumento dell'effettività della regolamentazione va di pari passo con la crescente complessità e le implicazioni connesse.

Differenza tra regolamentazione preventiva e correttiva

Una regolamentazione può essere, in linea generale, di tipo preventivo o di tipo correttivo. La regolamentazione preventiva mira a evitare, in via precauzionale, il ricorso a interventi drastici quando il problema è già sorto (contenimento dei rischi). I requisiti patrimoniali richiesti alle banche sono un tipico esempio: questa sorta di riserva di fondi propri deve servire a scongiurare il pericolo che le banche

possano diventare insolventi o addirittura fallire. La regolamentazione correttiva (che per restare nel campo medico potremmo chiamare curativa) viene applicata solo quando gli eventi di rischio si sono verificati (limitazione dei danni). Un esempio di questo tipo di normativa è rappresentato dalla garanzia dei depositi prestata dalle banche ai propri clienti per risarcirli di eventuali perdite.

È inoltre possibile distinguere una regolamentazione discrezionale e una impositiva. Una regolamentazione impositiva, fondata su norme tassative, consente di sancire delle regole e le corrispondenti azioni automatiche, e quindi prevedibili, dell'autorità di vigilanza. In tal modo resta immune da eventuali pressioni politiche, ridimensiona le aspettative delle banche e stabilizza il loro comportamento. Un simile vincolo presenta però uno svantaggio: occorre infatti riconoscere in anticipo tutte le possibili problematiche affinché se ne possa tener conto all'interno dell'apparato normativo, un'esigenza che nella pratica è molto difficile da soddisfare.

La regolamentazione discrezionale (basata su un principio di libera valutazione) permette di applicare le norme con flessibilità qualora l'autorità di vigilanza riscontri anomalie nei processi che possono condurre a situazioni critiche. L'implementazione puntuale della regolamentazione discrezionale comporta però una mancanza di certezza del diritto da parte delle banche assoggettate alla vigilanza e una conseguente riduzione della sicurezza nella pianificazione.

Effetti della regolamentazione

Una maggiore stabilità del sistema comporta solitamente costi proporzionalmente più elevati di regolamentazione, creando così un problema di ottimizzazione di difficile soluzione, in quanto l'efficacia concreta di una regolamentazione non è esattamente quantificabile. In generale si può affermare che una regolamentazione incide sul prezzo di operazioni e investimenti finanziati da terzi. Allo stesso tempo può agire in modo distorto o disomogeneo sui vari gruppi bancari comportando una ripartizione dei costi che non rispetta il principio di causalità.

In questo caso si deve considerare l'opportunità di modifica del dettato giuridico sulla base di una valutazione metodica dei vantaggi e degli svantaggi. È peraltro necessario procedere alle revisioni dei singoli strumenti normativi non in modo isolato, bensì vagliarne l'impatto sull'intero contesto normativo, soppesandone i nessi, le interdipendenze e le conseguenze cumulative.

Per la Svizzera occorre prestare particolare attenzione al cosiddetto *swiss finish*, cioè a una regolamentazione per molti aspetti ancora più severa rispetto agli standard internazionali, come, ad esempio, nel caso dei requisiti patrimoniali minimi o dei sistemi di remunerazione. Come sancito all'art. 7 cpv. 2 della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA), la regolamentazione deve considerare le ripercussioni sulla capacità di innovazione e sulla concorrenzialità a livello internazionale della piazza finanziaria svizzera. L'estrema eterogeneità del settore bancario svizzero impone inoltre un'adeguata differenziazione della normativa (secondo il motto «one size does not fit all»).

8 | 2 Forme di regolamentazione

Regolamentazione ad opera del legislatore e dell'autorità preposta

La regolamentazione può avvenire a ogni livello normativo (costituzione, leggi, ordinanze e circolari). Conformemente alla Costituzione federale il legislatore è tenuto a rispettare il principio della libertà economica, a creare condizioni quadro favorevoli all'economia privata e ad attuare una politica economica orientata alla concorrenzialità (art. 94).

Le principali leggi relative alla regolamentazione dei mercati finanziari sono la Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA), la Legge sulle banche (LBCR), la Legge sulle borse (LBVM), la Legge sugli investimenti collettivi (LI-Col), la Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) e la Legge sul riciclaggio di denaro (LRD). Questi testi normativi fissano i principi validi per l'ambito di applicazione, nel quadro dell'ordinamento economico conforme allo spirito costituzionale. Tra i principi fondamentali vi sono l'obbligo di autorizzazione e la costante vigilanza sulle banche, i commercianti di valori mobiliari, le borse, le imprese di assicurazione e gli investimenti collettivi. Entrambi i compiti rientrano nella sfera di competenza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). Chi soddisfa i requisiti richiesti ottiene l'autorizzazione e chi non è più in grado di soddisfarli perde l'autorizzazione ed è costretto alla liquidazione forzata. Le leggi vengono elaborate ed emanate quando gli organi politici deputati (Consiglio federale, Assemblea federale) ne ravvisano la necessità. Un'importanza particolare per il settore finanziario è rivestita anche dalla Legge sulla Banca nazionale (LBN) che disciplina i compiti della Banca nazionale svizzera (BNS) nella sua veste di autorità monetaria e di controllo dei sistemi che presiedono al traffico dei pagamenti e alla negoziazione di titoli. Tra le mansioni della BNS vi è segnatamente il mantenimento della stabilità sistemica. In casi eccezionali la BNS può intervenire con iniezioni di liquidità alle banche, come prestatore di ultima istanza (lender of last resort). Un altro elemento rilevante per il settore finanziario, e non solo, è il diritto in materia di concorrenza (Legge sui cartelli) la cui ottemperanza è posta sotto il controllo della Commissione della concorrenza.

Per illustrare i dettagli dell'applicazione pratica delle leggi, che in genere contengono solo i principi di base della regolamentazione, vengono emesse delle ordinanze, ad esempio l'Ordinanza sulle banche estere (OBE-FINMA), l'Ordinanza sui fondi propri (OFoP) e l'Ordinanza FINMA sul fallimento bancario (OFB-FINMA). In linea generale è il Consiglio federale che provvede al varo delle ordinanze; anche la FINMA e la BNS possono emanarle a condizione che siano autorizzate espressamente dal legislatore.

Al livello più basso della regolamentazione nel campo della vigilanza (da non confondere con l'autodisciplina) si collocano le circolari ufficiali in cui l'autorità di vigilanza spiega le modalità di applicazione delle leggi che regolano i mercati finanziari. Le circolari non hanno il carattere di atto normativo che, in forma direttamente vincolante e in termini generali e astratti, impone obblighi agli assoggettati alla vigilanza, conferisce loro diritti o stabilisce competenze. Per questo motivo, un soggetto sottoposto a vigilanza che giudichi illegale o inadeguata una circolare può impugnarla davanti al tribunale. In senso stretto, quindi, le circolari non sono equiparabili alle ordinanze, ma devono essere intese piuttosto come testi esplicativi della prassi di vigilanza da seguire in futuro in un determinato ambito (ad es. le Circolari FINMA «Outsourcing – banche» o «Sistemi di remunerazioni»). Da un punto di vista pratico, però, una circolare è molto simile a un'ordinanza.

Tutte le forme di regolamentazione, indipendentemente dal loro livello normativo, prevedono, come fase propedeutica, una procedura di consultazione tra i soggetti interessati che possono esprimere le proprie posizioni e contribuire con il proprio know-how. Ciò consente alla regolamentazione svizzera dei mercati finanziari di aderire in modo ottimale alla prassi seguita nella realtà.

Società di audit come «estensione» della FINMA

Il sistema svizzero di vigilanza del settore bancario poggia essenzialmente sulla suddivisione dei compiti tra la vigilanza sui mercati finanziari svolta dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) da un lato e le società di audit private riconosciute dalla FINMA dall'altro. Questo sistema duale di sorveglianza consente di affidare i compiti di verifica dei conti a società di audit locali, abilitate a tale scopo dalla FINMA (come uffici di revisione conformi alla Legge sulle banche). La supervisione ed eventuali misure coercitive sono riservate alla FINMA.

Le società di audit riconosciute dalla FINMA sono legate agli istituti di cui effettuano la revisione da un rapporto di mandato di diritto privato, mentre il contenuto della loro attività di revisione è disciplinato principalmente dal diritto pubblico. Come «estensione» dell'autorità di vigilanza, le società di audit esercitano una sorveglianza diretta attraverso esami condotti annualmente presso gli istituti da controllare. Pur svolgendo una mansione di ordine pubblico non dispongono di alcun potere sovrano. Sono tenute a presentare rapporto alla FINMA sui risultati delle loro verifiche. I costi delle revisioni sono interamente a carico degli istituti a cui si riferiscono.

Il controllo da parte delle società di audit rappresenta un importante mezzo per la tutela dei clienti bancari. Le società di audit comprendono le imprese svizzere di revisione e le società fiduciarie. Devono godere di una totale indipendenza dal committente, possedere adeguate conoscenze professionali ed essere sottoposte al controllo e all'autorizzazione della FINMA.

Le società di audit controllano ogni anno la conformità formale e sostanziale dei conti annuali con le relative disposizioni normative e statutarie, l'ottemperanza alla regolamentazione in materia di vigilanza (leggi, ordinanze, ecc.) e l'esistenza delle altre condizioni previste per l'autorizzazione.

Il rapporto di audit viene presentato all'organo preposto all'alta direzione, vigilanza e controllo interno all'azienda, cioè al consiglio di amministrazione o, in caso delle banche cantonali, al consiglio di banca che a sua volta lo inoltra alla FINMA. Quest'ultima può ricavare, grazie a tale rapporto, un quadro dettagliato della situazione della banca. La FINMA ha inoltre la facoltà di richiedere alla banca o all'ufficio di revisione maggiori informazioni o documenti aggiuntivi oppure ordinare revisioni straordinarie.

Autodisciplina e codici deontologici

Nel diritto in materia di mercati finanziari vengono normalmente promulgate leggi quadro (ad es. le leggi sulle banche, sulle borse e sul riciclaggio di denaro) la cui concretizzazione avviene mediante un codice deontologico, cioè un insieme di regole di comportamento. Il codice deontologico è parte integrante dell'autodisciplina delle banche e dei commercianti di valori mobiliari e, nel settore finanziario svizzero, ha un ruolo preminente e una lunga tradizione. L'autodisciplina presenta notevoli vantaggi in quanto rispecchia fedelmente la prassi quotidiana e il know-how del normatore, il che aumenta l'accettazione e la motivazione nella fase applicativa. È inoltre contraddistinta da grande flessibilità e rapidità di introduzione e di adeguamento.

L'autodisciplina può essere libera o autonoma, avere il carattere di standard minimo o contenere regole obbligatorie. L'autodisciplina libera o autonoma è definita a titolo privato, nella maggior parte dei casi senza l'intervento dello Stato. Richiamandosi alla Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, la FINMA può altresì riconoscere un'autodisciplina come standard minimo (cfr. Circolare FINMA 2008/10 «Norme di autoregolamentazione riconosciute come standard minimo»).

L'Associazione Svizzera dei Banchieri (ASB) provvede a emanare regole di autodisciplina e deontologiche riconosciute e adottate dalla FINMA come standard minimi in conformità al diritto di vigilanza. In forza di questa applicazione da parte dell'autorità di vigilanza le regole di comportamento dell'ASB valgono per tutte le banche in Svizzera (obbligatorietà generale). La FINMA considera il rispetto dei codici deontologici uno dei requisiti indispensabili per la garanzia di un'attività irreprensibile ed è per questo che subordina la concessione e il mantenimento anche all'osservanza costante di tali regole da parte dei prestatori di servizi finanziari. Ai codici deontologici privati viene quindi conferito a tutti gli effetti il crisma di validità di norma statale. Di conseguenza la loro violazione è punita con gli strumenti sanzionatori previsti dalla Legge sulle banche. L'elenco delle autodiscipline attualmente riconosciute è riportato nell'appendice alla Circolare FINMA «Norme di autoregolamentazione riconosciute come standard minimo».

L'autodisciplina obbligatoria si basa su un mandato assegnato a norma di legge al fine di regolare un tema specifico. Tali mandati di regolamentazione sono citati, ad esempio, dall'art. 37h della Legge sulle banche (garanzia dei depositi) e dall'art. 25 della Legge sul riciclaggio di denaro (concretizzazione degli obblighi di diligenza).

Panoramica delle principali regole deontologiche dell'ABS

Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB).

Obbligo delle banche di identificare i propri clienti e di determinare gli aventi diritto economico, divieto di prestare assistenza attiva all'evasione fiscale e alla fuga illegale di capitali all'estero.

Direttive volte a garantire l'indipendenza dell'analisi finanziaria.

Prevenzione dei conflitti di interesse nell'ambito dell'analisi finanziaria.

Raccomandazioni per il Business Continuity Management.

Garanzia dell'esercizio o del ripristino nel più breve tempo possibile delle funzioni operative sensibili a livello aziendale, in caso di eventi critici interni o esterni.

Direttive sulle informazioni relative ai prodotti strutturati destinate agli investitori.

Obbligo delle banche di redigere un prospetto per i prodotti strutturati offerti al pubblico.

Convenzione relativa alla garanzia dei depositi.

Protezione dei creditori bancari (depositanti) mediante un rimborso rapido degli averi in caso di fallimento della banca.

Regole di condotta per commercianti di valori mobiliari.

Regole di base valide per tutti i commercianti di valori mobiliari soggetti alla Legge sulle borse che stabiliscono i loro obblighi di informazione, diligenza e lealtà.

Direttive applicabili per la gestione del rischio Paese.

Requisiti minimi posti alle banche per la creazione di strutture e processi interni atti all'individuazione dei rischi Paese.

Direttive concernenti il mandato di gestione patrimoniale.

Principi di base per la gestione patrimoniale per conto di clienti, finalizzati a preservare e promuovere l'alta qualità di questo servizio.

Direttive relative alla gestione degli averi senza notizie.

Linee guida per evitare la giacenza di averi, riattivare i contatti con i clienti titolari di conti o depositi dormienti e obbligare le banche ad avviare una procedura di ricerca in caso di interruzione dei rapporti con clienti.

Direttive di attribuzione concernenti il mercato delle emissioni.

Linee guida che regolano l'assegnazione di valori mobiliari legati ai fondi propri nei collocamenti pubblici in Svizzera.

Armonizzazione delle norme di regolamentazione

Negli ultimi tempi si nota una tendenza sempre più accentuata a uniformare, anche sul piano internazionale, le diverse norme della regolamentazione dei mercati finanziari. Le prescrizioni in materia di fondi propri di Basilea II non sono l'unico esempio, anche altri istituti e organismi stanno cercando di disciplinare le banche in modo più stringente, con un maggiore coordinamento con l'estero.

A livello di regolamentazione globale la competenza per le prescrizioni in materia di fondi propri ricade in capo al **Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (Basel Committee on Banking Supervision, BCBS)**. Il Comitato ha in programma la definizione a medio termine di un livello di fondi propri complessivamente più elevato di quello stabilito nelle prescrizioni attuali di Basilea II. Inoltre il Comitato punta a ridurre la prociclicità di Basilea II. L'effetto di amplificazione del ciclo con conseguente aggravamento di situazioni difficili è stato oggetto di critiche soprattutto in occasione della crisi finanziaria iniziata nel 2007.

In risposta, il Comitato di Basilea ha pubblicato nel dicembre 2009 alcune proposte per l'inasprimento della regolamentazione («Strengthening the resilience of the banking sector» e «International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring»). I due documenti di consultazione contengono misure per l'innalzamento della qualità del capitale proprio, proposte per una copertura rafforzata dei rischi di controparte e, nell'ambito delle banche a rilevanza sistemica, l'introduzione di un leverage ratio (rapporto di leva) e di standard supplementari di liquidità. L'attuazione di queste iniziative è prevista entro la fine del 2012.

L'Associazione Svizzera dei Banchieri condivide l'opinione secondo cui occorre migliorare le prescrizioni in materia di fondi propri e gli standard di liquidità. Ritiene tuttavia della massima importanza che l'implementazione avvenga in un contesto in cui tutti hanno pari trattamento senza restrizioni di sorta (level playing field). Oltre a ciò è necessario verificare minuziosamente gli effetti delle modifiche normative, studiandone l'impatto quantitativo e valutandone le conseguenze cumulative e le ripercussioni sull'economia reale. Accanto alle analisi si deve predisporre un regime transitorio per agevolare il passaggio a queste modifiche particolarmente complesse.

L'Organizzazione internazionale delle autorità di controllo dei mercati finanziari (**International Organization of Securities Commissions, IOSCO**) è stata fondata nel 1974 come associazione delle varie autorità nazionali incaricate della vigilanza delle borse e della negoziazione dei valori mobiliari. La IOSCO si propone soprattutto la tutela degli investitori, la garanzia dell'equità, efficienza e trasparenza dei mercati, la prevenzione dei rischi sistemici, la collaborazione internazionale e l'elaborazione di standard unitari per il monitoraggio delle piazze finanziarie.

Nel giugno 2009 la IOSCO ha pubblicato sei principi per la regolamentazione degli hedge fund in cui si dispone la registrazione degli hedge fund e dei rispettivi manager e la rilevazione di potenziali rischi sistemici.

Nell'aprile 2009 il G20 ha reso nota l'istituzione del **Financial Stability Board (FSB)** che continua l'attività del Financial Stability Forum (FSF) con un raggio di azione più ampio. Oltre alla promozione della stabilità finanziaria l'FSB si pone come obiettivo la regolamentazione e il monitoraggio del sistema finanziario. Il mandato allargato di cui si avvale consente all'FSB di svolgere in modo ottimale le sue funzioni, nell'intento di individuare e sventare crisi macroeconomiche. Contestualmente è stato aumentato il numero di membri; attualmente sono rappresentati tutti gli Stati del G20. La Svizzera occupa due seggi.

Nell'aprile 2009 l'FSB (a quel tempo ancora FSF) ha pubblicato i «Financial Stability Forum Recommendations and Principles to Strengthen Financial Systems» che contengono 67 raccomandazioni in merito a prociclicità della copertura con fondi propri, sistemi di remunerazione, cooperazione e coordinamento internazionale. Il rapporto è destinato alle autorità nazionali competenti e agli operatori di mercato.

A livello europeo la **Commissione europea** è un'istituzione sui generis nel panorama politico dell'Unione europea (UE). Essa rappresenta e patrocina gli interessi dell'Unione europea nel suo insieme come organo sovranazionale dell'UE. Alla fine di settembre del 2009 la Commissione europea ha approvato un pacchetto di progetti legislativi per rafforzare in modo significativo la vigilanza sul settore finanziario in Europa. Con le nuove disposizioni normative verrà insediato un Consiglio europeo per il rischio sistemico (European Systemic Risk Board, ESRB) e verrà creato un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria (European System of Financial Supervision, ESFS). Al momento della presente pubblicazione le proposte non erano ancora state inserite nell'ordine del giorno del Consiglio e del Parlamento europeo

- Il **Consiglio europeo per il rischio sistemico (ESRB)** ha il compito di controllare e valutare l'insieme dei rischi che possono compromettere la stabilità del sistema finanziario nel suo insieme (macrovigilanza o vigilanza macroprudenziale). Nel caso in cui rilevi l'esistenza di rischi sistemici imminenti il Consiglio lancia un preallarme e, all'occorrenza, raccomanda l'adozione di provvedimenti concreti per affrontare la situazione.
- Il **Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria (ESFS)** si occupa dei singoli istituti finanziari (microvigilanza o vigilanza microprudenziale). Presenta una struttura reticolare composta dalle autorità di vigilanza nazionali che lavorano di concerto con le nuove autorità europee di vigilanza: è prevista infatti l'istituzione di un'Autorità bancaria europea (EBA), un'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (EIOPA) e un'Autorità europea per i valori mobiliari (ESMA).

Coordinamento internazionale dell'attività di monitoraggio

La crescente integrazione dei mercati finanziari e degli istituti attivi su scala globale può sottoporre questi ultimi a una pressione sempre più pesante esercitata dalle diverse competenze di vigilanza. La delega dei poteri decisionali in materia di vigilanza dalle autorità nazionali preposte a un responsabile sovranazionale su base consolidata (lead supervisor), scelto al loro interno, potrebbe essere una soluzione opportuna qualora vi fossero i presupposti necessari. In tal modo la vigilanza nel settore finanziario può essere strutturata in modo più efficiente ed efficace.

Le grandi banche svizzere hanno una lunga esperienza in fatto di conglomerate supervision. La FINMA si riunisce periodicamente, nella sua veste di regolatore nazionale (home regulator) delle grandi banche svizzere, con la Financial Services Authority (FSA), sua omologa britannica, e con la Federal Reserve Bank of New York (New York Fed), sua omologa newyorkese, che sono le autorità di vigilanza dei due mercati esteri più importanti di queste banche.

L'introduzione di un lead supervisor non risolverebbe completamente le questioni connesse al coordinamento e all'armonizzazione tra autorità. Si potrebbe pensare a una discussione e a una messa a punto concertata nell'ambito di un apposito forum (supervisory college). All'interno dello Spazio economico europeo (SEE) i maggiori gruppi bancari che operano a livello internazionale dispongono già di un simile supervisory college.

8 | 3 Requisiti dell'attività commerciale e sforzi di regolamentazione

Per esercitare l'attività commerciale ogni banca e ogni commerciante di valori mobiliari deve essere in possesso di un'autorizzazione rilasciata dalla FINMA. Per ottenerla l'istituto bancario deve dimostrare di ottemperare alle condizioni richieste. Il primo requisito fondamentale è la garanzia di un'attività irreprensibile. A questo proposito si esige soprattutto dalle persone incaricate di amministrare e gestire la banca e da coloro che vi detengono una partecipazione qualificata che assicurino uno svolgimento ineccepibile di tutti gli affari commerciali. Tra gli altri parametri richiesti per l'autorizzazione vi sono anche il capitale minimo, l'organizzazione interna, la ripartizione dei rischi, la liquidità e la presentazione dei conti. Tutte le condizioni devono essere soddisfatte in permanenza. Se ciò non avviene la FINMA può ritirare l'autorizzazione concessa, il che comporta automaticamente la messa in liquidazione della banca.

Il termine banca designa in senso stretto un'impresa che accetta depositi dal pubblico a titolo professionale o che si propone pubblicamente per ottenere tali fondi al fine di finanziare per proprio conto e in varie forme un numero indeterminato di persone o aziende con le quali non forma un'entità economica. Tra le banche sono annoverati anche gli intermediari finanziari di grosse dimensioni che si rifinanziano in misura consistente presso diverse banche non aventi partecipazioni sostanziali nel loro capitale e che esercitano all'attivo (finanziamenti) la stessa attività delle banche in senso stretto.

La crisi finanziaria ha scatenato una serie di critiche che si sono appuntate su vari aspetti della regolamentazione. Il dibattito verte, sia a livello internazionale che nazionale, sulle possibilità e sui limiti di un inasprimento dei requisiti posti dalle normative in vigore. Le tematiche centrali sono, ad esempio, la regolamentazione del capitale proprio (Basilea II) e della liquidità, la protezione dei depositanti, gli standard contabili e i sistemi di remunerazione. I prossimi capitoli illustrano a grandi linee le modifiche proposte.

Fondi propri

Il bilancio di una banca presenta delle differenze significative rispetto quello di un'impresa industriale. L'attivo di una banca è formato principalmente da componenti finanziarie, il passivo da fondi di terzi (la maggior parte a breve termine).

La Legge sulle banche impone agli istituti di credito di disporre di adeguati fondi propri, sufficienti per coprire eventuali perdite senza dover intaccare i diritti dei suoi creditori. I fondi propri hanno quindi una funzione di cuscinetto (buffer). Con l'8 % di capitale proprio devono essere coperti gli attivi di bilancio legati a rischi ponderati secondo diverse aliquote, determinate operazioni fuori bilancio e le posizioni aperte in titoli, divise e strumenti derivati. L'ammontare delle aliquote di ponderazione è inversamente proporzionale al grado di sicurezza della posizione da coprire. Le prescrizioni in materia di fondi propri devono essere osservate sia su base singola che su base consolidata. Il capitale proprio regolamentare serve per assorbire le perdite derivanti da rischi di mercato e di credito e da rischi operativi delle banche (ad es. disfunzioni dell'attività aziendale).

All'inizio del 2007 è entrata in vigore la nuova Ordinanza sui fondi propri (Ordinanza sui fondi propri e la ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari, OFoP), emessa dal Consiglio federale, a cui hanno fatto seguito numerose circolari della FINMA. La Svizzera ha accolto entro i termini fissati i tre principi base in cui si articola Basilea II (tre pilastri): requisiti patrimoniali minimi (primo pilastro relativo alla dotazione di capitale proprio), controllo prudenziale degli organi di vigilanza (secondo pilastro riguardante specificatamente la sorveglianza sulle banche) e disciplina del mercato (terzo pilastro concernente la comunicazione e l'informazione al pubblico).

Basilea II si pone come obiettivo il miglioramento della regolamentazione in materia di capitale proprio, nel suo complesso, attraverso l'incremento della sensibilità ai rischi, più precisamente all'interazione tra i vari rischi (di mercato, di credito e operativi) e alla dotazione di capitale proprio regolamentare. Dato che per ogni singolo tipo di rischio vi sono diverse modalità di calcolo del capitale proprio necessario (menu approach), Basilea II presenta un alto grado di differenziazione. In generale l'applicazione svizzera è reputata per la sua severità da un lato e per il suo carattere composito e pragmatico dall'altro; queste sue caratteristiche le varranno anche in avvenire l'appoggio del settore bancario.

Nel dicembre 2008 l'ex Commissione federale delle banche (l'attuale FINMA) ha diramato un comunicato concernente l'inasprimento dei requisiti patrimoniali per i due maggiori istituti bancari svizzeri. In primo luogo sono stati notevolmente innalzati i requisiti relativi ai fondi propri ponderati per il rischio (Basilea II). Entrambi gli istituti sono ora tenuti a disporre di un capitale proprio superiore del 50 % – 100 % ai requisiti patrimoniali minimi validi a livello internazionale. In periodi congiunturali favorevoli devono mirare addirittura ad avere una dotazione pari al 200 % (100 % primo pilastro, 100 % secondo pilastro). In secondo luogo è stato introdotto per le due grandi banche un leverage ratio (rapporto di leva) tra capitale di base e totale di bilancio che deve ammontare ad almeno il 3 % (a livello di gruppo) e al 4 % (a livello di singolo istituto). Le disposizioni più stringenti di Basilea II e quelle relative al leverage ratio devono essere ottemperate entro il 2013.

Liquidità

Tra le altre funzioni le banche attuano la trasformazione delle scadenze, concedendo prestiti a lungo termine con il denaro raccolto mediante i depositi a breve. I vincoli di tasso di interesse di prestiti e impegni, aventi diversa durata, rendono le banche particolarmente vulnerabili ai rischi di variazione dei tassi. Le banche sono direttamente esposte anche ai rischi di liquidità, ad esempio nel caso in cui un gran numero di clienti decida di ritirare improvvisamente e allo stesso tempo i propri averi costringendo la banca a liquidare una parte dei suoi attivi prima della scadenza naturale, con la possibilità di subire delle perdite. Per questo motivo la Legge sulle banche impone un rapporto adeguato tra fondi disponibili o facilmente realizzabili e impegni della banca a breve termine.

Nel quadro delle prescrizioni in materia di liquidità sono state avanzate proposte sia di tipo qualitativo (gestione dei rischi) che quantitativo (liquidità minima) per rafforzare gli standard di liquidità. Nel dicembre 2009 il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha presentato un documento di consultazione contenente varie proposte per il potenziamento della capacità di tenuta del settore bancario, prevedendo l'attuazione di norme più severe entro la fine del 2012. Inoltre nel settembre 2009 gli Stati aderenti al G20 hanno sollecitato gli organi internazionali incaricati dell'allestimento dei principi contabili, come l'International Accounting Standards Board (IASB), a sviluppare standard globali unitari e qualitativamente idonei per la stesura dei bilanci. La riforma dovrebbe proseguire fino al giugno 2011.

Protezione dei depositi

In caso di fallimento di una banca, le pretese dei creditori vengono soddisfatte attingendo alla massa fallimentare e seguendo l'ordine stabilito dalla legge. I crediti coperti da pegno sono rimborsati in via prioritaria con la somma ricavata dalla realizzazione dei pegni. Gli altri crediti sono suddivisi in tre diverse classi. Innanzitutto vengono soddisfatti i creditori della prima classe, poi quelli della seconda e infine quelli della terza, a condizione che il substrato della responsabilità sia sufficiente. È possibile quindi che i crediti della terza classe, in genere i più numerosi, vengano rimborsati solo parzialmente. La Legge sulle banche sancisce però che determinati crediti fino a un ammontare massimo di CHF 100 000 per ogni creditore siano inseriti in una categoria speciale all'interno della seconda classe e vengano rimborsati prima di quelli rientranti nella terza classe. Considerata la severità dei requisiti in materia di fondi propri, essi sono quindi praticamente garantiti. Inoltre i depositanti godono di un privilegio supplementare in quanto i valori depositati sono esclusi dalla massa fallimentare e rimborsati integralmente.

Al fine di tutelare i depositi dei clienti, in Svizzera è stata sottoscritta una convenzione per la garanzia dei depositi (autodisciplina) con un'associazione specifica quale soggetto responsabile. L'accordo assicura, in caso di dissesti insanabili di una banca, il rapido versamento degli averi garantiti agli aventi diritto. Il rimborso deve essere effettuato per l'importo più elevato possibile con i fondi liquidi della banca. La garanzia dei depositi integra tali fondi fino a un massimale di CHF 100 000 per ogni cliente dell'istituto debitore. Qualora una banca o un commerciante di valori mobiliari cessi forzatamente l'attività, la garanzia dei depositi interviene a favore dei firmatari della convenzione fornendo un contributo definito secondo criteri precisi. Nelle fasi successive di liquidazione l'associazione Garanzia dei depositi subentra ai creditori beneficiari già rimborsati.

Nell'ambito delle misure urgenti adottate in occasione della crisi finanziaria ed economica nel dicembre 2008 è stato innalzato l'importo massimo dei depositi privilegiati da CHF 30 000 a CHF 100 000 per ogni depositante. Oltre a ciò è stato aumentato il limite massimo del sistema da CHF 4 a CHF 6 miliardi, un provvedimento che conserva la sua validità fino a nuovo ordine.

Anche sul piano internazionale le incertezze sui mercati finanziari hanno indotto alcuni Stati ad ampliare la loro garanzia dei depositi. L'aumento parallelo dei depositi privilegiati ha evidenziato uno spiccato orientamento dei singoli Paesi a una convergenza. Particolarmente evidente è l'armonizzazione in seno all'UE, dove l'ammontare dei depositi garantiti è stato aumentato da un minimo di EUR 20 000 a un minimo di EUR 50 000 con effetto immediato e sarà portato a EUR 100 000 il 31 dicembre 2010. Sono stati inoltre ridotti drasticamente i termini di pagamento dei depositi che sono ora di 20 giorni lavorativi. La franchigia finora applicata è stata abolita.

Sistemi di remunerazione

Nell'ottobre 2009 l'Autorità di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ha emesso una circolare in cui mira a subordinare i sistemi di remunerazione dei maggiori istituti del settore finanziario al successo aziendale a lungo termine (cfr. Circolare 2010/01 «Standard minimi per i sistemi di remunerazione negli istituti finanziari»). Alcune disposizioni sono entrate in vigore il 1° gennaio 2010; entro il 1° gennaio 2011 la circolare dovrà essere ottemperata nella sua interezza.

Anche all'estero, sulla scia delle problematiche sorte in seguito alla crisi finanziaria del 2007, è emersa da più parti l'esigenza di una regolamentazione delle remunerazioni negli istituti bancari. Per andare incontro a queste richieste sono state presentate a tutt'oggi alcune proposte al riguardo. Ampio consenso riscuote soprattutto la formula che prevede una remunerazione orientata al successo duraturo della banca per evitare l'assunzione di rischi elevati in un'ottica di breve periodo. Si auspica anche l'adozione di un sistema bonus-malus.

Su incarico del G20, l'FSB ha pubblicato delle direttive concrete («Principles for Sound Compensation Practices – Implementation Standards») che prevedono tra l'altro l'istituzione di un'autorità competente per le remunerazioni preposta al monitoraggio del sistema retributivo (orientato al rischio) e la facoltà delle autorità di vigilanza nazionali di ridurre le componenti salariali variabili di banche a rilevanza sistemica nel caso in cui queste dispongano di una base di capitale troppo esigua. Se l'istituto registra risultati negativi, si contempla anche l'introduzione di una clausola «malus» o «clawback» (obbligo di restituzione).

Altre iniziative di regolamentazione

A causa della crisi finanziaria alcuni istituti bancari particolarmente colpiti hanno dovuto ricorrere ad aiuti statali. In questo contesto due concetti nuovi hanno cominciato a farsi strada: «too big to fail» e «too interconnected to fail», letteralmente «troppo grande per fallire» e «troppo interconnessa per fallire». Con questi termini si designano le aziende la cui importanza in termini di dimensione o di interdipendenze ha proporzioni tali che un loro eventuale fallimento avrebbe gravi ripercussioni su altri settori economici (ad es. reazione a catena dopo il crollo delle operazioni di pagamento). Una garanzia statale implicita per questi istituti a rilevanza sistemica può trasformarsi in incentivi distorti o avere conseguenze non volute. Per contenere l'effetto di questo azzardo morale (moral hazard) si propone, ad esempio, che la liquidazione delle banche per insolvenza venga gestita in modo ordinato. Per facilitare la procedura le banche sono tenute a redigere una sorta di

testamento in vita (living wills) in cui sono definite le strategie e le istruzioni da seguire in caso di fallimento (ad es. indicazioni sulla vendita delle singole unità operative). Poiché la maggior parte delle banche a rilevanza sistemica, oggetto di questa regolamentazione, è attiva a livello internazionale, sarebbe necessario avere un apparato normativo messo a punto congiuntamente dai vari Paesi.

Nel gennaio 2010 il presidente americano Obama ha avanzato una proposta innovativa in cui si preconizza, tra l'altro, una separazione molto più netta dell'investment banking dalle altre attività bancarie (depositi dei clienti). Il piano contiene inoltre una limitazione delle dimensioni delle banche e restrizioni per le negoziazioni in proprio. La mozione Obama si rifa al Glass-Steagall Act, approvato negli anni Trenta negli USA per separare le banche commerciali da quelle di investimento. Nel 1999 il Glass-Steagall Act è stato abolito.

Dato che in Svizzera la stabilità del sistema è di competenza della Banca nazionale svizzera (BNS), quest'ultima ha presentato tre diverse proposte volte ad evitare le problematiche too big to fail e too interconnected to fail. Il primo approccio prevede che agli istituti a rilevanza sistemica vengano richieste riserve (buffer) di fondi propri e di liquidità particolarmente elevate. Il secondo ipotizza l'introduzione, attraverso il quadro normativo e l'infrastruttura dei mercati finanziari, di una procedura di liquidazione ordinata per gli istituti a rilevanza sistemica in crisi. Il terzo prevede la possibilità di controllare le dimensioni massime delle banche.

Nel caso in cui si volesse rendere più rigorosa la regolamentazione non bisognerebbe sottovalutare gli effetti cumulativi che ne possono scaturire. Anche se non è possibile considerare i rapporti reciproci in tutta la loro complessità, tali interdipendenze consentono di collocare, per quanto possibile, l'inasprimento della regolamentazione in una prospettiva integrale e globale e di valutarlo sulla base degli effetti cumulati (attesi).

Un innalzamento dei requisiti sia dei fondi propri che della liquidità potrebbe incidere negativamente sulla capacità delle banche di erogare crediti, con pesanti contraccolpi sull'economia reale. In sede di decisione delle modifiche da apportare alla regolamentazione occorre quindi tenere debito conto di questi risvolti.

9 | Cooperazione internazionale in questioni fiscali e penali

9 | 1 Regolamentazioni svizzere specifiche

Segreto bancario

Il segreto bancario è teso a tutelare la sfera privata nei termini sanciti dalla legislazione svizzera. L'art. 13 della Costituzione federale riconosce a ogni persona «il diritto al rispetto della sua vita privata e familiare». Tra gli ambiti protetti rientrano anche i rapporti finanziari attinenti al patrimonio e ai redditi, tranne nei casi in cui si configurino abusi di natura criminale. Da sempre, infatti, il segreto bancario non è valido nei confronti delle autorità preposte al perseguimento penale, a cui le banche devono fornire tutte le informazioni richieste su clienti e operazioni. Nuove fattispecie penali hanno fatto sorgere nel tempo nuovi obblighi, ad esempio l'insider trading (1988) e il riciclaggio di denaro (1990). L'obbligo di informazione deve essere adempiuto anche nell'assistenza amministrativa e giudiziaria internazionale e nei confronti delle autorità penali estere.

Il segreto bancario trova il suo fondamento giuridico nell'art. 47 della Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio. La norma stabilisce pene pecuniarie o detentive per chiunque, nella sua qualità di membro di un organo, impiegato, mandatario o liquidatore di una banca oppure di membro di un organo o impiegato di una società di audit riveli intenzionalmente informazioni o notizie segrete di cui è venuto a conoscenza. Lo stesso vale per le borse e i commercianti di valori mobiliari conformemente all'art. 43 della Legge federale del 24 marzo 1995 sulle borse e il commercio di valori mobiliari.

In realtà il termine abitualmente utilizzato di «segreto bancario» non esprime in modo preciso la funzione che assolve e cioè la protezione dei clienti bancari, non della banca. Per praticità nel testo si mantiene l'espressione corrente, pur sottolineando che l'accezione giusta sarebbe «segreto relativo ai clienti bancari». Il diritto svizzero garantisce anche altre tipologie di segreto professionale, il più conosciuto è quello dei medici e degli avvocati. Anche in questi casi si tratta principalmente di tutelare la sfera privata in conformità a quanto recita l'art. 13 della Costituzione.

Il segreto bancario non ha una validità assoluta e non copre alcun atto criminale. In particolare le banche sono tenute a trasmettere informazioni su clienti:

- nei processi civili (ad es. successioni o divorzi)
- nei procedimenti di esecuzione e realizzazione forzata
- nei processi penali (ad es. riciclaggio di denaro, partecipazione a banda criminale, furto, frode fiscale, ricatto)
- nelle procedure di assistenza amministrativa e giudiziaria internazionale.

Differenza tra evasione fiscale e frode fiscale

Nell'ordinamento svizzero viene fatta una distinzione tra evasione fiscale (detta anche sottrazione di imposta) e frode fiscale. La differenza si ricollega al concetto di autocertificazione ed è finalizzata alla tutela del cittadino. Se nel compilare la dichiarazione di imposta il contribuente commette errori od omissioni nel denunciare il proprio patrimonio (sostanza) o le proprie entrate (redditi), la sua mancanza viene considerata un'evasione fiscale, e come tale in Svizzera non è perseguita penalmente, ma punita con un'ammenda pari a un multiplo della somma sottratta all'imponibile. La frode fiscale, invece, implica la falsificazione di documenti

da parte del soggetto fiscale. Questa fattispecie si configura come reato ed è sottoposta a procedimento penale. La differenza tra evasione fiscale e frode fiscale affonda le sue radici nella tradizione giuridica svizzera e poggia sul principio della democrazia diretta. La fiducia e il rispetto tra cittadini e Stato è un elemento cardine della concezione nazionale della cosa pubblica.

Nelle relazioni internazionali sorge quindi un problema spinoso: l'assistenza amministrativa e giudiziaria presuppone una frode fiscale e non scatta in caso di evasione fiscale. Si è quindi deciso che, qualora si debba prestare assistenza amministrativa a Paesi firmatari di convenzioni di doppia imposizione, la distinzione tra evasione fiscale e frode fiscale venga a cadere (vedi anche punto 9.2). Nell'ambito dell'assistenza giudiziaria la differenza viene comunque mantenuta.

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale

La Svizzera presta assistenza giudiziaria alle autorità estere sulla base di quanto sancito dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria, dai trattati bilaterali di assistenza giudiziaria e dalla Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP) promulgata nel 1981 ed emendata nel 1995. La procedura di assistenza giudiziaria può prevedere la notifica di informazioni, il blocco di valori patrimoniali ed eventualmente anche la consegna di dati alle autorità estere. La concessione di assistenza giudiziaria in materia penale è subordinata ad alcune condizioni imprescindibili: l'esistenza della doppia punibilità, l'osservanza del principio di specialità e l'applicazione di un criterio di proporzionalità (commisuratezza). I tribunali svizzeri adottano provvedimenti coercitivi, quali l'esonero dal segreto bancario, solo se la fattispecie perseguita è passibile di pena sia secondo il diritto del Paese richiedente che secondo quello svizzero (doppia punibilità). L'uso delle informazioni ottenute nel quadro dell'assistenza giudiziaria è limitato esclusivamente alla procedura specifica per cui sono state trasmesse (principio della specialità). L'assistenza giudiziaria deve inoltre essere commisurata al caso trattato; per cui, se la fattispecie ha scarsa rilevanza o lede diritti di terzi estranei alla vicenda, essa sarà molto meno circostanziata che per reati gravi (criterio della proporzionalità). Le decisioni cantonali di ultima istanza e quelle dell'Ufficio federale di giustizia sono impugnabili mediante ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale amministrativo federale. Qualora venga disposta l'extradizione, il sequestro o la consegna di oggetti o valori patrimoniali o la trasmissione di informazioni inerenti la sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante è possibile presentare ricorso anche presso il Tribunale federale.

Restituzione di fondi di potentati

Per fondi di potentati si intendono i capitali di persone politicamente esposte (definite nell'ORD-FINMA) e dei loro familiari, accumulati illegalmente e spesso sottratti ai Paesi di origine e collocati all'estero.

L'elusione di tali fondi può causare forti scompensi per lo sviluppo economico della nazione colpita e può nuocere alla reputazione della Svizzera e della sua piazza finanziaria. Per la Svizzera è perciò di importanza cruciale evitare che i fondi di potentati vengano investiti sul suo territorio.

Per affrontare il problema la Confederazione punta da un lato sulla prevenzione, respingendo tali capitali fin dall'inizio, e dall'altro sull'assistenza giudiziaria, procedendo con efficacia e flessibilità al sequestro dei fondi già collocati in Svizzera malgrado le misure di prevenzione, e alla loro restituzione ai Paesi di origine.

Le misure di prevenzione si basano sugli standard internazionali del Gruppo di azione finanziaria (GAFI), la principale organizzazione nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo su scala mondiale, e sono state sviluppate di intesa con il settore bancario. A ciò ha fatto seguito la Legge sul riciclaggio di denaro, che obbliga gli intermediari a identificare i valori patrimoniali di cui si sospetta la provenienza illecita e a notificarli all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (regolato dal testo di legge).

La restituzione nell'ambito dell'assistenza giudiziaria è un ulteriore passo nella lotta contro il fenomeno dei fondi di potentati. La Svizzera è l'unico Paese che si occupa già da vent'anni del rimborso dei capitali bloccati ai Paesi di origine. Le somme restituite finora ammontano a circa CHF 1,7 miliardi. In alcuni casi (ad es. Marco, Abacha, Montesino e Salinas) la notorietà delle persone coinvolte e l'entità delle somme hanno suscitato una larga eco mediatica.

Vi sono tuttavia Stati che non sono in grado (failing states) o non manifestano la volontà di collaborare con la Svizzera. Quando ciò si verifica, l'assistenza giudiziaria non può sortire alcun effetto. Ci si riferisce al caso Duvalier (Haiti) e a quello Mobutu (Repubblica Democratica del Congo), i cui fondi sono bloccati rispettivamente dal 1986 e dal 1997. Nella questione Mobutu la Svizzera ha dovuto peraltro revocare il blocco in seguito a una sentenza del Tribunale penale federale del luglio 2009 che ha giudicato prescritti i reati imputati all'ex dittatore. I fondi hanno dovuto essere versati alla famiglia.

Per evitare in futuro il ripetersi di tali episodi il Consiglio federale ha incaricato nel dicembre 2008 il Dipartimento federale per gli affari esteri (DFAE) di mettere a punto un progetto di legge concernente il sequestro, la confisca e la restituzione di valori patrimoniali illeciti. Il testo normativo deve garantire una procedura trasparente del rimpatrio dei capitali al fine di salvaguardare gli interessi della popolazione del Paese di origine. L'iter consultivo si è concluso nella primavera 2010.

La Svizzera è impegnata anche sul piano internazionale nella lotta alla corruzione e alla malversazione di fondi pubblici e ha lanciato varie iniziative al riguardo. Dal 2001 organizza a Losanna una serie di riunioni informali tra esperti governativi internazionali per trovare un'intesa tra le maggiori piazze finanziarie (soprattutto del G-8) e i principali Paesi orientali e meridionali al fine di promuovere l'armonizzazione delle singole normative in materia di restituzione di fondi illeciti. La Svizzera lavora inoltre in stretta collaborazione con la Stolen Assets Recovery Initiative (StAR), lanciata congiuntamente dall'Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine (United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC) e dalla Banca Mondiale (BM) e sostiene finanziariamente l'International Center for Asset Recovery (ICAR) di Basilea fin dalla sua costituzione nel 2006.

9 | 2 Convenzioni fiscali internazionali

Accordi bilaterali II

Il 26 ottobre 2004 la Svizzera e l'UE hanno siglato gli Accordi bilaterali II. Questo secondo pacchetto negoziale – dopo gli Accordi bilaterali I del 1999 – tiene conto di nuovi interessi economici (industria alimentare, turismo, piazza finanziaria) ed estende la cooperazione fra la Svizzera e l'Unione europea ad ambiti di rilievo che esulano dai settori economici trattati in precedenza, quali sicurezza, asilo politico, ambiente e cultura.

Per la piazza finanziaria svizzera sono importanti in questo contesto gli accordi sulla fiscalità del risparmio e quelli di Schengen/Dublino. La repressione delle frodi fiscali resta il nodo centrale. In tutti gli accordi sottoscritti è stato possibile preservare il segreto bancario.

L'**Accordo sulla fiscalità del risparmio** concluso fra la Svizzera e l'UE in materia di tassazione dei redditi da interessi è entrato in vigore il 1° luglio 2005. Secondo quanto convenuto la Svizzera ha instaurato, al posto di un sistema di scambio automatico di informazioni, un dispositivo di garanzia dell'imposta a favore degli Stati membri (modello di coesistenza). Questa soluzione consente di salvaguardare il segreto bancario svizzero e di assicurare l'effettiva tassazione degli interessi dei cittadini comunitari a condizione che i relativi pagamenti vengano effettuati tramite agenti pagatori aventi sede in Svizzera. L'accordo prevede due strumenti: la ritenuta di imposta e la notifica automatica (dichiarazione volontaria). Il sistema comprende anche gli interessi corrisposti dai debitori al di fuori dell'area euro, esclude però quelli provenienti da fonte svizzera su cui è già stata applicata l'imposta preventiva. L'Accordo fissa un'aliquota di ritenuta crescente dal 15 % iniziale al 20 % a partire da luglio 2008 e al 35 % da luglio 2011. Invece della ritenuta di imposta è possibile procedere alla notifica del pagamento degli interessi all'autorità fiscale del Paese di domicilio, qualora però il beneficiario effettivo abbia impartito un'espressa autorizzazione in tal senso.

Le banche in Svizzera hanno provveduto ad apportare i necessari adeguamenti per adempiere, nei tempi stabiliti, ai propri obblighi imposti dall'Accordo sulla fiscalità del risparmio con l'UE. L'allineamento ha richiesto grossi sforzi in termini amministrativi e finanziari. Nel 2008 gli introiti lordi della ritenuta di imposta sui redditi da interessi percepiti in Svizzera da contribuenti dell'UE sono stati pari CHF 738,4 milioni. Il 75 % di questa somma viene trasferito agli Stati membri dell'UE e il 25 % resta in Svizzera a copertura delle spese. Complessivamente nel 2008 si sono registrate circa 43 000 notifiche volontarie di pagamenti di interessi.

L'UE sta procedendo attualmente all'adeguamento della direttiva europea sulla fiscalità del risparmio per colmare alcune lacune. Da un lato, si intende estendere la tassazione a crediti affini ai titoli, determinate assicurazioni sulla vita, prodotti strutturati e fondi di investimento finora non considerati. Dall'altro, si vuole impedire che l'assoggettamento delle persone fisiche possa essere eluso per il tramite di persone giuridiche interposte. Nel caso di nuovi negoziati tra la Svizzera e l'UE, l'Associazione Svizzera dei Banchieri chiede una riduzione dell'aliquota fiscale massima del 35 %.

In data 5 giugno 2005 il popolo svizzero ha ratificato gli **Accordi di associazione a Schengen/Dublino**. Dal 12 dicembre 2008 la Svizzera è entrata a far parte a tutti gli effetti dello spazio Schengen/Dublino.

Oltre alla soppressione dei controlli alle frontiere, l'adesione prevede il rafforzamento della collaborazione tra gli Stati firmatari in materia di polizia e diritto di asilo. Per il settore bancario sono rilevanti solo le disposizioni relative all'assistenza amministrativa in ambito penale.

Essendo un trattato dinamico, cioè suscettibile di evolvere nel futuro, la Svizzera può far valere, in caso di eventuale estensione dell'assistenza giudiziaria alle imposte dirette, una clausola cosiddetta di esenzione (opting out) in virtù della quale non è obbligata ad accogliere le modifiche apportate in questo campo, pur continuando a restare parte contraente.

Gli Accordi bilaterali II includono anche l'**Accordo antifrode** incentrato sull'assistenza giudiziaria e amministrativa nei casi di frode fiscale e di reati gravi di evasione di tasse (imposte indirette). La Svizzera ha messo in atto l'accordo già dall'8 aprile 2009 anche se ancora non tutti gli Stati membri l'hanno ratificato.

Secondo i termini convenuti, la Svizzera mette a disposizione delle autorità UE gli stessi strumenti utilizzati nelle procedure interne. Questo significa che l'applicazione di misure coercitive comprenderà in futuro anche i casi di evasione fiscale e non soltanto i reati di frode fiscale, circoscritti però all'ambito delle tasse. Tra queste misure rientrano, ad esempio, le perquisizioni domiciliari, le audizioni di testimoni e le ispezioni di conti bancari. Per la loro attuazione occorre un ordine di perquisizione emesso da un giudice e la somma oggetto di inchiesta deve essere superiore a EUR 25 000.

In futuro sarà prestata assistenza giudiziaria nel caso di valori patrimoniali, investiti in Svizzera, provenienti da frodi fiscali in materia di tasse o contrabbando professionale. Nulla cambia per quanto riguarda la definizione svizzera di riciclaggio di denaro.

Le imposte dirette sono esplicitamente escluse dall'accordo. Per impedire che le informazioni trasmesse all'estero nel quadro dell'assistenza giudiziaria possano essere utilizzate per procedimenti riguardanti le imposte dirette si applica il principio della specialità.

Qualified Intermediary Agreement

Nel 2001 il governo USA ha introdotto, sulla falsariga della fiscalità del risparmio UE, un nuovo procedimento di ritenuta dell'imposta alla fonte che non si basa su accordi siglati con altri Paesi, ma su contratti stipulati con singole banche. Gli istituti bancari che intendono detenere valori mobiliari USA per conto dei propri clienti ricevono di fatto lo status di Qualified Intermediary (QI) e si impegnano così a svolgere accertamenti documentari, seguendo precise istruzioni, sui clienti titolari di valori mobiliari USA, a notificarne i nominativi all'Internal Revenue Service (IRS), l'agenzia delle entrate statunitense, e a trattenere le imposte alla fonte. Tali disposizioni possono divergere dalla normativa nazionale. In Svizzera hanno ottenuto lo status QI circa 200 banche.

L'IRS sta portando avanti attualmente un progetto per inasprire diverse regolamentazioni che renderanno sempre meno attrattivo l'investimento in valori mobiliari USA. Non è da escludere che, a causa della crescente complessità delle procedure, alcune banche rinuncino al loro status QI e all'acquisto di titoli statunitensi.

Il 18 marzo 2010 gli USA hanno varato una nuova legge che amplia il Qualified Intermediary Agreement esistente aggiungendo un secondo sistema. Dal 2013 gli istituti finanziari esteri saranno tenuti a comunicare all'IRS tutti i conti e gli investimenti detenuti da US Person conformemente al Foreign Account Tax Compliance Act of 2009 (FATCA). Gli istituti non cooperativi devono versare un'imposta alla fonte pari al 30% su dividendi, interessi e ricavati da vendite di valori mobiliari USA.

Convenzioni di doppia imposizione concluse dalla Svizzera

Le convenzioni di doppia imposizione (CDI) sono stipulate allo scopo di evitare che i redditi e i valori patrimoniali vengano tassati contemporaneamente in due Paesi. Ciò può verificarsi, ad esempio, se un'impresa possiede succursali in più Stati o se una persona fisica è domiciliata in più nazioni. La Svizzera ha siglato

convenzioni bilaterali di doppia imposizione con 73 Stati, tra cui i principali Paesi industrializzati. Una CDI può avere come oggetto diverse tipologie di imposte (ad es. imposta sul reddito, sulla sostanza, di successione) e disciplina le fattispecie fiscali internazionali come l'esenzione dalla tassazione dei redditi conseguiti da stabilimenti di impresa nello Stato partner, le richieste di rimborso dell'imposta alla fonte e l'imposizione fiscale dei diritti di licenza.

Le convenzioni di doppia imposizione contengono normalmente anche delle disposizioni relative all'assistenza amministrativa che regolano la cooperazione transfrontaliera tra le autorità fiscali.

Modello OCSE di convenzione di doppia imposizione: articolo 26

La Svizzera è tra i membri fondatori dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). All'OCSE aderiscono trenta Stati che insieme rappresentano oltre il 70 % del reddito nazionale lordo a livello mondiale. Il suo compito è quello di elaborare standard internazionali che in genere vengono approvati con iter consensuale. La Svizzera è impegnata attivamente nel campo della politica economica, dei mercati finanziari, della politica strutturale e delle problematiche legate alle questioni sanitarie e fiscali. Per queste ultime l'OCSE è il più importante organismo nel mondo.

L'OCSE ha predisposto per i propri aderenti un modello di convenzione di doppia imposizione (Mod CDI). Il documento non ha valenza giuridica, ma è semplicemente uno specimen per trattati internazionali negoziati e conclusi tra Stati. Il modello di convenzione è strutturato in 31 articoli che regolano le diverse tematiche in materia fiscale. L'art. 26 tratta in modo esaustivo lo scambio di informazioni, vale a dire l'assistenza amministrativa tra le autorità fiscali dei Paesi firmatari.

Conformemente alla decisione del Consiglio federale del 13 marzo 2009, la Svizzera accoglierà l'art. 26 del modello OCSE nell'assistenza amministrativa per questioni fiscali. Questo significa che in futuro dovrà prestare tale assistenza amministrativa non solo nell'ambito delle frodi fiscali e reati simili, ma anche dell'evasione fiscale. L'applicazione di questa decisione avviene mediante corrispondenti adeguamenti delle convenzioni di doppia imposizione, molte delle quali sono state sottoposte a revisione e riproposte per la firma dopo l'inserimento dello standard OCSE e di miglioramenti a favore della Svizzera, ad esempio per quanto riguarda le imposte alla fonte. Le nuove convenzioni devono ancora essere ratificate dal Parlamento.

L'adozione dell'art. 26 non pregiudica il segreto bancario che continuerà a essere garantito. L'assistenza amministrativa viene fornita in casi specifici. Non sono ammesse le ricerche indiscriminate di prove al fine di giustificare un sospetto non suffragato da indizi concreti (fishing expedition). La Svizzera procede a uno scambio di informazioni con gli Stati con cui ha sottoscritto una CDI contenente lo standard dell'art. 26 del modello di convenzione OCSE esclusivamente dietro richiesta. L'assistenza amministrativa viene prestata solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- l'autorità fiscale estera ha compilato e inoltrato una domanda scritta, motivata da sospetti sufficientemente fondati
- nella domanda viene specificato il nominativo del contribuente
- i termini dell'evasione fiscale sono descritti dettagliatamente
- nella domanda è indicata la banca o la filiale interessata.

Nel caso in cui il contribuente non sia d'accordo con la decisione di ricorrere all'assistenza amministrativa può presentare ricorso presso il Tribunale amministrativo federale.

È attualmente in corso la messa a punto di un'ordinanza sull'assistenza amministrativa che dovrebbe servire da base per una legge in materia.

9 | 3 Lotta al riciclaggio di denaro

La lotta al riciclaggio di denaro e al crimine organizzato è uno degli obiettivi primari che devono essere costantemente perseguiti dallo Stato e dall'economia. In questo campo le istituzioni pubbliche hanno emesso una serie di norme a diversi livelli: la Legge sul riciclaggio di denaro (LRD), l'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro (ORD-FINMA) e il Codice penale svizzero (CP). Anche le banche dedicano la massima attenzione al problema, facendo in modo che i servizi erogati non siano oggetto di abusi e che la propria reputazione non venga intaccata. Nella lotta al riciclaggio di denaro l'autodisciplina delle banche ricopre un ruolo fondamentale, segnatamente la Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB).

Basi giuridiche

La Legge sul riciclaggio di denaro, entrata in vigore il 1° aprile 1998, si applica a tutti gli intermediari finanziari che accettano a titolo professionale valori patrimoniali di terzi, cioè banche, direzioni di fondi, commercianti di valori mobiliari, imprese di assicurazione, avvocati, gestori patrimoniali indipendenti, fiduciari, consulenti di investimento, agenzie di cambio, ecc. Il testo di legge prevede obblighi di diligenza tratti dalla Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB) e dalle direttive sul riciclaggio di denaro dell'ex Commissione federale delle banche (CFB) del 1992. In caso di sospetti fondati di riciclaggio di denaro, la Legge sul riciclaggio di denaro impone agli intermediari finanziari l'obbligo di comunicazione a un ufficio federale appositamente istituito. L'esecuzione della legge riposa sia sull'autodisciplina che sulla vigilanza diretta esercitata dallo Stato. I fiduciari, i gestori patrimoniali, le società finanziarie e gli agenti di cambio non sottoposti a tale vigilanza prudenziale si sono riuniti in seno a organismi di autodisciplina, finalizzati a predisporre un insieme di regole conformi ai requisiti di legge sull'esempio della CDB già adottata in campo bancario.

Verso la metà del 2003 è entrata in vigore l'Ordinanza sul riciclaggio di denaro dell'ex CFB ora FINMA (ORD-FINMA) che rafforza le linee guida tracciate nelle circolari in materia di riciclaggio di denaro e fondi di potentiati, elevando le disposizioni al rango di ordinanza e aggiungendo così un ulteriore importante tassello normativo nella lotta contro il finanziamento del terrorismo. L'ordinanza impone tra l'altro un monitoraggio globale, informatizzato e sistematico delle relazioni a rischio. Vengono inoltre introdotti nel diritto materiale i concetti di persona politicamente esposta (politically exposed person, PEP) e di obblighi di diligenza particolari in caso di rischi superiori. L'ordinanza è stata sottoposta a una prima revisione nel 2008, in occasione della quale il testo è stato emendato per accogliere le Raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria (GAFI) e le 9 Raccomandazioni speciali volte alla lotta contro il finanziamento del terrorismo.

Già dal 1990 il Codice penale svizzero (CP) prevede una pena detentiva o pecuniaria per chiunque compia un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine (Riciclaggio di denaro, art. 305bis

CP). Gli intermediari finanziari sono inoltre tenuti a identificare i propri clienti, in conformità al principio «know your customer». Un accertamento carente dell'identità del contraente o dell'avente diritto economico costituisce reato e come tale è perseguibile penalmente (art. 305ter cpv. 1 CP). In presenza di indizi che inducono a sospettare una provenienza criminale dei valori patrimoniali, gli istituti finanziari hanno il diritto di informare le autorità senza per questo rendersi colpevoli di violazione del segreto bancario (art. 305ter cpv. 2 CP).

Un ruolo importante spetta anche alle norme penali sulla corruzione (artt. 322ter-322octies CP) che condannano la corruzione attiva e passiva di pubblici ufficiali svizzeri, la concessione e l'accettazione di vantaggi nonché la corruzione di pubblici ufficiali stranieri.

Codici deontologici per la lotta al riciclaggio di denaro

Nella lotta al riciclaggio di denaro assume un'importanza particolare l'autodisciplina delle banche. Molto prima che le disposizioni sul riciclaggio di denaro entrassero in vigore e ancora prima che nel Codice penale fossero riprese le norme di pertinenza veniva applicata la Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB).

La CDB è stata sottoposta a revisione ogni cinque anni, l'ultima volta nell'aprile 2008. I suoi punti centrali sono l'identificazione del contraente e la determinazione dell'avente diritto economico. Essa descrive nei dettagli le procedure da seguire per condurre i necessari accertamenti e verificare i documenti necessari. La documentazione è disciplinata da precise disposizioni. La CDB proibisce alle banche qualunque tipo di assistenza attiva che agevoli il trasferimento di capitali da Paesi la cui legislazione ne limita il collocamento all'estero o l'evasione fiscale e pratiche analoghe mediante il rilascio di attestazioni incomplete.

Il rispetto della CDB viene controllato da società di audit (uffici di revisione conformi alla legge sulle banche) incaricati dalle banche o dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). Inquirenti appositamente nominati e una commissione di vigilanza CDB indipendente hanno il compito di valutare eventuali violazioni della Convenzione. Possono essere comminate ammende fino a un massimo di CHF 10 milioni. Le sanzioni pecuniarie irrogate dalla commissione di vigilanza per violazione della Convenzione sono devolute, dopo deduzione delle spese, al Comitato internazionale della Croce Rossa.

Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali

Il Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali (GAFI), in inglese Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), è stato fondato nel 1989 in occasione del summit del G-7 a Parigi. La sua missione consiste nell'inquadrare la cooperazione internazionale nella lotta al riciclaggio di denaro, monitorare l'andamento del fenomeno criminoso negli Stati membri e sviluppare contromisure efficaci. Il GAFI conta attualmente 35 aderenti tra cui la Svizzera, presente fin dalla sua costituzione.

L'obiettivo principale è quello di elaborare standard validi su scala internazionale volti a contrastare i fenomeni del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, sorvegliando periodicamente l'osservanza da parte degli Stati membri delle raccomandazioni impartite. Nell'aprile 2005 il GAFI ha condotto un esame in Svizzera. È stato verificato il grado di applicazione delle 40 Raccomandazioni e delle 9 Raccomandazioni speciali, emesse rispettivamente nel 2001 e nel 2004, presso autorità nazionali, banche e intermediari finanziari.

Nel giugno 2003 il GAFI ha sottoposto per la prima volta a totale revisione le sue 40 Raccomandazioni per adeguarle alle nuove forme di criminalità nelle realtà considerate. Ha inoltre ulteriormente ampliato l'elenco di provvedimenti, soprattutto per quanto concerne i reati finanziari e borsistici come antefatti del riciclaggio di denaro. In questo contesto l'aspetto riguardante il rapporto tra costi e benefici viene generalmente relegato in secondo piano.

Attuazione delle Raccomandazioni del GAFI in Svizzera

Nel confronto internazionale la Svizzera vanta un dispositivo solido e completo per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo riconosciuto dal GAFI e svolge quindi un ruolo pionieristico in questi due ambiti. La Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB) era infatti destinata inizialmente a fungere da base per le 40 Raccomandazioni GAFI. Per le banche è del massimo interesse far sì che il riconoscimento del GAFI si riconfermi nel tempo.

Dopo la revisione delle Raccomandazioni GAFI del 2003 il Consiglio federale ha avviato nel gennaio 2005 una procedura di consultazione su diverse modifiche legislative al fine di apportare i necessari adeguamenti. Il progetto proponeva un ampliamento dell'elenco delle fattispecie che possono configurare un antefatto del riciclaggio di denaro e un'estensione della cerchia degli assoggettati alla Legge sul riciclaggio di denaro (LRD). Prevedeva inoltre una maggiore considerazione nella LRD delle esigenze di scambio di informazioni tra autorità coinvolte nella lotta al riciclaggio di denaro e un obbligo di trasparenza dei titolari di azioni al portatore nei confronti delle società. In seguito alle critiche espresse dall'ASB e in generale dagli operatori della piazza finanziaria su alcuni aspetti delle proposte per l'attuazione delle Raccomandazioni GAFI rivedute è stato approntato un nuovo testo di legge, più moderato e vicino alla prassi, che è entrato in vigore il 1° febbraio 2009.

Gli sforzi compiuti dalla Svizzera per l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute sono stati rilevati con favore dal GAFI. Grazie alle misure adottate dopo l'ultimo esame svolto dal GAFI nel 2005, si è conclusa la vigilanza internazionale sulla Svizzera nel quadro del processo di valutazione a livello mondiale (terzo ciclo, 2004 – 2011). In futuro la Svizzera sarà sottoposta a verifiche del GAFI solo ogni due anni con un procedimento semplificato. Nonostante le carenze ancora riscontrate dal GAFI (efficacia del sistema di comunicazione in caso di sospetti, trasparenza relativa alle azioni al portatore, misure di applicazione degli standard internazionali in materia di blocco di averi di origine terroristica), la Svizzera è uno dei primi Paesi, insieme all'Italia, alla Norvegia e alla Gran Bretagna, a beneficiare della forma semplificata della verifica.

Glossario

Asset & liability management

Per asset & liability management (ALM) si intende un approccio integrato basato sulla coerenza degli elementi patrimoniali (asset), cioè attivi di bilancio, e degli impegni (liability), cioè passivi di bilancio, allo scopo di sviluppare, mediante l'analisi della struttura di bilancio, una strategia di investimento ottimale nell'ottica della capacità di rischio e della propensione al rischio dell'investitore.

Asset management (istituzionale)

Per asset management (istituzionale) si intende la gestione professionale di patrimoni in diverse forme di investimento (ad es. valori mobiliari, immobili) per clienti istituzionali (ad es. imprese di assicurazione, casse pensioni, enti pubblici).

Assets under management

Assets under management (AUM) è un parametro finanziario che indica il volume complessivo dei patrimoni dei clienti amministrati da una società. L'AUM è un dato particolarmente importante per valutare le dimensioni di un'impresa finanziaria. Secondo l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) la massa patrimoniale gestita comprende tutti i valori di investimento per i quali vengono forniti servizi di consulenza in materia di investimento e/o gestione patrimoniale. Tra i valori di investimento rientrano i portafogli titoli in deposito, gli investimenti fiduciari, gli impegni nei confronti della clientela a titolo di risparmio e di investimento e gli impegni a termine nei confronti della clientela.

Assistenza amministrativa

L'assistenza amministrativa designa l'aiuto reciproco prestato dalle autorità amministrative. La Svizzera fornisce assistenza amministrativa in casi concreti specifici e solo su richiesta. L'assistenza amministrativa internazionale non si basa su un fondamento giuridico completo, ma viene regolamentata, ad esempio, nelle convenzioni di doppia imposizione, negli accordi sulla fiscalità del risparmio e nella Legge sul riciclaggio di denaro.

Azzardo morale

L'azzardo morale (moral hazard) indica l'assunzione di un comportamento eccessivamente rischioso le cui conseguenze ricadono, con ragionevole certezza, sulla collettività (ad es. cassa malati, assicurazione, Stato, banca centrale). L'azzardo morale viene anche definito come condotta scorretta oppure opportunismo sconsiderato.

Basilea II

Con il termine Basilea II si identifica l'insieme delle prescrizioni relative ai fondi propri proposte dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e adottate da una larga maggioranza di Paesi a partire dal 2007. Basilea II consta di tre pilastri: requisiti patrimoniali minimi, controllo prudenziale degli organi di vigilanza, disciplina di mercato (obblighi di informazione). In Svizzera l'applicazione delle norme di Basilea II è soggetta al controllo della FINMA.

Clearing

Per clearing si intende una compensazione centralizzata di impegni reciproci (dare e avere) nel settore bancario. Esistono sistemi di clearing per le transazioni in denaro o per titoli. Il clearing di denaro (cash clearing) è gestito in genere dalle banche centrali.

Crediti interbancari

I crediti interbancari sono i prestiti accesi all'interno del sistema bancario dalle banche commerciali presso altre banche commerciali o presso le banche centrali. I crediti interbancari sono esclusi dalla copertura del capitale prevista da Basilea II.

Credito consorziale

Il credito consorziale, detto anche credito consortile o credito sindacato, è destinato al finanziamento di grosse aziende ed è erogato da un pool di banche (consorzio) di cui una assume il ruolo di capofila. Gli istituti consorziati si impegnano a concedere un prestito a medio o a lungo termine sulla base di un solo contratto che prevede condizioni unitarie. In genere si tratta di crediti ingenti che partono da CHF 250 milioni, per cui sarebbe impossibile per una singola banca accollarsi un simile onere. Per rifinanziarsi le grandi aziende possono anche ricorrere all'emissione di obbligazioni.

Cross selling

Il cross selling indica una tecnica di vendita che mira a sfruttare la relazione con il cliente di un'azienda per indurlo ad acquistare ulteriori prodotti della stessa azienda.

Deflazione

La deflazione è il fenomeno monetario opposto all'inflazione. Si verifica quando il flusso di denaro si riduce rispetto al flusso di merci. La quantità di moneta può diminuire in rapporto alla quantità di beni e servizi, ad esempio se i consumatori tendono a un maggiore risparmio a causa di prospettive pessimistiche oppure se la velocità di circolazione della moneta subisce una decelerazione per la contrazione della domanda di crediti destinati a investimenti.

Depositi a termine

Per depositi a termine si intendono i conferimenti di denaro del cliente alla banca per un periodo prefissato e a un determinato tasso di interesse. In Svizzera la durata va generalmente dai 3 ai 24 mesi. Per somme più elevate sono possibili durate più lunghe.

Derivati

I derivati sono strumenti finanziari il cui prezzo dipende dal valore di un sottostante (titolo, indice, tasso o altro). Vi sono diverse tipologie di derivati, le più importanti sono le opzioni, i future e gli swap.

Doppia imposizione

La doppia imposizione è una sovrapposizione di prelievi tributari ad opera di due diverse sovranità fiscali. Si traduce in una duplice tassazione a carico della stessa persona fisica o giuridica per lo stesso oggetto fiscale mediante una stessa imposta o un'imposta simile. Per evitare che ciò avvenga molti Stati hanno stipulato delle convenzioni bilaterali di doppia imposizione (CDI).

Exchange traded fund

Gli exchange traded fund (ETF) sono fondi quotati in borsa che hanno una negoziazione corrente e costi simili alle azioni. La maggior parte degli ETF scambiati sono fondi azionari che replicano con una gestione passiva un indice di riferimento.

Gestione della liquidità

La gestione della liquidità (cash management) comprende in generale la pianificazione, la realizzazione e il monitoraggio delle misure atte a garantire la liquidità di un'azienda e l'investimento fruttifero di eventuali eccedenze.

Hedge fund

Gli hedge fund sono strumenti privati di investimento collettivo, utilizzati sui mercati finanziari globali. Sono caratterizzati da un orientamento a rendimenti assoluti, non agganciati quindi a un benchmark. Gli hedge fund ricorrono a tecniche di investimento altamente speculative e sono sottoposti a una regolamentazione molto blanda. Al contrario dei normali fondi di investimento gli hedge fund consentono di scommettere al ribasso mediante vendite allo scoperto, conseguendo così risultati positivi anche in fasi di borsa negative. Inoltre utilizzano capitali di terzi per sfruttare il leverage (effetto leva).

Imposta liberatoria

L'imposta liberatoria è un'imposta alla fonte sui redditi dei capitali esteri depositati in Svizzera, versata in forma anonima da un agente pagatore (banca) all'autorità fiscale del Paese di domicilio del cliente. La tassazione avviene in base a un'aliquota fissa ed è indipendente dall'imposizione fiscale sul restante reddito imponibile del debitore. In tal modo l'imposta sui redditi di capitale è regolata e, ai fini tributari, non è più necessario che il cliente-contribuente dichiari il patrimonio e i redditi di capitale in questione.

Imposta preventiva

L'imposta preventiva è l'imposta alla fonte svizzera. La maggior parte degli Stati sottopone a tassazione i redditi di capitale, deducendo e trattenendo alla fonte un'imposta prima che l'importo netto venga corrisposto al beneficiario. In Svizzera l'imposta preventiva è pari al 35% dell'ammontare lordo. I contribuenti domiciliati nel Paese che ha effettuato il prelievo possono

richiederne il rimborso, a condizione di avere dichiarato correttamente il relativo patrimonio (sostanza) e i relativi proventi (redditi). Qualora l'imposta preventiva sia trattenuta da un Paese straniero con cui il Paese di domicilio ha sottoscritto una convenzione di doppia imposizione, il contribuente può richiedere il rimborso parziale o totale tramite la normale dichiarazione di imposta.

Imposte dirette

Le imposte dirette si riferiscono alla capacità contributiva personale del soggetto fiscale e colpiscono la ricchezza esistente (imposta sulla sostanza) o conseguita (imposta sul reddito).

Imposte indirette

Le imposte indirette (tasse, accise, dazi) rappresentano una parte del gettito fiscale non pagato direttamente dai contribuenti, ma ad esempio tramite un commerciante. Colpiscono le transazioni commerciali, cioè l'uso o il consumo di un bene o di un servizio. L'imposta indiretta più conosciuta è l'imposta sul valore aggiunto.

Inflazione

L'inflazione è il fenomeno monetario di calo costante e progressivo del valore del denaro. Si verifica quando la domanda aggregata di beni e servizi è superiore all'offerta esistente e gli aumenti dei prezzi possono essere finanziati con un approvvigionamento sovrabbondante di capitale. L'erosione del potere di acquisto (rischio del valore monetario) può essere parzialmente eliminato con investimenti in valori reali (immobili, metalli preziosi, ecc.).

Investment banking

L'investment banking si riferisce all'intera offerta di servizi finanziari: operazioni di emissione, negoziazione di valori mobiliari, divise, metalli preziosi e prodotti derivati, operazioni pronti contro termine (repo), finanziamenti all'impresa, fusioni e acquisizioni (merger & acquisition).

Lender of last resort

Il termine lender of last resort (LoLR) indica il prestatore di ultima istanza a cui si può rivolgere una banca (solvente) che attraversa un momento di ristrettezze di liquidità dopo aver esaurito le altre fonti di credito. Il lender of last resort, di solito una banca centrale, interviene per aiutare la banca a superare il periodo transitorio di difficoltà finanziaria.

Leverage ratio

Il leverage ratio (rapporto di leva) esprime il grado di indebitamento di un'azienda. Risulta dal rapporto tra il capitale di terzi, cioè assunto da fonti di finanziamento, a bilancio e il capitale proprio a bilancio. Il leverage ratio è un parametro non ponderato per il rischio.

Libor

Il Libor (abbreviazione di London Interbank Offered Rate, tasso interbancario lettera su Londra) rappresenta il tasso di interesse per crediti del mercato monetario non garantiti concessi a banche di prim'ordine. Viene calcolato quotidianamente alle ore 11.00 (GMT) dalla British Bankers' Association (BBA). I tassi Libor vengono fissati per diverse valute e durate secondo procedimenti chiaramente definiti. Il Libor in franchi svizzeri corrisponde alla media dei tassi di interesse applicati dalle sei maggiori banche.

Linea di credito

La linea di credito (facilità di credito) definisce i limiti entro cui una banca si impegna a concedere un credito a un cliente. In questo caso si tratta di un credito rotativo (revolving), cioè di una somma a disposizione che si ricostituisce dopo i rimborsi periodici e che può essere utilizzata a più riprese fino alla scadenza (o alla risoluzione del contratto).

Memorandum of understanding

L'espressione memorandum of understanding (MoU) trova la sua origine nel diritto anglosassone e designa un protocollo di intenti sottoscritto dalle parti per sancire una convergenza di interessi. Nel memorandum of understanding vengono fissate le linee comuni da seguire che costituiranno le basi di un futuro contratto. Si tratta di una dichiarazione di intesa informale che non ha valenza giuridica.

Mercato dei capitali

Il mercato dei capitali comprende l'insieme delle negoziazioni a medio e lungo termine. Serve alle imprese e allo Stato per finanziare le proprie spese. A seconda dei titoli trattati si distingue un mercato dei diritti di partecipazione (ad es. azioni e fondi) e un mercato dei diritti di credito (ad es. obbligazioni).

Mercato interbancario

Il mercato interbancario comprende l'insieme delle negoziazioni di strumenti finanziari (denaro, titoli, divise) effettuate tra banche e serve alla mutua compensazione delle liquidità. Le operazioni interbancarie (ad es. i crediti interbancari) hanno generalmente un orizzonte temporale di breve termine.

Mercato monetario

Il mercato monetario comprende l'insieme delle negoziazioni di strumenti monetari a breve termine (in genere fino a 12 mesi). In senso stretto, definisce l'approvvigionamento di capitale presso la banca centrale e gli investimenti a pronti e a termine tra banche commerciali (mercato interbancario). Le somme trattate in questo ambito partono da un minimo di un milione di franchi. In senso ampio, la definizione di mercato monetario si estende anche a imprese, assicurazioni, casse pensioni e investitori privati. Oltre agli investimenti a pronti e a termine presso le banche commerciali sono inclusi anche i titoli del mercato monetario e i crediti contabili a breve termine. La somma minima ammonta di solito a CHF 100 000.

Mercato primario

Il mercato finanziario primario designa il luogo in cui vengono lanciati (emissione) e venduti (collocamento) per la prima volta i titoli. Il mercato primario è chiamato anche mercato di emissione.

Mercato secondario

Il mercato finanziario secondario è il luogo dove sono trattati i titoli già emessi, in altre parole è il mercato dei valori mobiliari in circolazione.

Modello di coesistenza

Il modello di coesistenza designa una soluzione di compromesso che consente la scelta tra il prelievo di un'imposta alla fonte sui pagamenti di interessi e la notifica di informazioni alle autorità competenti dei vari Stati membri. Tali informazioni concernono la corresponsione di interessi a persone fisiche domiciliate nei suddetti Stati. Il modello di coesistenza è stato proposto ai Paesi in cui vige il segreto bancario.

Principio dell'indipendenza da direttive

Il principio dell'indipendenza da direttive sancisce una totale autonomia da imposizioni esterne e una subordinazione esclusiva al diritto e alla legislazione vigenti. Per la Banca nazionale svizzera e per i suoi organi ciò si traduce nel divieto formale, nello svolgimento dei propri compiti istituzionali di politica monetaria e valutaria, di seguire istruzioni impartite dal Consiglio federale, dall'Assemblea federale o da altre entità.

Private banking

Il private banking comprende la consulenza di investimento e la gestione patrimoniale per clienti privati con elevate disponibilità finanziarie. Il servizio consulenziale è spesso più assiduo e personalizzato di quello fornito nei segmenti di clientela di massa, ad esempio nel retail banking. Il private banking si pone come obiettivo la pianificazione individuale e la realizzazione pratica delle aspettative e delle esigenze finanziarie specifiche del cliente in un orizzonte temporale di lungo periodo.

Private equity

Private equity significa capitale privato di partecipazione. Le società di private equity investono in aziende, normalmente di piccole o medie dimensioni, che si trovano in stadi diversi dello sviluppo, fornendo loro capitali propri o fondi privati affini. Il capitale viene di solito messo a disposizione per un periodo circoscritto che va dai tre ai dieci anni. Accanto alla componente prettamente finanziaria viene offerto spesso anche un servizio di assistenza e consulenza.

Prodotto interno lordo

Il prodotto interno lordo (PIL) risulta dalla somma del valore di tutti i beni e servizi realizzati nel corso di un determinato periodo (in genere un anno) in un Paese.

Prudenziale

Con l'aggettivo prudenziale, tratto dal diritto di vigilanza, si intende qualificare l'attività di sorveglianza svolta dalle autorità preposte. In generale, il termine si riferisce a tutte le pratiche preventive di regolamentazione e di vigilanza. Il vocabolo deriva dall'avverbio latino «prudenter» che significa prudentemente. In italiano assume quindi il valore di atteggiamento cauto, avveduto e ponderato.

Retail banking

Il retail banking indica l'attività bancaria con clienti privati e piccole imprese (ad es. professionisti indipendenti). Comprende soprattutto i servizi di base ed è caratterizzato da una gamma di prodotti standardizzati e facilmente comprensibili. Tra le prestazioni fornite vi sono la tenuta dei conti, il regolamento dei pagamenti, la distribuzione di carte di credito, l'offerta di prodotti di investimento semplici e le operazioni ipotecarie e creditizie.

Riciclaggio di denaro

Per riciclaggio di denaro si intende la dissimulazione della provenienza criminale del denaro per poi immetterlo in modo inosservato nel circuito economico legale. Nella maggior parte dei casi il riciclaggio di denaro è direttamente legato al traffico di stupefacenti. Esiste una serie di crimini che potrebbe rappresentare un analfatto del riciclaggio di denaro, come i casi di appropriazione indebita, corruzione, concussione e tratta di esseri umani.

Solvibilità

La solvibilità esprime il merito creditizio e la capacità di pagamento di un debitore. Si tratta di una valutazione che riguarda sia le persone fisiche che le persone giuridiche.

Stabilità del sistema

Per stabilità del sistema si intende l'equilibrio e la solidità del settore bancario e delle infrastrutture dei mercati finanziari, compresi i sistemi di pagamento e di negoziazione di titoli e le borse. Un impianto finanziario stabile significa soprattutto un efficiente approvvigionamento di liquidità da parte degli operatori economici anche in caso di difficoltà, o quanto meno ripristinabile in tempi brevi. Un sistema finanziario funzionante è il presupposto indispensabile per lo sviluppo positivo e duraturo di un'economia.

Swap su divise

Un'operazione di swap su divise (currency swap) consiste nell'acquisto e nella vendita simultanea di valuta a una data futura prestabilita. La forma più semplice è lo scambio di franchi svizzeri con moneta estera.

Tassa occulta

L'espressione tassa occulta (taxe occulte) si riferisce a un'imposta ombra che grava sul prezzo di vendita di servizi non soggetti a tassazione. Ciò si verifica poiché le imposte sul valore aggiunto relative alla fornitura di prestazioni preliminari e agli investimenti delle imprese non possono essere fatte valere ai fini della deduzione delle imposte precedenti.

Too big to fail

Too big to fail (troppo grande per fallire) esprime il concetto secondo cui alcune società e istituzioni, comprese città o Stati, non possono essere dichiarate insolventi in considerazione delle loro notevoli dimensioni. Avendo una rilevanza a livello sistemico esse contano infatti sul salvataggio da parte di organismi nazionali o internazionali per uscire da eventuali crisi. Gli aiuti pubblici (bailout) vengono concessi per evitare pesanti contraccolpi sull'economia e gravi rischi per l'intero sistema.

Too interconnected to fail

Too interconnected to fail (troppo interconnessa per fallire) esprime il concetto secondo cui alcune società non possono essere dichiarate insolventi in considerazione delle loro numerose interdipendenze con altri istituti (finanziari). Avendo una rilevanza a livello sistemico esse contano, analogamente a quanto avviene nel too big to fail, sul salvataggio da parte di organismi nazionali o internazionali per uscire da eventuali crisi, per evitare pesanti contraccolpi sull'economia e gravi rischi per l'intero sistema.

Totale di bilancio

Il totale di bilancio è la somma di tutti gli attivi o di tutti i passivi di un bilancio. In entrambi i casi il risultato deve obbligatoriamente essere lo stesso. Per le banche, il totale di bilancio rappresenta solo una parte del volume degli affari. Le operazioni fuori bilancio (ad es. depositi della clientela o investimenti fiduciari) acquisiscono infatti un'importanza sempre maggiore.

Vendita allo scoperto

La vendita allo scoperto (short selling) è un'operazione finanziaria che consiste nella vendita a termine di titoli non posseduti dal venditore. Lo scopertista (short seller) scommette sulla possibilità di potersi procurare i titoli in un secondo tempo a un prezzo più conveniente (valore di mercato). Se il corso effettivamente scende, la differenza tra il valore di mercato e il prezzo di vendita pattuito rappresenta il guadagno dell'operazione.

Wealth management

L'espressione wealth management, termine generale che comprende anche la gestione patrimoniale, si riferisce all'approccio strutturato e integrato per gestire le relazioni con i clienti, privati e istituzionali, e i loro asset.

Elenco delle sigle

- AUM** Assets under Management
- ABES** Associazione delle banche estere in Svizzera
- ABPS** Associazione dei banchieri privati svizzeri
- AC-LRD** Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro
- AMF** Amministrazione federale delle finanze
- AGV Banken** Arbeitgeberverband der Banken (Organizzazione padronale delle banche in Svizzera)
- AIMP** Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale
- ASA** Associazione Svizzera di Assicurazioni
- ASB** Associazione Svizzera dei Banchieri
- ASG** Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni
- AUM** Assets under Management
- BEM** Bank entry programme for high-school graduates (ingresso in banca per titolari di un diploma di maturità)
- BNS** Banca nazionale svizzera
- BRI** Banca dei regolamenti internazionali
- CAS** Certificate of Advanced Studies
- CBVB/BCBS** Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (Basel Committee on Banking Supervision)
- CCP** Central counterparty (controparte centrale)
- CDB** Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche
- CDI** Convenzione di doppia imposizione
- CFA** Chartered Financial Analyst
- CFB** Commissione federale delle banche
- COPA** Commissione delle offerte pubbliche di acquisto
- CP** Codice penale svizzero
- CTF** Commodity Trade Finance
- CYP** Center for Young Professionals in Banking
- DAS** Diploma of Advanced Studies
- DFAE** Dipartimento federale degli affari esteri
- EBA** European Banking Authority (Autorità bancaria europea)
- EED** Elaborazione elettronica dei dati
- ESFS** European System of Financial Supervisors (Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria)
- ESMA** European Securities and Markets Authority (Autorità europea dei valori e dei mercati mobiliari)
- ESRB** European Systemic Risk Board (Comitato europeo per il rischio sistemico)
- ETF** Exchange traded fund
- ETSF** Exchange traded structured fund
- FINMA** Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
- FMI** Fondo monetario internazionale
- FSA** Financial Services Authority
- FSB** Financial Stability Board
- G10** Gruppo dei dieci (Group of Ten)
- G20** Gruppo dei venti (Group of Twenty)
- GAFI/FATF** Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali
- GAFI** Groupe d'action financière
- GTSA** Geneva Trading and Shipping Association
- HNWI** High Net Worth Individual
- IASB** International Accounting Standards Board

- ICAR** International Center for Asset Recovery
- IOSCO** International Organization of Securities Commissions
(Organizzazione internazionale delle autorità di controllo dei mercati finanziari)
- IRS** Internal Revenue Service
- LAMO** Legge sull'aiuto monetario internazionale
- LBCR** Legge sulle banche
- LBN** Legge federale sulla Banca nazionale svizzera
- LBVM** Legge sulle borse
- LCA** Legge sul contratto di assicurazione
- Libor** London Interbank Offered Rate
- LICoI** Legge sugli investimenti collettivi
- LOF** Legge sulle obbligazioni fondiarie
- LoLR** Lender of last resort (prestatore di ultima istanza)
- LPP** Legge sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
- LRD** Legge sul riciclaggio di denaro
- LSA** Legge sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione
- LSV** Sistema di addebitamento diretto
- MAS** Master of Advanced Studies
- Mod CDI** Modello di convenzione
- MoU** Memorandum of understanding
- OCSE** Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
- OFoP** Ordinanza sui fondi propri e la ripartizione dei rischi
- OICoI** Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale
- ORD-FINMA** Ordinanza sul riciclaggio di denaro
- PEP** Persona politicamente esposta
- PIL** Prodotto interno lordo
- QI** Qualified Intermediary (intermediario qualificato)
- SAIC** Società in accomandita per investimenti collettivi di capitale
- SECB** Swiss Euro Clearing Bank
- SECO** Segreteria di Stato dell'economia
- SECOM** Settlement Communication System
- SEE** Spazio economico europeo
- SFA** Swiss Funds Association
- SSSBF** Scuola specializzata superiore di Banca e Finanza
- StAR** Stolen Assets Recovery Initiative
- SUP** Scuola universitaria professionale (Fachhochschule)
- SVUE** Schweizer Verband Unabhängiger Effektenhändler
(Associazione svizzera dei commercianti indipendenti di valori mobiliari)
- SWIFT** Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication
- UBCS** Unione delle Banche Cantionali Svizzere
- UE** Unione europea
- UFAP** Ufficio federale delle assicurazioni private
- UNODC** United Nations Office on Drugs and Crime
(Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine)
- UST** Ufficio federale di statistica
- VAL** Valore aggiunto lordo
- VHV** Vereinigung Schweizerischer Handels- und Verwaltungsbanken
(Associazione di banche svizzere commerciali e di gestione)
- VNI/NAV** Valore netto di inventario (net asset value)
- ZEK** Verein zur Führung einer Zentralstelle für Konsuminformationen
(Associazione per la gestione di una centrale di informazioni di credito)

Fonti Internet

Associazioni bancarie ed economiche

Arbeitgeberverband der Banken (Organizzazione padronale delle banche in Svizzera)
www.agv-banken.ch

Associazione dei banchieri privati svizzeri
www.swissprivatebankers.com

Associazione delle banche estere in Svizzera
www.foreignbanks.ch

Associazione Svizzera dei Banchieri
www.swissbanking.org

Associazione svizzera dei commercianti indipendenti di valori mobiliari
www.svue.ch

Associazione Svizzera di Assicurazioni
www.svv.ch

Associazione di banche svizzere commerciali e di gestione
www.vhv-bcg.ch

Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni
www.vsv-asg.ch

Associazione svizzera per prodotti strutturati
www.svsp-verband.ch

Banche Cantionali svizzere
www.kantonalbank.ch

economiesuisse
www.economiesuisse.ch

Geneva Trading and Shipping Association (Association genevoise du négoce et de l'affrètement)
www.gtsa.ch

Gruppo Raiffeisen
www.raiffeisen.ch

RBA-Holding
www.rba-holding.ch

Swiss Funds Association
www.sfa.ch

Associazioni internazionali

European Banking Federation
www.ebf-fbe.eu

International Accounting Standards Board
www.iasb.org

International Banking Federation
www.ibfed.org

Autorità svizzere

Amministrazione federale delle finanze
www.efv.admin.ch

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
www.finma.ch

Banca nazionale svizzera
www.snb.ch

Dipartimento federale degli affari esteri
www.eda.admin.ch

Dipartimento federale delle finanze
www.efd.admin.ch

Panoramica progetti di riforma della regolamentazione dei mercati finanziari
www.finweb.admin.ch

Segreteria di Stato dell'economia
www.seco.admin.ch

Ufficio federale di statistica
www.bfs.admin.ch

Organizzazioni internazionali

Banca dei regolamenti internazionali
www.bis.org

Banca mondiale
www.worldbank.org

Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria
www.bis.org/bcbs/index.htm

**Financial Action Task Force on Money Laundering
(Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio di denaro)**
www.fatf-gafi.org

Financial Stability Board
www.financialstabilityboard.org

Fondo monetario internazionale
www.imf.org

Gruppo dei venti (Group of Twenty)
www.g20.org

International Center for Asset Recovery
www.baselgovernance.org/icar

**International Organization of Securities Commissions
(Organizzazione internazionale delle autorità di controllo dei mercati finanziari)**
www.iosco.org

Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
www.oecd.org

**United Nations Office on Drugs and Crime
(Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine)**
www.unodc.org

Piazza finanziaria svizzera

Borsa svizzera
www.six-swiss-exchange.com

Garanzia dei depositi delle banche svizzere e dei commercianti di valori mobiliari
www.einlagensicherung.ch

Geneva Financial Center
www.geneva-finance.ch

Ombudsman delle banche
www.bankingombudsman.ch

SIX Group
www.six-group.com

Swiss Finance Institute
www.swissfinanceinstitute.ch

SwissBanking Future
www.swissbanking-future.ch

Scelta bibliografica

Associazione Svizzera dei Banchieri (2009)

«Crisi finanziaria e stabilità del sistema»

Associazione Svizzera dei Banchieri (2009)

«Schweizer Kreditmarkt – Eine Situationsanalyse» (solo in tedesco e francese)

Banca nazionale svizzera BNS (2009)

«Bericht zur Finanzstabilität 2009» (solo in tedesco, francese e inglese)

Boston Consulting Group BCG (2009)

«Global Asset Management 2009 – Conquering the Crisis»

Boston Consulting Group BCG (2009)

«Global Wealth 2009 – Delivering on the Client Promise»

Capgemini/Merrill Lynch (2009)

«World Wealth Report 2009»

Dipartimento federale delle finanze DFF (dicembre 2009)

«Finanzstandort Schweiz – Kennzahlen» (solo in tedesco, francese e inglese)

Dipartimento federale delle finanze DFF (dicembre 2009)

«Indirizzi strategici della politica svizzera in materia di mercati finanziari»

Dipartimento federale delle finanze DFF (giugno 2009)

«Segreto bancario e questioni fiscali internazionali – Il punto di vista svizzero»

International Center for Monetary and Banking Studies (giugno 2009)

«The Fundamental Principles of Financial Regulation»

Oliver Wyman (2008)

«The Future of Private Banking A Wealth of Opportunity?»

The de Larosière Group (2009)

«The High-Level Group on Financial Supervision in the EU»

Towers Watson (gennaio 2010)

«2010 Global Pension Asset Study»

Zürcher Hochschule Winterthur (ZHW), Institut Banking & Finance (agosto 2006)

«Marktszenarien Bank 2010/2015» (solo in tedesco)

• Associazione Svizzera dei Banchieri
Casella postale 4182
CH-4002 Basilea
T +41 61 295 93 93
F +41 61 272 53 82
office@sba.ch
www.swissbanking.org